

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 78° - Numero 9

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 16 febbraio 2024

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'  
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,  
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO  
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074943 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927  
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

**LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI**

LEGGE 7 febbraio 2024, n. 4.

**Obbligatorietà dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale**  
..... pag. 2

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**PRESIDENZA**

**Ripubblicazione del testo della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3**  
**“Disposizioni varie e finanziarie” e relative note** ..... pag. 6



# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGI 7 febbraio 2024, n. 4.

**Obbligatorietà dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale.**

REGIONE SICILIANA  
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO  
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale*

1. Al fine di garantire la diagnosi precoce in età neonatale e la relativa somministrazione di efficaci terapie farmacologiche, è obbligatorio lo *screening* per l'atrofia muscolare spinale (SMA) da effettuare su tutti i nati in Sicilia a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167 e successive modificazioni.

2. Fino alla revisione e all'aggiornamento della lista delle patologie da ricercare attraverso lo *screening* neonatale, previsti dall'articolo 4, comma 2 bis, della legge n. 167/2016 e successive modificazioni, l'accertamento diagnostico di cui al comma 1 è inserito nelle progettualità previste dal Piano regionale per la prevenzione.

Art. 2.

*Modalità di attuazione dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale*

1. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni per l'avvio dello *screening* neonatale per la SMA e la definizione dettagliata del percorso assistenziale dal test di *screening* alla conferma diagnostica, alla successiva presa in carico e al trattamento del neonato.

2. Il decreto di cui al comma 1, in ogni caso, contiene le seguenti prescrizioni:

a) il prelievo ematico per lo *screening* neonatale per la SMA è eseguito dal punto nascita contestualmente a quello dello *screening* neonatale esteso entro e non oltre le 48-72 ore di vita del neonato;

b) i campioni di cui alla lettera a) sono inviati ai centri regionali dello *screening* neonatale esteso individuati dall'Assessorato regionale della salute e da questi inviati ai laboratori di genetica medica collegati funzionalmente con gli stessi;

c) il test genetico è effettuato entro e non oltre l'arco temporale di 2-5 giorni dall'accettazione del campione;

d) in caso di identificazione di un neonato affetto da SMA, il risultato è confermato su un nuovo campione di DNA estratto dal medesimo prelievo ematico e comunicato

al punto nascita che ne informa la famiglia, la quale è indirizzata presso un servizio di genetica medica della Regione per effettuare una completa consulenza specialistica;

e) il neonato affetto da SMA è indirizzato ai centri pediatrici di riferimento per le malattie neurologiche pediatriche e le malattie rare del sistema nervoso in età pediatrica individuati dall'Assessorato regionale della salute per l'eventuale terapia e il successivo *follow-up*.

Art. 3.

*Norma finanziaria*

1. Per far fronte agli oneri della presente legge è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025 la spesa di 506 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dei finanziamenti per gli obiettivi del PSN per l'anno 2022 destinati alla prevenzione di cui al capitolo 413363.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 febbraio 2024.

SCHIFANI

*Assessore regionale  
per l'economia*

FALCONE

*Assessore regionale  
per la salute*

VOLO

## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 1, comma 1:**

L'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 167, recante "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.", così dispone:

"Finalità.

1. La presente legge ha la finalità di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) degli screening neonatali obbligatori, da effettuare su tutti i nati a seguito di parti effettuati in strutture ospedaliere o a domicilio, per consentire diagnosi precoci e un tempestivo trattamento delle patologie.

**Nota all'art. 1, comma 2:**

L'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, recante "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.", così dispone:

"Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali

1. Il Ministro della salute, acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle società scientifiche di riferimento, predispone un protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali nel quale sono definite le modalità della presa in carico del paziente positivo allo screening neonatale e dell'accesso alle terapie.

2. (comma abrogato)

2 *bis*. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità, dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le società scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma è completata entro il 30 giugno 2020.

3. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 382 - *Obbligatorietà dello screening neonatale per l'atrofia muscolare spinale.*

Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati Antonino De Luca, Ardizzone, Cambiano, Campo, Ciminnisi, Di Paola, Gilistro, Marano, Schillaci, Sunseri, Varrica il 19 aprile 2023.

Trasmesso alla Commissione 'Salute, Servizi sociali e Sanitari (VI) il 27 aprile 2023.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 27 del 21 giugno 2023, n. 37 del 27 settembre 2023, n. 38 del 3 ottobre 2023, n. 39 del 10 ottobre 2023, n. 40 del 17 ottobre 2023 e n. 43 del 21 novembre 2023.

Inviato in Commissione 'Bilancio' (II) il 18 ottobre 2023.

Parere reso dalla Commissione 'Bilancio' (II) nella seduta n. 62 del 14 novembre 2023.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 43 del 21 novembre 2023.

Relatore: Laccoto.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 90 del 24 gennaio 2024 e n. 91 del 30-31 gennaio 2024.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 91 del 30-31 gennaio 2024.

**(2024.6.280)01**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA

**Ripubblicazione del testo della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie” e relative note.**

### Avvertenza

Si ripubblica il testo della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 “Disposizioni varie e finanziarie”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 7 del 3 febbraio 2024, corredato delle note utili ad agevolarne la lettura.

### Art.1.

*Contributi straordinari per acquisto di scuola bus, per interventi di manutenzione e per la promozione di attività culturali, sociali e formative*

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 1.067 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) ai comuni di S. Alessio Siculo (ME), di Acquedolci (ME), di Sant'Agata di Militello (ME), di Sant'Angelo di Brolo (ME), di Menfi (AG) e di Raffadali (AG), euro 465.600,00, da dividere in parti uguali, per l'acquisto di uno scuolabus a comune;

b) al comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), 97 migliaia di euro, per progetti sulla pubblica istruzione volti alla legalità e all'educazione civica;

c) all'Associazione Sicilia Sviluppo ETS, 97 migliaia di euro, per sostenere lo sviluppo delle ordinarie attività sociali e formative;

d) al comune di Paceco (TP), euro 155.200,00, per la ristrutturazione, la sistemazione degli impianti e per l'adeguamento della scuola elementare “Giovanni XXIII”;

e) al comune di Capaci (PA), euro 155.200,00, per interventi di manutenzione straordinaria e acquisto di arredi nelle scuole e nelle palestre;

f) al circolo didattico di Zafferana Etnea (CT), 97 migliaia di euro, per interventi di ristrutturazione di aule e del cortile esterno.

3. Con decreti dei dirigenti generali del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio e del dipartimento regionale della formazione professionale e del dirigente dell'Ufficio speciale per l'edilizia scolastica ed universitaria, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

## Art. 2.

*Compenso Collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, e successive modificazioni, le parole "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, rispettivamente in 1.810 e 1.550 euro comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente" sono sostituite dalle parole "Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, in 2.500 e 2.300 euro ciascuno, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla normativa vigente".

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.455 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 1.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, da iscrivere sulla Missione 4, Programma 2, capitolo 373314.

## Art. 3.

*Interventi a titolarità in materia di istruzione*

1. Per le iniziative direttamente promosse dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di 388 migliaia di euro per sostenere manifestazioni ed eventi organizzati, anche tramite soggetti terzi, dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, dalle Università e dagli enti di ricerca.

## Art. 4.

*Contributi straordinari per interventi e programmi con finalità sociali*

1. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 2.551.100,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Marsala (TP), euro 126.100,00, per progetti lavorativi a favore di personale ex ASU e LPU;

b) alla curia vescovile di Acireale, 97 migliaia di euro, per interventi di solidarietà a enti e assistenza alle parrocchie;

c) alla comunità educativa Associazione Airone 2017 onlus di Sant'Agata Li Battiati (CT), euro 145.500,00, al fine di sostenere lo sviluppo delle ordinarie attività sociali comunità alloggio per minori;

d) alla Integra Società Cooperativa Sociale di Mascalucia (CT), 97 migliaia di euro, al fine di sostenere lo sviluppo delle ordinarie attività sociali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, Servizio Protezione Rifugiati Richiedenti Asilo;

COP  
NC

e) all'associazione Angeli della Salute Odv di Termini Imerese (PA), euro 145.500,00, per la realizzazione di interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale;

f) all'associazione Centro Giovanile Don Giuseppe Puglisi Aps di Palermo, 97 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi di promozione e assistenza sociale finalizzati al contrasto del rischio di esclusione sociale;

g) all'Ispettorica salesiana sicula "San Paolo" - Istituto "Gesù adolescente" di Palermo, euro 48.500,00, per l'acquisto di attrezzature legate al funzionamento del centro di formazione professionale;

h) alla Parrocchia Sant'Antonio di Padova di Borgetto (PA), 194 migliaia di euro, per la creazione di un centro di aggregazione sociale per i giovani della cittadina;

i) all'associazione Acli Ekopolis APS di Palermo, euro 145.500,00, per la realizzazione del progetto "Una finestra sul mondo";

j) all'associazione Fortezza di Agrigento, 194 migliaia di euro, per lo svolgimento di attività di assistenza in favore delle donne vittime di violenza e per la promozione di campagne di sensibilizzazione sul tema;

k) al Comune di Modica (RG), 97 migliaia di euro, per la realizzazione di un centro di aggregazione socio-educativo per il contrasto alla dispersione scolastica rivolto ai minori in fascia d'età 6-13 anni;

l) al Banco delle Opere di Carità di Catania, 97 migliaia di euro, per il perseguimento delle finalità statutarie;

m) all'associazione "A.F.I.Pre.S. Marco Saura ODV", con sede a Palermo, 97 migliaia di euro, al fine di prevenire la piaga del suicidio giovanile;

n) all'associazione "Famiglie persone down" di Catania, 97 migliaia di euro, per iniziative a sostegno dei disabili;

o) al comune di Condrò (ME), 97 migliaia di euro, per valorizzazione del territorio e promozione sociale;

p) al comune di Enna, 97 migliaia di euro, per il servizio di trasporto, assistenza e riabilitazione dei disabili, con disagio fisico o psichico, presso la sede di c/da Santa Panasia, 15, del C.S.R., con sede legale a Catania, in via Manzoni, 13;

q) all'associazione Italiana Assistenza agli Spastici (AIAS) di Piazza Armerina (EN), euro 48.500,00, per le attività istituzionali e per l'acquisto di arredi e attrezzature;

r) al comune di Barrafranca (EN), 97 migliaia di euro, per assistenza, trasporto e riabilitazione dei disabili con disagio fisico e psichico, presso il C.S.R. di contrada Vicinale Pozzillo Sopra/Canale Barrafranca e per interventi di solidarietà sociale;

COPIA  
NON



s) alle consulte giovanili e femminili, regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2023, nei comuni di appartenenza, 291 migliaia di euro, da ripartire equamente, al fine di promuovere l'impegno sociale dei giovani e delle donne;

t) alla Mensa dei poveri Sant'Antonio dell'Istituto maschile di Messina, euro 145.500,00;

u) al Comune di Licodia Eubea (CT), 97 migliaia di euro, per l'acquisto di beni strumentali e lo svolgimento di servizi in favore di disabili.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

#### Art. 5.

##### *Interventi per soggetti destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavoratori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact S.p.A. e presso System House S.r.L..

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 388 migliaia di euro.

#### Art. 6.

##### *Contributi straordinari per interventi e programmi nel settore agricolo e agroalimentare*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, ad erogare un contributo straordinario di euro 1.891.500,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) all'Istituto regionale vini ed oli di Sicilia, per la realizzazione di progetti di valorizzazione e promozione dei vini e dell'olio extravergine di oliva prodotti e confezionati in Sicilia, per l'importo di 388 migliaia di euro;

b) al Consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Coribia), per la realizzazione di progetti ed iniziative in materia di sicurezza alimentare, per l'importo di 194 migliaia di euro;

c) al comune di Mascalucia (CT), per interventi di ristrutturazione e adeguamento funzionale dell'immobile ex PIME, incluse le occorrenti dotazioni strumen-

COPIA  
NO

tali, da destinare a centro per la promozione, la valorizzazione e la ricerca sulle produzioni agroalimentari dell'area etnea, per l'importo di 485 migliaia di euro;

d) al comune di Cerda (PA), per l'importo di euro 339.500,00, di cui euro 48.500,00 a titolo di compartecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione "Sagra del Carciofo" ed euro 291.000,00 per la realizzazione degli eventi della Sagra del Carciofo 2024;

e) all'associazione culturale Generazione Jato APS di San Cipirello (PA), 97 migliaia di euro, per la realizzazione della manifestazione Sicilia Gourmet;

f) al comune di Centuripe (EN), 97 migliaia di euro, al fine di sostenere le iniziative volte alla valorizzazione e coltivazione dell'arancia rossa di Sicilia IGP;

g) al comune di Lercara Friddi (PA) e di Godrano (PA), 97 migliaia di euro, da dividere equamente, per la valorizzazione dei percorsi enogastronomici;

h) all'associazione Philores AION, 97 migliaia di euro, per la promozione di un percorso enogastronomico dei comuni del siracusano;

i) al comune di Bivona (AG), 97 migliaia di euro, per la realizzazione della XXXVII edizione della manifestazione Pescabivona IGP.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

#### Art. 7.

##### *Personale dei Consorzi di bonifica*

1. Le disposizioni di cui ai commi 5 bis, 5 ter e 5 quater dell'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, come sostituiti dall'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, si applicano nel limite dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2023.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13 è incrementata di 5.820 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e di 6.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

#### Art. 8.

##### *Contributi straordinari per l'acquisto di foraggi*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario, nei limiti di euro 533.500,00, a compensazione dei maggiori costi sostenuti dagli allevatori, aventi sede legale nei comuni della provincia di Caltanissetta, per l'acquisto di foraggi e concentrati nel corso dell'anno 2023.

COPIA  
NO

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 9.

*Contributi straordinari per interventi volti alla valorizzazione dell'identità siciliana, ai restauri e alla promozione delle attività artistiche*

1. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 3.414.400,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Biancavilla (CT), 194 migliaia di euro, per la realizzazione del Museo multiculturale;

b) alla Basilica Maria SS. Annunziata di Comiso (RG), 194 migliaia di euro, al fine di consentire il restauro integrale dell'organo monumentale;

c) alla Diocesi di Piazza Armerina, euro 261.900,00, per eseguire e completare i lavori di rifacimento della copertura della Chiesa di Fundrò e gli interventi di manutenzione e di ripristino dei locali dell'oratorio della canonica parrocchiale della Chiesa S. Veneranda, entrambe ricadenti nel territorio della Parrocchia di Santa Veneranda della Diocesi di Piazza Armerina;

d) all'associazione "Freeminds in Action" di Favara (AG), 194 migliaia di euro, al fine di promuovere le attività di cooperazione internazionale, di mobilità e inclusione nei programmi europei Erasmus+, di promozione dei beni culturali nonché di valorizzazione e divulgazione dell'identità siciliana nel mondo;

e) ai Conservatori musicali di Catania e di Ribera (AG), 582 migliaia di euro da ripartire in parti uguali, per finalità istituzionali e spese di gestione;

f) all'associazione "Accademia di scienze, lettere e belle arti degli Zelanti e dei Dafnici" di Acireale (CT), 97 migliaia di euro, per sostenere le ordinarie attività di promozione e sviluppo della cultura;

g) alla Fondazione Antonio Presti ETS, euro 339.500,00, per la realizzazione della prima edizione de "La triennale della Contemporaneità";

h) al comune di Termini Imerese (PA), 97 migliaia di euro, per la riqualificazione dei beni culturali della città;

i) al comune di Godrano (PA), 97 migliaia di euro, per il recupero funzionale del Museo demo-etno-antropologico "Godranopoli";

j) alla Parrocchia Sacro Cuore di Avola (SR), 97 migliaia di euro, realizzazione struttura tensostatica all'interno dell'oratorio;

COPIA  
NON

k) al comune di Favignana (TP), euro 320.100,00, per il restauro e la manutenzione straordinaria della Chiesa di Sant'Antonio e degli affreschi in stile liberty;

l) al comune di Calascibetta (EN), 97 migliaia di euro, per l'acquisizione dell'ex Chiesa di San Pietro a fini culturali e museali;

m) al comune di Cerami (EN), 97 migliaia di euro, per la realizzazione del Museo civico d'arte contemporanea dedicato alla pittura colta italiana;

n) al comune di Militello in Val di Catania (CT), euro 213.400,00, per l'istituzione e la realizzazione del museo civico;

o) alla Parrocchia di Sant'Erasmo vescovo e martire, 97 migliaia di euro, per interventi di manutenzione straordinaria;

p) alla Soprintendenza di Messina, euro 145.500,00, per i lavori di ristrutturazione della Chiesa della Santissima Annunziata di Messina;

q) al comune di Monreale (PA), 97 migliaia di euro, per il restauro del "Monumento dei caduti della grande guerra", sito in piazza San Castrense;

r) al comune di Ventimiglia di Sicilia (PA), 97 migliaia di euro, per interventi ordinari e straordinari della Chiesa madre e dei locali annessi;

s) al comune di Trappeto (PA), 97 migliaia di euro, per interventi di restauro, manutenzione ordinaria e straordinaria della Chiesa di "Maria Santissima Assunta".

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

#### Art. 10.

##### *Istituzione Fondazione "Rinascita Belice"*

1. La lettera ppp) del comma 2 dell'articolo 25 della regionale 21 novembre 2023, n. 25 è sostituita dalla seguente:

"ppp) È istituita la Fondazione "Rinascita Belice" per attività, azioni e interventi di restauro, manutenzione, valorizzazione e promozione del Cretto di Alberto Burri e delle altre opere ed installazioni *en plein air* e per l'incremento del patrimonio di arte contemporanea da destinare al comune capofila di Gibellina nonché ai comuni di Salaparuta, Poggioreale, Montevago, Santa Ninfa e Santa Margherita Belice danneggiati dal terremoto del 1968. Per tali finalità l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana autorizza la spesa di 485 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro sessanta giorni sono designati i componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza tenuto conto delle finalità della Fondazione;"

COPIA  
NON

## Art. 11.

*Contributi straordinari per interventi con finalità istituzionali e sociali*

1. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 3.249.500,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Licata (AG), 194 migliaia di euro, per l'acquisto di automezzi per il rinnovo del parco auto del dipartimento tecnico;

b) ai comuni di Partanna (TP) e di Castelvetro (TP), in cui hanno sede gli uffici del Giudice di Pace, 194 migliaia di euro, per assicurarne il mantenimento ed il funzionamento;

c) ai comuni capofila GAL, che nell'anno 2023 hanno ricevuto il riconoscimento del titolo "bandiera blu" e che nell'anno 2022 hanno superato la soglia del 70 % di raccolta differenziata, 194 migliaia di euro;

d) al comune di Melilli (SR), 873 migliaia di euro, per l'acquisto di un immobile, in via Conceria, traversa di viale Kennedy, da utilizzare come centro servizi comunale;

e) al comune di Ragusa, 1.455 migliaia di euro, per l'acquisto della Villa Ottaviano, sita in via Dandolo, da destinare a sede distaccata del municipio in Marina di Ragusa;

f) al comune di Randazzo (CT), 194 migliaia di euro, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio;

g) al comune di Polizzi Generosa (PA), euro 145.500,00, per l'acquisto di un autocarro multifunzionale.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

## Art. 12.

*Istituzione fondo per la partecipazione ad iniziative di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale*

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo un fondo per la partecipazione ad iniziative di elevata risonanza a livello nazionale e internazionale come fattore di incremento dell'attrattività del territorio.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 1.

COPIA  
NON

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 727.500,00.

Art. 13.

*Spese per la stabilizzazione del personale  
del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa*

1. Il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“1 bis. Le spese per la stabilizzazione del personale del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa di cui al comma 1 sono pari a 180 migliaia di euro e gravano, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, e fino all'esercizio finanziario 2038, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.”.

Art. 14.

*Contributi straordinari per interventi di potenziamento dei servizi di soccorso, della donazione del sangue e resi ai minori assistiti frequentanti gli istituti scolastici comprensivi*

1. L'Assessorato regionale della salute, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 640.200,00.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) all'Asp di Caltanissetta, 97 migliaia di euro, per interventi di completamento e manutenzione dell'elipista di contrada Brucazzi a Gela (CL);

b) all'associazione AVIS di Piazza Armerina (EN), euro 116.400,00, per progetti per il potenziamento delle attività istituzionali in collaborazione con l'AVIS di Mirabella Imbaccari (CT) e Rosolini (SR);

c) all'associazione Fratres “Gabriella” di Misterbianco (CT), 97 migliaia di euro, per l'acquisto di un'autoemoteca;

d) al distretto sociosanitario D10, euro 184.300,00, da ripartire in rapporto ai minori assistiti, al fine di potenziare l'erogazione del servizio di autonomia scolastica a minori frequentanti gli istituti comprensivi;

e) all'associazione SALUS - C. D'Agostino Onlus, euro 48.500,00, per l'acquisto di un mezzo di trasporto idoneo al trasferimento di pazienti oncologici da utilizzare nell'ambito del progetto “La navetta del sorriso”;

f) al comune di Castellammare del Golfo (TP), 97 migliaia di euro, per la realizzazione di un rifugio sanitario per cani, da edificare su terreno confiscato alla mafia.

COPIA  
NON

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale per la pianificazione strategica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 15.

*Contributi straordinari in favore di famiglie con soggetti autistici*

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, nel limite di 194 migliaia di euro, contributi in favore delle famiglie con soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, finalizzati alla fruizione di prestazioni di ippoterapia e *pet therapy*, rese da associazioni ed organismi accreditati dal servizio sanitario regionale.

2. Il dirigente generale con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione.

Art. 16.

*Realizzazione progetti sperimentali volti a contrastare il disturbo dello spettro autistico*

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2024, per la realizzazione di progetti sperimentali tesi a contrastare il disturbo dello spettro autistico dei soggetti fragili e migliorare la loro qualità della vita e delle loro famiglie, un contributo di 194 migliaia di euro, da ripartire equamente, ai comuni di Floridia (SR) e di Militello in Val di Catania (CT).

2. Il dirigente generale con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità di erogazione.

Art. 17.

*Assegnazioni borse di studio per la ricerca in campo oncologico*

1. Il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato ad assegnare alla Fondazione A.I.R.C., per l'esercizio finanziario 2024, nel limite di 97 migliaia di euro, borse di studio del valore massimo di 25 migliaia di euro ciascuna per lo svolgimento di ricerche in campo oncologico da effettuare presso istituti di ricerca siti nel territorio siciliano.

Art. 18.

*Prevenzione e contrasto del fenomeno crack*

1. Al fine di attuare interventi di prevenzione e contrasto del fenomeno della dipendenza patologica da crack, nelle more dell'approvazione di una norma organica di settore, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 970 migliaia di euro.

2. Per le medesime finalità è altresì previsto l'utilizzo di 970 migliaia di euro a valere sulle risorse dell'anno 2024 del fondo sanitario regionale, destinati al finanziamento dei progetti-obiettivo di piano sanitario.

COPIA  
NO

## Art. 19.

*Disposizioni in materia sanitaria*

1. Al fine di favorire il benessere psicofisico della donna e del bambino durante la gravidanza, il parto ed il puerperio, anche al fine di promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalità di assistenza al parto e la creazione di nuovi protocolli specifici nei casi di pregressa poliabortività, gravidanza infausta e morte intrauterina fetale (MEF), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 485 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).

2. Per le finalità di cui al comma 1, anche al fine di non interrompere i percorsi di assistenza già in essere, il dipartimento regionale della pianificazione strategica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla stipula di apposita convenzione con l'associazione "Georgia" di Palermo, individuando la stessa quale centro di riferimento regionale per le aziende del servizio sanitario regionale.

3. Al fine di abbattere le liste di attesa per l'accesso ai trattamenti in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico, le aziende sanitarie provinciali sono autorizzate per il triennio 2024-2026 ad incrementare fino al 50 per cento le prestazioni sanitarie rese dai centri diurni accreditati e contrattualizzati per l'autismo.

4. Per le finalità di cui al comma 3 le aziende sanitarie sono autorizzate ad impiegare le somme vincolate dei bilanci di esercizio, di cui al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, come modificato dall'articolo 20 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, nonché gli accantonamenti di bilancio relativi ad esercizi precedenti vincolati per la medesima finalità.

## Art. 20.

*Contributi per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d'investimento*

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per interventi di riqualificazione urbana, di manutenzione straordinaria e d'investimento, i contributi ed i finanziamenti di cui alla tabella I, per un totale complessivo di euro 10.091.880,00.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

## Art. 21.

*Contributi per interventi di rigenerazione urbana*

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per interventi di rigenerazione urbana, i contributi di cui alla tabella II, per un totale complessivo di euro 3.152.500,00.

COPIA  
NON



2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 22.

*Intervento di attivazione del trasporto urbano*

1. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo di euro 116.400,00 in favore del comune di Villabate (PA) per le finalità di cui all'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, per l'attivazione del trasporto urbano.

Art. 23.

*Studio di fattibilità rete di vertiporti*

1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato alla spesa di 97 migliaia di euro per uno studio di fattibilità tecnico-economica di una rete di vertiporti, infrastrutture di mobilità aerea urbana dotate di stazioni di ricarica per velivoli ad alimentazione elettrica.

Art. 24.

*Potenziamento servizio trasporto ferroviario e calmieramento dei costi*

1. Al fine di potenziare il servizio del trasporto ferroviario regionale e sterilizzare gli aumenti contrattuali verso gli utenti, dal 15 febbraio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Dipartimento regionale delle infrastrutture e dei trasporti, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato a sostenere l'ulteriore spesa di 6.790 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710).

Art. 25.

*Contributi per promozione turistica e sportiva*

1. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per interventi di promozione turistica e sportiva, i contributi di cui alla tabella III, per un totale complessivo di euro 7.483.550,00.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

## Art. 26.

*Contributi per interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi*

1. Il Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare, per gli interventi di realizzazione, riqualificazione, adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi, i contributi di cui alla tabella IV, per un totale complessivo di euro 4.292.250,00.

2. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

## Art. 27.

*Apparecchiature a tutela della salute presso gli impianti sportivi*

1. La Regione promuove la diffusione e l'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (D.A.E.) presso gli impianti sportivi, pubblici e privati, presenti nel territorio, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di euro 106.700,00.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

## Art. 28.

*Istituzione "Fondazione Scala dei Turchi"*

1. La Regione - Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, al fine di salvaguardare, preservare, gestire e rendere fruibile il patrimonio naturale della Scala dei Turchi di Realmonte, partecipa alla costituzione della "Fondazione Scala dei Turchi", secondo i principi e le procedure previste dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione.

2. La "Fondazione Scala dei Turchi" ha la propria sede presso il comune di Realmonte (AG) ed è presieduta dal sindaco pro tempore. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, entro sessanta giorni, sono designati i componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza, tenuto conto delle finalità della fondazione.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 194 migliaia di euro quale contributo della Regione al fondo di gestione della fondazione.

## Art. 29.

*Iniziative di valorizzazione dei siti turistici*

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività dell'Ente parco fluviale dell'Alcantara, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzata la spesa di 97 migliaia di euro per la realizzazione di interventi di manutenzione, valorizzazione, ripristino e fruizione di percorsi turistici, per la realizzazione di manifestazioni di

promozione turistica o per la partecipazione ad eventi di internazionalizzazione del territorio (Missione 7, Programma 1).

Art. 30.

*Intervento di riduzione rischio di erosione*

1. Al fine di ridurre il rischio di erosione l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato a concedere al comune di Licata (AG) un contributo straordinario di euro 242.500,00 per la sistemazione della sede stradale lungo il litorale est del fiume Salso.

Art. 31.

*Interventi direttamente promossi in materia ambientale*

1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, nei limiti di 97 migliaia di euro, a concedere contributi ad enti pubblici e privati per iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

Art. 32.

*Contributi straordinari per riqualificazione area artigianale, promozione eventi fieristici e per la tutela dei consumatori*

1. L'Assessorato regionale delle attività produttive, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 679 migliaia di euro.

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Maletto (CT), 485 migliaia di euro, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area artigianale e commerciale;

b) all'associazione di imprese Expo Mediterraneo, 97 migliaia di euro, per la promozione e la valorizzazione degli eventi fieristici in Sicilia;

c) al Codacons Sicilia - APS, 97 migliaia di euro, per il potenziamento delle finalità istituzionali.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle attività produttive, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 33.

*Contributi straordinari per reti idriche comunali, messa in servizio serbatoio e gestione discarica dismessa*

1. L'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, per l'esercizio finanziario 2024, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di euro 1.096.100,00 e, per l'esercizio finanziario 2025, di 180 migliaia di euro.

COPIA  
NO

2. Le somme di cui al comma 1 sono attribuite quali contributi straordinari ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

a) al comune di Oliveri (ME), 97 migliaia di euro, finalizzato alla sistemazione della rete idrica comunale;

b) al comune di Belpasso (CT), euro 727.500,00, per la realizzazione del progetto “Lavori per il completamento e messa in servizio del serbatoio Giulio Cesare”;

c) al comune di Mazzarrà Sant’Andrea (ME), per l’esercizio finanziario 2024, euro 174.600,00 e, per l’esercizio finanziario 2025, 180 migliaia di euro, per far fronte alle spese derivanti dalla gestione della discarica dismessa;

d) al comune di Capo d’Orlando (ME), 97 migliaia di euro, per la realizzazione di interventi sulla condotta idrica e per l’acquisto di un’autocisterna urbana.

3. Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

#### Art. 34.

##### *Promozione campagne di comunicazione*

1. Per iniziative direttamente promosse dall’Assessore regionale per l’energia e i servizi di pubblica utilità volte a promuovere campagne di comunicazione e diffusione delle attività di istituto è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2024, la spesa di 194 migliaia di euro.

#### Art. 35.

##### *Benefici in favore dei testimoni di giustizia*

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22 e successive modificazioni, è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2024, la spesa di 97 migliaia di euro e, per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026, la spesa di 100 migliaia di euro.

#### Art. 36.

##### *Contributi straordinari per danni causati dagli incendi*

1. L’Assessorato regionale dell’economia, per l’esercizio finanziario 2024, al fine di fronteggiare i danni causati dagli incendi che hanno colpito la Sicilia nell’estate 2023, è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di 2.910 migliaia di euro.

2. Con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione tramite l’IRFIS FinSicilia S.p.A.

COPIA TR  
NON VA

## Art. 37.

*Intervento di videocontrollo urbano*

1. L'Assessorato regionale dell'economia - Autorità regionale per l'innovazione tecnologica (ARIT) è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, a concedere un contributo di euro 145.500,00 al comune di Ramacca per la realizzazione del progetto di videocontrollo urbano.

## Art. 38.

*Modifica dell'ordinamento della Presidenza della Regione Siciliana*

1. Nell'ambito della Presidenza della Regione è istituito il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali.

2. La tabella "A" di cui alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, è così modificata: dopo le parole "Dipartimento regionale Autorità di bacino" sono aggiunte le parole "Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali".

3. All'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modificazioni dopo le parole "Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali" sono aggiunte le parole "Rappresentanza e cerimoniale".

4. All'articolo 16, comma 2, della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni, dopo le parole "la Segreteria generale" sono aggiunte le parole "il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali".

5. È soppresso l'Ufficio di rappresentanza e del cerimoniale di cui all'articolo 58 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modificazioni.

6. All'organizzazione conseguente alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modificazioni.

## Art. 39.

*Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6.*

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6 come modificato con la legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "delle organizzazioni rappresentative legittimate garantendo all'interno della coppia l'equilibrio di genere" sono sostituite dalle parole "delle organizzazioni maggiormente rappresentative legittimate garantendo all'interno del consiglio di amministrazione nel suo complesso la rappresentanza di genere".

## Art. 40.

*Concessione per l'uso di spazi e la riproduzione dei beni culturali in consegna ad istituti e luoghi della cultura della Regione*

1. Il decreto del Ministro della cultura 11 aprile 2023, n. 161 "Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e ai luoghi della cultura statali" ed il relativo allegato trovano applicazione negli istituti e nei luoghi della cultura della Regione siciliana, con le specificazioni di cui al comma 2.

2. Nei casi di concessione ad uso individuale, di cui alla sezione B1 dell'allegato al decreto del Ministro della cultura n. 161/2023, nell'ipotesi in cui l'occupazione degli spazi non avvenga per l'intera giornata, è possibile sostituire la tariffa giornaliera con una tariffa per monte ore, determinata dividendo la tariffa prevista per l'uso giornaliero per il numero complessivo delle ore in un giorno (24) e moltiplicando il valore ottenuto per il numero di ore di effettivo utilizzo dello spazio indicato nella richiesta avanzata dall'interessato.

Art. 41.

*Indennità degli amministratori locali*

1. All'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "del maggior onere" sono sostituite dalle parole "dell'onere" e le parole "e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole "e successive modifiche e integrazioni".

2. Al comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Avuto riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni".

3. Per la determinazione delle indennità di funzione dei presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e Messina cui sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a disposizioni statutarie o regolamentari, si applica la misura percentuale prevista dall'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, calcolata sull'indennità spettante agli assessori dei rispettivi comuni come rideterminata in base all'articolo 13, comma 51, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni. In caso di mancata delega di funzioni amministrative decentrate la misura percentuale da applicare è quella prevista dall'articolo 19, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni, da riconoscere anche per la maggiorazione delle indennità dei presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di Palermo, Catania e Messina derivante dal presente comma, gli incrementi stessi possono essere applicati in misura inferiore ma, in ogni caso, almeno pari al contributo spettante.

4. Per la determinazione della misura del gettone di presenza dei consiglieri di circoscrizione dei comuni di Palermo, Catania e Messina si applica la percentuale prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno n. 119/2000 considerando gli eventuali incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 38 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.

Art. 42.

*Disposizioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici  
del Servizio Sanitario Regionale*

1. Ai medici in servizio nei presidi ospedalieri delle Aziende sanitarie provinciali che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline e con esclusione di quelli ricadenti nelle città metropolitane, può essere attribui-

COPIA  
NO

to un incentivo straordinario fino a diciottomila euro lordi annui, al fine di garantire la funzionalità dei medesimi presidi.

2. Per la medesima finalità l'incentivo di cui al comma 1 può essere attribuito, altresì, al personale medico di nuova assunzione, allo scopo di far fronte alle gravi carenze di organico e di ridurre il ricorso alla esternalizzazione delle funzioni.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute, da adottarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno sulla base dei dati rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, sono determinati i criteri per l'attribuzione del suddetto incentivo e per la sua graduazione, con il seguente ordine di priorità:

a) unità operative di pronto soccorso nell'ambito della emergenza/urgenza;

b) presidi ospedalieri di zona disagiata di cui al punto 9.2.2 dell'allegato al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70;

c) presidi che presentano maggiori carenze di organico in relazione alle singole discipline.

4. Con il decreto di cui al comma 3 si provvede alla conseguente ripartizione dello stanziamento in favore delle aziende del servizio sanitario regionale.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per il triennio 2024-2026, la spesa annua di 10.000 migliaia di euro.

#### Art. 43.

##### *Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

“e) per “esercizi di vicinato” gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f);”;

b) alla lettera f) le parole “e fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti” sono sostituite dalle parole “e fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti”.

2. Dopo l'articolo 9 della legge regionale n. 28/1999 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

#### “Art. 9 bis.

##### *Frazionamento medie e grandi strutture di vendita esistenti*

COPIA  
NON

1. Le medie e le grandi strutture di vendita già autorizzate, come definite dalla presente legge, nei limiti della superficie e dei relativi settori merceologici, possono essere frazionate in non più di quattro esercizi commerciali, previa comunicazione al SUAP del comune territorialmente competente.

2. A seguito del frazionamento di cui al comma 1, rimane vincolata la stessa dotazione di parcheggi pertinenziali originariamente previsti nella struttura commerciale.”.

Art. 44.

*Modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24*

1. All'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, dopo il comma 9 ter sono inseriti i seguenti:

“9 quater. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS.

9 quinquies. Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministero di distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.”.

Art. 45.

*Disposizioni in materia di personale del Ciapi*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 dopo le parole “non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione” sono aggiunte le parole “in quanto il Ciapi rientra tra gli enti e le aziende del settore pubblico regionale strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, dotati di personalità giuridica, di cui alla circolare numero 23 del 7 novembre 2003, prot. 27047, all'uopo emanata dalla Regione Siciliana Assessorato Bilancio e Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Tesoro.”.

Art. 46.

*Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2*

1. All'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

COPIA  
NON



“5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all’1 gennaio 2024, le agevolazioni previste dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo nonché quelle di cui all’articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui:

a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

oppure

b) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.”.

#### Art. 47.

##### *Modifiche articolo 3 legge regionale 21 agosto 2007, n. 15*

1. All’articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15 e successive modificazioni, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

“1 ter. Gli aiuti “de minimis” di cui al comma 1, dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, operano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti “de minimis” di cui al successivo regolamento comunitario di modifica del medesimo.”.

#### Art. 48.

##### *Collegio dei Revisori dei conti della Regione*

1. All’articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole “rendiconto generale” sono aggiunte le parole “nonché svolge le funzioni di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni”;

b) al comma 15 le parole “bilancio 2025” sono sostituite dalle parole “bilancio 2027”.

#### Art. 49.

##### *Adeguamento delle rette sanitarie per i soggetti fragili*

1. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’esercizio delle funzioni rese dalle strutture riabilitative per disabili psico-fisico sensoriali, dalle comunità terapeutiche assistite, dalle residenze sanitarie assistenziali e dai centri diurni per soggetti autistici, è riconosciuto l’adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle

COPIA  
NO

medesime nella misura del 7 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale previo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2. Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'esercizio delle funzioni rese dai centri dialisi è riconosciuto l'adeguamento tariffario delle prestazioni rese dalle medesime nella misura massima del 2 per cento a valere sui fondi del servizio sanitario regionale.

3. Le modalità attuative delle disposizioni del presente articolo sono determinate con decreto interassessoriale, dell'Assessore regionale per la salute e dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 50.

##### *Facoltà assunzionali della Regione Siciliana*

1. In applicazione del punto 10 dell'Accordo in materia di finanza pubblica, sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione siciliana, le facoltà di assunzione previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14 e successive modificazioni sono determinate, rispettivamente, per il personale del comparto non dirigenziale sulla base della regola del *turn over* al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il triennio 2023-2025, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2026, e per il personale con qualifica dirigenziale sulla base della regola del *turn over* al centoventicinque per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente per il biennio 2023-2024, e al cento per cento a decorrere dall'anno 2025.

2. Le facoltà di assunzione di cui al comma 1 sono esercitate nel rispetto della dotazione organica determinata ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e in coerenza con la programmazione dei fabbisogni del personale contenuta nel Piano integrato di attività e organizzazione. Le autorizzazioni ad assumere previste da disposizioni normative nazionali, con oneri integralmente a carico di risorse extraregionali, non riducono le facoltà di assunzione di cui al comma 1.

3. All'articolo 10 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "e fino all'anno 2029" sono sostituite dalle parole "e fino all'anno 2022";

b) al comma 3 le parole "e fino al 2023" sono sostituite dalle parole "e fino all'anno 2022".

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IRAP sono valutati in euro 20.050.000,00 per l'anno 2024, in euro 30.707.814,53 per l'anno 2025 e in euro 40.228.683,62 per l'anno 2026.

COPIA  
NO

## Art. 51.

*Interventi per l'edilizia residenziale universitaria*

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2024, nel limite massimo di 13.000 migliaia di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 relativo a vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili.

## Art. 52.

*Definizione del contenzioso tra Regione Siciliana e I.N.P.S.*

1. Al fine di consentire la definizione bonaria della controversia con l'INPS in merito alle erogazioni effettuate in favore dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili, il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, a stipulare apposito accordo transattivo, previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti dell'importo massimo di euro 82.577.070,43.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2024, mediante utilizzo della parte accantonata nel risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2023 relativa ad "Altri accantonamenti".

## Art. 53.

*Ricapitalizzazione società partecipate*

1. Per l'esercizio finanziario 2024, a valere sulle disponibilità della Missione 1, Programma 3, capitolo 615609, sono destinati:

a) l'importo massimo di 4.200 migliaia di euro alla ricapitalizzazione della società Airgest, per il raggiungimento dei parametri di patrimonio netto previsti dal decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521;

b) l'importo massimo di 800 migliaia di euro alla ricapitalizzazione della società Sicilia Digitale, per l'adeguamento del capitale sociale rispetto al volume d'affari attuale.

## Art. 54.

*Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41*

1. All'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo comma le parole "non superiore a due" sono sostituite dalle parole "non superiore a tre";

b) al secondo comma le parole "un quarto" sono sostituite dalle parole "un terzo".

COPIA  
NO

## Art. 55.

*Disposizioni per la stabilizzazione degli educatori socio pedagogici*

1. Le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate ad avviare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e di cui alla lettera b) del comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni in favore dei soggetti impegnati o anche qualora non più in servizio, che abbiano maturato i requisiti per la stabilizzazione, con contratto a tempo determinato tramite procedura di selezione pubblica o con contratto flessibile, con la figura di educatore professionale socio pedagogico di cui al comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

## Art. 56.

*Comitato tecnico-scientifico dei Parchi*

1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni è inserito il seguente:

“11 bis.

*Comitato tecnico scientifico dei Parchi*

1. L'Ente Parco si avvale di un Comitato tecnico-scientifico nominato con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e composto da:

a) uno zoologo, un geologo o vulcanologo, un giurista esperto in legislazione ambientale, un pianificatore in materia paesaggistica, un agronomo/forestale, un botanico designati dai singoli consigli della facoltà, per le quali sono previsti insegnamenti riferiti alle suindicate specializzazioni, delle Università di Catania o di Messina o di Palermo, rispettivamente secondo la sede dei predetti Atenei in riferimento all'ambito territoriale nel quale rientra il Parco;

b) un esperto in materia ambientale designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 34 e successive modificazioni e maggiormente rappresentative nei territori;

c) dal dirigente dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio o suo delegato;

d) dal Soprintendente per i beni culturali ed ambientali competente per territorio o suo delegato.

2. Con il decreto di cui al comma 1 viene altresì nominato, tra i componenti del Comitato, il Presidente.

3. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

4. I componenti non devono essere titolari di interessi in conflitto con le finalità del Parco.

COPIA  
NON

5. Ai componenti spetta, per ogni seduta del Comitato, il trattamento di missione, se dovuto a norma delle vigenti disposizioni.

6. Il comma 30 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 è abrogato.”.

#### Art. 57.

##### *Disposizioni varie*

1. Per gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, il cui personale non benefici della copertura previdenziale del Fondo pensioni della Regione, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni, si applicano senza l'esclusione del personale collocato in quiescenza ai sensi dell'articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e ai sensi dell'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell'ordinamento regionale.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64 e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

“c bis) valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità, ad eccezione delle carni fresche e trasformate e delle produzioni lattiero-casearie;

c ter) certificazione, ricerca ed innovazione nelle filiere di cui alla lettera c bis).”.

3. Fatte salve le attribuzioni e le funzioni di vigilanza sulla rete stradale conferite ad altri enti dalla normativa vigente, l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), oltre ai propri compiti istituzionali statutari e di legge, previo accordo di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni con gli enti proprietari, può realizzare interventi di costruzione, completamento, miglioramento e manutenzione della rete stradale provinciale, intercomunale, comunale, rurale e di bonifica e dell'ex demanio traizerale.

4. All'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19 le parole “di opere viarie e” sono soppresse.

5. Al comma 55 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni le parole “regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013” sono sostituite dalle parole “Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023”.

6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, agli enti di cui al comma 2 del citato articolo 11 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2022, n. 143.

COPIA  
NON

7. Alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 7 le parole da "n. 46 del 20 febbraio 2013" fino a "importo" sono sostituite dalle parole "n. 563 del 28 settembre 2022 e successivi aggiornamenti nella misura" e dopo le parole "articolo 8-bis" è inserito il seguente periodo "L'importo in questione è rivalutato applicando l'indice "retribuzione contrattuale per dipendente" elaborato dall'istituto nazionale di statistica, secondo i criteri stabiliti dalla normativa interna dell'Assemblea regionale siciliana.";

b) la lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 è soppressa.

8. Dalle disposizioni di cui al comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 58.

*Disposizioni per l'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria Ss. di Troina*

1. All'articolo 89 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. All'Istituto Oasi Maria Ss. Di Troina Onlus sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, le prestazioni ed i servizi resi e rendicontati in assenza di formale contratto per l'anno 2019, rapportando l'indebito arricchimento ad un valore percentuale dell'80 per cento delle stesse prestazioni rese nell'anno precedente o parimenti in quello successivo. Il riconoscimento pari a 3.000 migliaia di euro graverà sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, suddivise per le annualità 2020, 2021 e 2022. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione.

2 ter. Per fronteggiare gli aumenti del costo del personale in relazione alle attività svolte ed in corso e al fine di consentire la prosecuzione delle attività medesime, in relazione alle somme assegnate e rendicontate per l'anno 2020 dall'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria Ss. di Troina, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che prevede oneri pari a 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514, "Fondo Regionale", il dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è autorizzato ad erogare alla medesima Associazione Oasi un'anticipazione nel limite delle somme a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2).

2 quater. L'anticipazione di cui al comma 2 ter è restituita entro il 31 dicembre 2024 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 2 (Titolo 5, Tipologia 200).

2 quinquies. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato, su richiesta dell'Istituto Oasi Maria Ss. di Troina Onlus, a concedere, di anno in anno, un'anticipazione nel limite delle somme relative

COPIA  
NO

all'annualità in corso di rendicontazione al Ministero, che dovrà essere restituita con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme anticipate.”.

Art. 59.

*Indennità di carica per i vice presidenti dei Consigli comunali*

1. All'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Al vice presidente del Consiglio comunale, eletto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di funzione in misura pari al 60 per cento di quella spettante al presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'ente.”.

Art. 60.

*Disposizioni per la definizione dei contenziosi tra ASP e RSA*

1. Al fine di comporre bonariamente i contenziosi sulle decurtazioni tariffarie le ASP sono autorizzate a restituire alle RSA le riduzioni del 5 per cento effettuate in ragione del decreto dell'Assessore regionale per la salute 24 maggio 2010, n. 1325, come modificato dal decreto dell'Assessore regionale per la salute del 25 gennaio 2013, senza nulla dovere per interessi e rivalutazioni monetarie.

Art. 61.

*Contributo per il parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica*

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è concesso un contributo straordinario di 70 migliaia di euro al parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica per il ripristino della funzionalità dell'area archeologica di Kaucana e l'eliminazione dell'attuale situazione di pericolo della privata e pubblica incolumità.

Art. 62.

*Contributo straordinario per il Comune di Monreale*

1. Per l'esercizio finanziario 2024 è concesso un contributo straordinario di 400 migliaia di euro a favore del Comune di Monreale per interventi di riqualificazione urbana e realizzazione della condotta fognaria di via Linea Ferrata.

Art. 63.

*Disposizioni in materia di personale precario*

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle finalità previste dall'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2023 del personale di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e succes-

COPIA  
NO

sive modificazioni sino al 2038, possono essere prorogati dagli enti locali utilizzatori senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2025.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dall'1 gennaio 2024.

Art. 64.

*Piano digitale per la sostituzione degli archivi cartacei*

1. Per la trasformazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e l'archiviazione del patrimonio documentale della Regione siciliana l'Autorità regionale per la innovazione tecnologica, trasferisce al dipartimento regionale delle finanze e del credito, su proposta del dirigente generale del dipartimento, le risorse per la realizzazione del piano di sostituzione degli archivi cartacei, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, secondo i criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, finalizzato alla dematerializzazione, conservazione del patrimonio documentale regionale, messa in sicurezza degli archivi e accesso da remoto in ottemperanza alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 65.

*Commissioni provinciali per l'artigianato*

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, come sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33 e dall'articolo 25 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

“2. Alla stessa separata sezione dell'albo delle imprese artigiane sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche le piccole e medie imprese, così come definite dal CIPE e dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.”.

Art. 66.

*Determinazione dei compensi degli organi degli I.A.C.P.*

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024, ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Istituti Autonomi per le Case Popolari della Regione siciliana non si applicano le riduzioni previste dal decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2023, n. 243 né la riduzione del 20 per cento prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 452 del 30 novembre 2012.

2. Gli enti di cui al comma 1 che hanno chiuso gli ultimi tre rendiconti in avanzo di amministrazione hanno la facoltà, previa deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, di fissare il compenso annuo da erogare al Presidente del consiglio di amministrazione entro il limite massimo di euro 40.000,00 e a tutti gli altri componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi entro il limite massimo di euro 25.000,00 considerato al lordo di IVA, ove dovuta, e dei contributi previdenziali a carico dei medesimi componenti degli organi.

COPIA  
NO



3. La deliberazione adottata dagli enti di cui al presente articolo decade qualora l'ente si trovi in una situazione di disavanzo rilevato dai documenti contabili approvati.

Art. 67.

*Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9*

1. All'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. La S.R.R. svolge le funzioni assegnate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente agli Enti di governo dell'Ambito.

1 ter. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la S.R.R. può fornire agli enti locali consorziati servizi strumentali alle attività amministrative, contabili e di riscossione collegate al ciclo dei rifiuti, anche al fine di garantire la piena copertura e l'equa distribuzione della tassa sui rifiuti.”.

Art. 68.

*Riapertura termini per occupazione senza titolo di alloggio popolare*

1. I soggetti che già occupavano senza titolo un alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data del 31 dicembre 2017 e che a seguito dell'invito rivolto dall'ente proprietario o gestore relativamente alla possibilità di regolamentare l'occupazione medesima non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 63 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, possono presentarla entro il termine perentorio del 31 marzo 2024.

Art. 69.

*Disposizioni per l'Unione italiana ciechi*

1. Al fine di mitigare gli effetti economici del periodo Covid e proseguire nel processo di risanamento finanziario già in atto all'Unione Italiana Ciechi per il funzionamento della Stamperia Braille, sono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i termini di presentazione del bilancio delle annualità 2021 e 2022.

Art. 70.

*Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23*

1. Alla legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 bis dell'articolo 12, introdotto dal comma 50 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, è abrogato;

b) all'articolo 14 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per il corretto funzionamento delle attività didattiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 per ogni sede operativa accreditata devono essere garantite le figure

COPIA  
NO

indispensabili all'erogazione delle attività didattiche della sede, quali il direttore di sede, un tutor, un operatore di segreteria e un operatore ausiliario, assunti a tempo indeterminato, full time nel rispetto del CCNL e CCRL di riferimento.”.

Art. 71.

*Norme in materia di strutture specialistiche accreditate al SSR*

1. Al comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 le parole “nel triennio 2020-2022” sono sostituite dalle parole “nel settennio 2020-2026”. A tal fine le strutture specialistiche accreditate provvederanno alla restituzione dell'anticipazione, senza ulteriori oneri per il fondo sanitario, in favore del SSR esclusivamente mediante prestazioni extra-budget non liquidabili, in riferimento ad ogni singola annualità del detto settennio, con copertura, stante la natura transattiva della presente norma, nel fondo rischi per contenzioso di ciascuna Azienda, ove le somme non siano già state erogate.

2. Le strutture specialistiche accreditate di cui al presente articolo che, successivamente all'entrata in vigore del comma 15 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9/2020, abbiano intrapreso azioni giudiziarie volte ad ottenere la suddetta indennità di funzione, dovranno rinunciare al contenzioso in essere, a pena di decadenza dal beneficio di cui al comma 1.

3. Al fine di sostenere il mantenimento degli standard strutturali e funzionali previsti dalla vigente normativa e garantire la compiuta erogazione dei relativi LEA, le Aziende sanitarie provinciali provvedono a riconoscere annualmente alle strutture RSA accreditate la parte fissa di spese connesse al personale dipendente e convenzionato contrattualizzato per struttura, in proporzione ai posti letto accreditati, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito del budget assegnato in sede di contrattualizzazione.

Art. 72.

*Rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte di cui al comma 6 dell'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9*

1. Al fine di ottemperare alla sentenza del TAR n. 790/2023 del 13 marzo 2023 nonché per evitare disparità nei confronti di società sportive erroneamente non inserite nei piani di riparto di cui alla legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, per le annualità 2021 e 2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 46.810,64 cui si provvede a valere sulla Missione 6, Programma 1, capitolo 473750 del bilancio regionale per l'esercizio 2024, finalizzata al rimborso degli oneri sostenuti per le trasferte degli atleti nell'anno 2021 pari ad euro 7.155,80 e nell'anno 2022 pari ad euro 39.654,84.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 73.

*Disposizioni in materia di parchi e riserve naturali*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente,

COPIA  
NO

approva lo schema tipo di regolamento dei parchi e delle riserve adeguandolo alle vigenti esigenze socio-economiche e territoriali.

2. Nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti delle istituite aree di parchi e riserve naturali di cui alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni ed alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 e successive modificazioni e dei piani utilizzazione di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 98/1981 e successive modificazioni, ai concessionari e ai titolari di licenze amministrative anche su proprietà private ricadenti nelle Zone B e pre riserva orientata si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 42 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.

3. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 98/1981, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è sostituito dal seguente:

“1. In attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 5 si provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve naturali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale. Al procedimento di istituzione del parco e/o della riserva naturale partecipano gli enti locali, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane interessati nonché i portatori di interesse qualificato. La partecipazione degli enti locali, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane interessati nonché dei portatori di interesse qualificato si realizza attraverso conferenze finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo, predisposto dal dipartimento regionale dell'ambiente, relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, sulla scorta delle proposte e delle valutazioni espresse in sede di conferenza. La proposta di parco e/o riserva naturale, elaborata a seguito della conferenza e conforme ai contenuti del documento di indirizzo, è sottoposta alle procedure di pubblicità di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.”.

4. All'articolo 27 bis della legge regionale n. 98/1981, nel testo introdotto dall'articolo 34 della legge regionale n. 14/1988, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le funzioni di direttore del parco possono essere ricoperte da dirigenti o dirigenti superiori dell'amministrazione regionale in servizio presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ovvero ricorrendo, previo esperimento di apposita procedura di selezione pubblica volta alla formazione di un elenco di idonei, a professionalità esterne all'amministrazione regionale.”.

#### Art. 74.

##### *Disposizioni in favore di dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20*

1. Il personale assunto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici, in possesso del diploma di laurea e con esperienza lavorativa maturata nell'amministrazione regionale con la qualifica di istruttore direttivo per almeno un decennio, è collocato nel livello contrattuale e qualifica corrispondenti al titolo di

COPIA  
NO

studio previsto per l'accesso dall'esterno. Ai fini economici è riconosciuta l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'amministrazione regionale.

Art. 75.

*Disposizione in materia di rapporto di lavoro con l'amministrazione forestale*

1. Ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1990 abbiano intrattenuto rapporti di lavoro a tempo determinato con l'amministrazione forestale che non hanno presentato apposita istanza, in deroga rispetto a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni, è riconosciuto il punteggio di cui al comma 2 del predetto articolo 49.

2. Al fine di dare attuazione alle previsioni del comma 1 si procede all'aggiornamento d'ufficio dei punteggi dei singoli lavoratori e delle relative graduatorie distrettuali, con inserimento prioritario nel contingente in presenza di vacanza di organico e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

3. A decorrere dall'anno 2024 le disposizioni di cui al comma 90 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni trovano applicazione, ad istanza degli interessati, anche ai soggetti che abbiano svolto almeno un turno di 51 giornate lavorative ai fini previdenziali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente per la formazione delle graduatorie dei contingenti del Corpo Forestale.

Art. 76.

*Modifiche alla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20*

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;

b) svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta al perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;

c) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o soci;”.

COPIA TR  
NON VA

## Art. 77.

*Museo regionale dell'editoria e della comunicazione*

1. Al fine di diffondere la rilevanza storica e l'unicità del patrimonio culturale della Regione siciliana, il "Museo Regionale dell'Editoria e della Comunicazione", già costituito dalla Fondazione Salvatore Lauricella, con sede a Palermo, è riconosciuto quale Museo regionale ai sensi della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modificazioni.

## Art. 78.

*Interventi in favore dell'E.A.R. Teatro di Messina*

1. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, al personale di cui all'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4, attualmente in servizio presso l'E.A.R. Teatro di Messina, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza oneri a carico del bilancio regionale, le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro cui si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 per le finalità di cui all'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377317).

## Art. 79.

*Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13*

1. Al comma 56 dell'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "Le strutture non rientrano nel computo di cui al numero 4, lettera c), dell'allegato al decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 gennaio 1997."

## Art. 80.

*Disposizioni in materia di personale dell'amministrazione regionale*

1. Ferme restando le previsioni della contrattazione collettiva ed in conformità ai principi di cui agli articoli 51 e 98 della Costituzione, per il personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, i periodi di aspettativa per l'espletamento di mandato elettivo sono ad ogni effetto computati ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e di tutti gli istituti giuridici ed economici connessi alla stessa.

2. Ai fini della nomina delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82. Le disposizioni in contrasto con il presente comma sono abrogate.

## Art. 81.

*Disposizioni in favore di enti del Terzo settore*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è aggiunto il seguente:

“5 ter. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:

a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;

b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;

c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di migrazione da precedenti registri.”.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione.

#### Art. 82.

##### *Disposizioni per accelerare la riorganizzazione del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali*

1. Al fine di accelerare la definizione dell'assetto organizzativo e gestionale del servizio idrico integrato negli ambiti territoriali ottimali di Agrigento, Catania, Enna, Ragusa e Siracusa, ove non sia stato ancora definito il subentro dell'assemblea territoriale idrica al consorzio d'ambito territoriale ottimale, così assicurando l'efficace allocazione delle risorse e la realizzazione dei relativi interventi infrastrutturali, l'assemblea territoriale idrica, già titolare delle funzioni di regolazione e controllo del servizio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi già in capo al consorzio d'ambito territoriale ottimale in liquidazione.

2. All'esito dell'integrale subentro, da completarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consorzio d'ambito territoriale ottimale in liquidazione è estinto.

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

## Art. 83.

*Disposizioni in materia di commissari straordinari e commissari liquidatori degli ambiti territoriali ottimali*

1. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 trovano applicazione anche con riferimento ai commissari straordinari nominati dalla Regione negli ambiti territoriali ottimali fra i propri dipendenti successivamente alla data del 30 settembre 2013 al fine di assicurare la continuità del servizio di gestione dei rifiuti in nome e per conto dei comuni, in quanto servizio pubblico essenziale, secondo le modalità emergenziali di cui alle ordinanze emanate dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, per tutte le funzioni dai medesimi svolte durante il periodo di espletamento del mandato e ancorché cessati.

2. Ai sensi di quanto disposto dal comma 1, la Regione, per il tramite del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, assicura che i dipendenti regionali non subiscano diminuzioni patrimoniali personali, eventualmente intervenendo con iniziative a tutela degli stessi anche per le spese legali derivanti da procedimenti correlati alle funzioni svolte nella qualità di commissario straordinario e per qualunque altro onere eventualmente sostenuto o documentato. Agli oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 9, programma 4, capitolo 242533.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche per i commissari liquidatori nominati dalla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni.

## Art. 84.

*Fondo per i servizi di ingegneria e architettura per interventi negli invasi artificiali*

1. Per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 la quota regionale di cui al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro annui, è destinata all'acquisizione di servizi di ingegneria e architettura, studi ed analisi inerenti agli interventi da realizzare negli invasi artificiali in gestione al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

2. Le somme derivanti dalla riserva di cui al comma 1 confluiscono in un apposito fondo gestito dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità - Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

## Art. 85.

*Interventi per il settore agrumicolo*

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, per finalità umanitarie e di solidarietà sociale, provvede all'acquisto di agrumi prodotti in Sicilia, con particolare riferimento alle arance da trasformare in succhi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, la spesa di 7.500 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

3. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 gravano anche gli oneri relativi alle attività essenziali e funzionali alla corretta gestione delle operazioni di conferimento e trasformazione in succhi del prodotto.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

#### Art. 86.

##### *Interventi per il sostegno del settore vitivinicolo*

1. Al fine di sostenere il settore vitivinicolo, a seguito dell'emergenza epidemica da *Plasmopara viticola*, la Regione eroga contributi in favore delle aziende agricole ad integrazione di quelli previsti dall'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e successive modificazioni.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato l'impiego, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025, di parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, entro il limite massimo annuale di 12.500 migliaia di euro.

#### Art. 87.

##### *Misure finanziarie a sostegno delle imprese agricole e zootecniche*

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese agricole e zootecniche siciliane è istituito presso l'IRFIS FinSicilia S.p.A. un fondo a gestione separata con una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2024, di 5.000 migliaia di euro, destinato alla concessione di garanzie in favore di istituti di credito operanti in Sicilia che effettuino anticipazioni finanziarie in favore di imprese agricole e zootecniche aventi sede in Sicilia sui contributi loro concessi a valere sul I e II pilastro della PAC.

2. Il fondo di cui al comma 1 è costituito mediante l'impiego di parte delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni.

3. Al predetto fondo sono addebitati gli oneri per gli interessi dovuti per ogni singola operazione di anticipazione nella misura massima del 4,50 per cento.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative relative al funzionamento del predetto fondo.

COPIA  
NO



5. Le misure di cui al presente articolo sono concesse entro i limiti ed in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.

Art. 88.

*Disposizioni per il rafforzamento della struttura dell'IRFIS FinSicilia s.p.a.*

1. Al fine di favorire l'accesso dei beneficiari alle misure di agevolazione al credito previste dalla vigente disciplina per le imprese operanti in Sicilia, IRFIS-FinSicilia s.p.a. è autorizzata a procedere al reclutamento a tempo determinato per il triennio 2024-2026, a mezzo di apposita *short list*, delle professionalità occorrenti al rafforzamento della propria struttura operativa, in possesso di idonee competenze per la valutazione delle istanze di accesso alle misure.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato l'impiego delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, entro il limite di 1.000 migliaia di euro.

Art. 89.

*Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20*

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

“f bis) sostiene le iniziative promosse nell'ambito della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo siglata a Palermo il 19 marzo 2022.”.

Art. 90.

*Disposizione in materia di scuole paritarie*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 le parole “, nel rispetto delle convenzioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 bis del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni,” sono soppresse.

Art. 91.

*Interventi in favore degli oratori*

1. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, partecipazione e concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile in armonia con la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni e ai sensi della legge 1 agosto 2003, n. 206, riconosce il ruolo educativo, formativo, aggregativo e sociale svolto, nella comunità locale, attraverso le attività di oratorio o similari.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dall'ente parrocchia, dagli altri enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, dalle associazioni nazionali cattoliche degli oratori nonché dagli enti appartenenti ad altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate a perseguire, in stretto rapporto con le famiglie, la promozione,

COPIA  
NON

l'integrazione, l'interculturalità, lo sviluppo e la crescita armonica dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani ed a prevenire, eliminare o ridurre situazioni di bisogno e di esclusione individuale e familiare.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo, la Regione sottoscrive appositi protocolli d'intesa con la Conferenza episcopale siciliana (CESI) in rappresentanza degli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle associazioni cattoliche nazionali degli oratori presenti in Sicilia e con i rappresentanti regionali degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione che svolgono attività nel territorio regionale.

4. In attuazione degli indirizzi contenuti nei protocolli d'intesa stipulati ai sensi del comma 3, la Regione può assegnare contributi ai soggetti indicati al comma 2 che a tal fine presentano progetti volti alla formazione dei giovani e alla realizzazione di attività di natura sociale, culturale e sportiva.

5. La Regione, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario regionale possono concedere in comodato, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, ai soggetti che hanno stipulato i protocolli d'intesa di cui al comma 3, beni mobili ed immobili senza oneri a carico della finanza pubblica.

6. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana apposito decreto per la disciplina delle modalità di attuazione, la definizione dei criteri per la concessione dei contributi e la relativa rendicontazione favorendo prioritariamente le attività svolte dagli oratori presenti nelle realtà più disagiate.

#### Art. 92.

##### *Abrogazione di norme*

1. L'articolo 1 della legge regionale 9 luglio 2004, n. 12 è abrogato.
2. Il comma 18 dell'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 è abrogato.

#### Art. 93.

##### *Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2022, n. 5*

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2022, n. 5 dopo le parole "gli enti locali della Regione" sono aggiunte le parole "e le aziende facenti capo a società o altri organismi a prevalente partecipazione dell'ente locale da cui dipendono".

#### Art. 94.

##### *Conservazione dei gameti femminili donati*

1. Al fine di promuovere la cultura della donazione, con particolare riguardo ai gameti femminili prelevati, sottoposti al congelamento e conservati in alternativa

COPIA  
NO

alla distruzione, la Banca del cordone ombelicale di Sciacca è individuata come struttura per la conservazione dei gameti femminili donati.

Art. 95.

*Comuni turistici in Sicilia*

1. Sono considerati comuni turistici, per le finalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni, tutti i comuni della Sicilia.

Art. 96.

*Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45*

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni le parole "dei benefici effettivamente conseguiti" vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile.

Art. 97.

*Modifiche alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65*

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis.

*Tutela dell'Apis mellifera sicula*

1. La Regione tutela l'Apis mellifera sicula diffusa nel territorio regionale attraverso interventi volti ad assicurare la conservazione di questa sottospecie autoctona e finalizzate al miglioramento genetico, alla successiva diffusione del materiale selezionato e a ridurre i fenomeni di erosione genetica derivanti dall'ibridazione.

2. Gli apicoltori che producono e commercializzano materiale apistico vivo della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine, possono richiedere l'istituzione di zone di conservazione dell'ampiezza massima di 10 km di raggio attorno ai propri apiari destinati all'allevamento, riproduzione e fecondazione del materiale selezionato.

3. Su richiesta motivata di uno o più allevatori di api regine della sottospecie Apis mellifera sicula, iscritti all'albo nazionale degli allevatori di api italiane o ad altra associazione di allevatori di api regine, delle associazioni ed organizzazioni degli apicoltori e produttori apistici o di un istituto di ricerca coinvolti in progetti di selezione e miglioramento genetico della sottospecie autoctona, possono essere costituite idonee zone di rispetto per la realizzazione e il funzionamento di stazioni collettive di fecondazione, secondo i requisiti stabiliti dal disciplinare dell'albo nazionale degli allevatori di api italiane e sentito il parere della commissione tecnica centrale dell'albo stesso. In tali zone non è consentito allevare api diverse dalla sottospecie sicula.

COPIA  
NO

4. Con delibera della Giunta regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sono stabiliti i requisiti che si debbono possedere per poter richiedere l'istituzione di zone di conservazione e di rispetto previste ai commi 2 e 3, i criteri e le modalità per l'applicazione ed il controllo delle disposizioni previste ai commi 1, 2 e 3.

5. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, nell'ambito dei bandi destinati al sostegno del comparto apistico siciliano, destina una specifica riserva finanziaria aggiuntiva per gli allevatori dell'Apis mellifera sicula.”.

Art. 98.

*Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20*

1. Al comma 4 dell'articolo 24 ter della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni dopo le parole “l'utilizzo del parco” sono aggiunte le parole “a titolo gratuito”.

2. All'articolo 24 ter della legge regionale n. 20/2000, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Qualora un bene immobile di competenza del parco venga dato in concessione a privati per attività aventi scopo di lucro è riconosciuto per ogni singola concessione al comune nel cui territorio ricade il bene immobile concesso il 50 per cento dell'importo sostenuto dal concessionario a titolo di canone concessorio al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per garantire il servizio di viabilità, il decoro urbano, i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi incluse le prestazioni effettuate in plus orario dal personale comunale con qualifica non dirigenziale necessari allo svolgimento delle attività oggetto di concessione nonché per sostenere attività di promozione turistica effettuate anche mediante enti strumentali del comune.

4 ter. Il parco archeologico per rilasciare la concessione dovrà preventivamente riscuotere anche la quota di competenza del comune e trasferirla allo stesso entro trenta giorni dal relativo accredito.”.

Art. 99.

*Disposizione in materia di trasporto pubblico nei comuni turistici*

1. Le singole tratte afferenti ai servizi di trasporto pubblico locale urbano affidati da parte dei comuni turistici, così come classificati ai sensi del decreto dell'Assessore regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo 2 marzo 2023, n. 188 e successive modificazioni, possono essere prolungate nei comuni limitrofi con autorizzazione al carico e scarico passeggeri da e per i medesimi comuni turistici che si assumono gli eventuali maggiori oneri.

COPIA TRATTA  
NON VALIDA

## Art. 100.

*Disposizione in materia di trasporti a favore dei residenti delle Isole minori*

1. All'articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole “800 migliaia di euro” sono sostituite con le parole “400 migliaia di euro” e le parole “del biglietto dalla Sicilia” sono sostituite dalle parole “del biglietto dalla Sicilia/Isole minori”;

b) al comma 4 dopo le parole “Alicudi, Filicudi” sono aggiunte le parole “Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano” e le parole “l'esercizio finanziario 2023” sono sostituite dalle parole “gli esercizi finanziari 2024 e 2025”.

## Art. 101.

*Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici*

1. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, è sostituito dal seguente:

“3. I termini di validità delle graduatorie approvate nel biennio 2022-2023 per il reclutamento di personale regionale a tempo indeterminato del comparto non dirigenziale relative ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale sono prorogati al 31 dicembre 2025.”.

## Art. 102.

*Legge regionale 21 novembre 2023, n. 25. Modifiche di termini.*

1. All'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data”.

2. Al comma 13 dell'articolo 26 della legge regionale n. 25/2023 è aggiunto il seguente periodo “Le iniziative potranno essere realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data.”

## Art. 103.

*Trasferimento al comune di Messina dell'immobile denominato “Casa del portuale”*

1. La proprietà del compendio immobiliare sito in Messina denominato “Casa del portuale” è trasferita al comune di Messina affinché esso sia inserito nel progetto di rigenerazione urbana dell'area denominato I-Hub dello Stretto.

## Art. 104.

*Istituzione del centro di riferimento per la sindrome di Rett presso il Policlinico di Messina*

1. Con decreto dell'Assessore regionale per la Salute, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso l'Unità Operativa Complessa di neuropsichiatria infantile del Policlinico “G. Martino” di Messina il centro di riferimento regionale per la sindrome di Rett.

## Art. 105.

*Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2009 n. 5*

1. All'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Le strutture riabilitative di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in presenza di esperienza pluriennale attraverso cui hanno maturato adeguati requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, possono essere autorizzate e accreditate per l'esercizio delle cure domiciliari di base e di I, II e III livello, anche al di fuori dei limiti previsti dal decreto assessoriale 3 settembre 2021, n. 876 e dal decreto assessoriale 17 dicembre 2021, n. 1383.”.

## Art. 106.

*Norme in favore degli enti di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

1. L'esenzione di cui al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 2 si applica anche agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

## Art. 107.

*Accordo di programma interventi di recupero urbano PRU di cui all'articolo 11 della legge 4 dicembre 1993, n. 493. Sospensione dei termini*

1. I termini relativi all'avvio dei lavori previsti dal decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2021, n. 501 si intendono sospesi nelle more della conclusione dell'iter di revisione e aggiornamento del relativo Accordo di programma e dell'emanazione di un nuovo decreto del Presidente della Regione.

## Art. 108.

*Istituzione delle palestre della salute e delle palestre sicure*

1. La Regione istituisce le “Palestre della Salute” e le “Palestre Sicure” al fine di promuovere l'esercizio fisico, strutturato e adattato, come strumento di prevenzione e terapia in persone affette da patologie croniche non trasmissibili (MCNT), in condizioni cliniche stabili. L'esercizio fisico, sotto il controllo di un chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, viene svolto nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

2. L'Assessore regionale per la salute, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, per lo sport e per lo spettacolo, con decreto, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina il procedimento e i requisiti necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e palestra sicura, anche prevedendo un apposito elenco.

3. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è obbligatoria la figura del responsabile tecnico, che può essere ricoperto esclusivamente dal chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate (AMPA), in possesso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM-67), comma 3

COPIA  
NON

dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dall'articolo 27 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163.

Art. 109.

*Piano regolatore dei porti. Delega ai Comuni*

1. I comuni che antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge hanno richiesto la concessione della delega ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 sono autorizzati a procedere in conseguenza dell'avvenuto decorso di 30 giorni dalla data della richiesta all'Assessorato competente.

Art. 110.

*Modifica alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.  
Agevolazioni al credito a favore delle imprese*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "I finanziamenti agevolati concessi per investimenti, ai sensi del presente comma, possono essere assistiti da contribuzione a fondo perduto."

Art. 111.

*Incentivi per l'acquisto di auto elettriche*

1. Al comma 1 dell'articolo 87 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "per la rottamazione di veicoli usati di classe da euro 0 a euro 3" sono soppresse.

Art. 112.

*Sportello Unico per la Disabilità e Portale web per la disabilità*

1. La Regione, in collaborazione con gli uffici locali territoriali, istituisce lo Sportello unico per la disabilità (SUD) avente il compito di assicurare un servizio di informazione e orientamento in relazione ai servizi erogati dalla Regione e dagli altri enti territoriali nonché quello di provvedere al disbrigo di pratiche amministrativo-burocratiche in favore dei soggetti con disabilità e dei loro familiari.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì istituito un apposito portale *web*.

3. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede con decreto dell'Assessore competente, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 113.

*Termine per la riorganizzazione della rete delle strutture accreditate  
per la diagnostica di laboratorio*

1. Il termine per il completamento dei processi di riorganizzazione della rete delle strutture private accreditate eroganti prestazioni di diagnostica di laboratorio, al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni annue di cui al decreto dell'Assessore regionale per la salute n. 661/2023, è prorogato al 31 dicembre 2024.

COPIA  
NO

## Art. 114.

*Disposizione in favore del volontariato di protezione civile*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14 è aggiunto il seguente:

“5 bis. I predetti contributi verranno riconosciuti in maniera diretta alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al presente articolo. Le concrete modalità di corresponsione saranno disciplinate previa modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2001, n. 12 da attuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.

## Art. 115.

*Disposizioni sul personale delle scuole materne regionali*

1. All' articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è soppresso;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico, economico e di carriera sono di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche ai correlati capitoli di spesa 372004 - 372005 - 372006 - 373002. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza del Fondo Pensioni Sicilia.”.

2. L'articolo 15 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 15 è soppresso.

## Art. 116.

*Disposizioni sul personale non docente delle scuole regionali*

1. L'articolo 14 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

## “Art. 14.

*Graduatoria permanente di personale non insegnante*

1. Per la copertura di posti di coordinatori amministrativi, collaboratori amministrativi e collaboratori tecnici si procede per il 50 per cento mediante concorso e per il 50 per cento mediante utilizzazione di una graduatoria permanente, da aggiornare annualmente con eventuali nuovi titoli, nella quale è incluso, a domanda, il personale non docente di ruolo da almeno 12 mesi ed appartenente alla qualifica immediatamente inferiore, in possesso del titolo di studio prescritto per la nomina in ruolo nella qualifica superiore a quella in atto rivestita. A tal fine la frazione di unità inferiore al 51 per cento non determina posto da assegnare per pubblico concorso.”.

COPIA  
NON



## Art. 117.

*Istituzione del "Cancer Center" presso l'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione "Garibaldi" di Catania*

1. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 è aggiunto il seguente:

*"Art. 13 bis.**Istituzione del "Cancer Center" presso l'ARNAS "Garibaldi" di Catania*

1. È istituito il dipartimento oncologico multidisciplinare "Cancer Center" presso l'ARNAS Garibaldi di Catania ai fini dell'implementazione all'interno del sistema sanitario regionale dell'erogazione dei trattamenti sanitari multidisciplinari connessi alle patologie oncologiche.

2. Il "Cancer Center" regionale è un centro a valenza regionale, munito di un proprio statuto e di un regolamento di funzionamento, il quale a seguito dell'entrata in vigore della presente legge sia in possesso degli standard organizzativi, tecnologici e strumentali per erogare prestazioni sanitarie altamente specialistiche e dedicate in campo oncologico svolgendo un'attività di raccordo funzionale multidisciplinare.

3. Ai fini della regolamentazione del "Cancer Center" e delle relative modifiche all'atto aziendale e alla dotazione organica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale della Salute e l'ARNAS Garibaldi di Catania adotteranno gli atti amministrativi consequenziali.”.

## Art. 118.

*Disposizione in materia di tutela delle donne vittima di violenza*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 si applicano sia alle donne vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso di cui all'articolo 583 quinquies del codice penale che ai figli delle vittime di femminicidio.

## Art. 119.

*Modifiche alla legge regionale 26 agosto 1992, n. 7*

1. L'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 è sostituito dal seguente:

*"Art. 17.**Relazione sullo stato di attuazione del programma*

1. Ogni anno, a decorrere dalla data di insediamento, il sindaco presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti. L'inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione dell'1 per cento per ogni mese di ritardo dei trasferimenti relativi all'anno successivo assegnati in sede di riparto del Fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni nonché, parimenti, una

COPIA  
NO

riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente.

2. Il consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni. In caso di inadempienza protratta per oltre 60 giorni di quanto disposto dal presente comma l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica nomina, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, un commissario ad acta con poteri sostitutivi che entro 15 giorni provvede a convocare il consiglio comunale e assicura l'adempimento di quanto disposto dal presente comma. Per ogni mese di ritardo la cui causa sia da imputare ai consiglieri comunali del comune inadempiente è determinata una riduzione del 10 per cento dell'importo dei gettoni di presenza corrisposti ai consiglieri comunali.

3. Il sindaco partecipa alla seduta del consiglio comunale dedicata alla valutazione della relazione di cui al presente articolo. L'inadempienza di quanto disposto dal presente comma determina una riduzione del 10 per cento per ogni mese di ritardo dell'indennità di funzione del sindaco così come determinata dalla normativa vigente.

4. Transitoriamente ed in sede di prima applicazione i comuni entro 60 giorni adempiono a quanto disposto dai precedenti commi. Decorso tale termine si applica quanto previsto dal presente articolo.”.

Art. 120.

*Modifiche alla legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17*

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, sono aggiunte alla fine le parole ", e pertanto, non scaturendo maggiori oneri, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 64.”.

Art. 121.

*Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2. Proroga di termini*

1. Il contributo per l'esercizio finanziario 2023 di cui all'articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, così come incrementato dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, compresi gli interventi di cui al capitolo 377715, deve intendersi quale contributo straordinario e può essere rendicontato entro il 30 giugno 2024.

Art. 122.

*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23  
e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12*

1. Il comma 11 dell'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, è sostituito dal seguente:

"11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel rispetto dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo,

COPIA  
NON

con le seguenti integrazioni: "la verifica dei progetti di importo lettera c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante, può essere effettuata anche dal Responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo."

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotto dal comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023, sono sostituiti dal seguente:

"1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenuta la qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla progettazione e all'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89."

3. L'articolo 3 della legge regionale n. 12/2023 è sostituito dal seguente:

"Art. 3.

*Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture*

1. Dopo l'articolo 10 bis della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 è aggiunto il seguente:

"Art. 10 ter.

*Requisiti di ordine speciale per gli affidamenti di servizi e forniture*

1. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, i requisiti economico-finanziari di cui al comma 11 dell'articolo 100 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 possono essere dimostrati dagli operatori economici anche tramite una copertura assicurativa con massimali pari al dieci per cento dell'importo delle opere mentre i requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui allo stesso comma 11, possono essere dimostrati con l'avvenuta esecuzione, nei migliori tre degli ultimi dieci anni precedenti la pubblicazione del bando, di contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati."

4. L'articolo 7 della legge regionale n. 12/2023 è abrogato.

5. Al punto 3 del comma 9 dell'articolo 1 legge regionale n. 12/2023 dopo le parole "committenza regionale dei contratti pubblici" e prima delle parole "è così articolata" sono inserite le parole "ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualità di centri di costo della Stazione Appaltante Regione siciliana".

COPIA  
NO

6. Il termine previsto dall'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 è prorogato fino alla nomina delle nuove commissioni e comunque non oltre il 30 aprile 2024.

7. Per il funzionamento della Commissione Regionale Lavori Pubblici di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023, è autorizzata la spesa annuale di 60 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulla Missione 8, Programma 2, Capitolo 272523. Le modalità di liquidazione delle spese generali e dei compensi ai componenti ed ai consulenti per il funzionamento della commissione sono determinate con il decreto dell'Assessore regionale delle infrastrutture e della mobilità di cui al comma 9 dell'articolo 5 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale n. 12/2023.

#### Art. 123.

##### *Misure di sostegno per i lavoratori dei cantieri di servizio*

1. Al fine di consentire la rivalutazione dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, la stessa è rideterminata nella misura base di 350,00 euro mensili.

2. Il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato ad avviare i cantieri di servizio nei comuni interessati entro il 15 gennaio di ogni anno.

3. Al fine di erogare con regolarità mensile le indennità spettanti ai lavoratori di cui al comma 2, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a concedere, entro il 28 febbraio di ogni anno, il 30 per cento delle somme spettanti a ciascun ente locale interessato dai cantieri di servizio a titolo di anticipazione sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2024-2026, trovano copertura nell'ambito delle disponibilità della Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.

#### Art. 124.

##### *Incarichi dirigenziali negli uffici di diretta collaborazione*

1. Gli incarichi dirigenziali di cui al decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29 possono essere conferiti ai funzionari direttivi dell'amministrazione regionale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa collocazione in aspettativa. In tal caso il relativo trattamento economico è determinato sulla base dell'anzianità di servizio posseduta nella qualifica di appartenenza. Tali incarichi non sono computabili tra quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

2. Gli incarichi di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, conferiti ai dirigenti in quiescenza dell'amministrazione regionale per le finalità di cui

COPIA  
NO

al comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione n. 29/2018, non sono computabili tra quelli conferiti a soggetti esterni all'amministrazione.

Art. 125.

*Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3*

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3 dopo la parola "accoglienza" sono aggiunte le parole "nonché per il sostegno agli orfani di crimini domestici".

Art. 126.

*Disposizioni in favore degli operai forestali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16*

1. Al comma 12 dell'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 e successive modificazioni dopo le parole "di cui al comma 2" sono aggiunte le parole "nonché di quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 16/1996".

Art. 127.

*Proroga di termini di cui alla delibera della Giunta regionale n. 112/2021*

1. Il termine ultimo per la rendicontazione degli interventi di cui alla delibera della Giunta regionale n. 112/2021 è da intendersi al 28 marzo 2024.

Art. 128.

*Disposizioni in materia di impianti per lo smaltimento dei rifiuti speciali*

1. In considerazione delle particolari caratteristiche territoriali, nel comune di Villafranca Tirrena gli impianti e le discariche per lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non possono essere realizzati ad una distanza inferiore a un chilometro dagli istituti scolastici e dalle scuole dell'infanzia.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione ai procedimenti *in itinere* alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 129.

*Disposizioni in favore del personale medico-veterinario*

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali (AA.SS.PP.) e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono ad implementare in modo strutturale l'incarico orario del personale medico-veterinario che agisce in regime di convenzione a tempo indeterminato ai sensi dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica Ambulatoriale (ACN), per non meno di 30 ore settimanali suddivise in cinque giorni lavorativi, per comprovate esigenze di lotta alle malattie infettive, capillare controllo alimentare nonché per le attività di lotta al randagismo.

2. Per l'attuazione di quanto stabilito al comma 1 si provvede a valere sulla quota capitaria del Fondo Sanitario Regionale annualmente assegnato alle AA.SS.PP. e sugli stanziamenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia.

COPIA  
NON

## Art. 130.

*Contributo in favore dell'Automobile Club di Trapani*

1. Nell'ambito delle attività di promozione del territorio e delle attività sportive, l'Assessorato regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, nell'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 100 migliaia di euro in favore dell'Automobile Club di Trapani per l'organizzazione delle manifestazioni di alta rilevanza turistica e sportiva denominate "1° Rally Valle del Belice – 1° trofeo della legalità - coppa Nocellara del Belice" e "66° Monte Erice campionato italiano assoluto – 9° campionato italiano velocità auto storiche".

## Art. 131.

*Contributo in favore della Confraternita di Misericordia di Partanna*

1. Al fine di garantire adeguati standard di protezione civile oltre le attività di carattere sociale è concesso, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo pari a 50 migliaia di euro alla Confraternita di Misericordia di Partanna (TP) per l'acquisto di un'ambulanza di rianimazione.

## Art. 132.

*Contributo straordinario in favore del Comune di Petralia Sottana*

1. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 70 migliaia di euro in favore del comune di Petralia Sottana (PA) per la realizzazione della pavimentazione sportiva della palestra comunale e di una parete da arrampicata sportiva.

## Art. 133.

*Misure per prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni*

1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024.

## Art. 134.

*Contributo in favore della fondazione Borgese di Polizzi Generosa*

1. Per la valorizzazione del parco letterario dedicato a Giuseppe Antonio Borgese e per le iniziative legate alla diffusione della sua figura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo di 100 migliaia di euro alla fondazione "G. A. Borgese" con sede a Polizzi Generosa (PA).

## Art. 135.

*Contributo in favore dell'Associazione Accademia Piazza d'Arte di Carini*

1. È concesso un contributo di 160 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 all'associazione artistico-socio-culturale Accademia Piazza d'Arte di Carini (PA) per la realizzazione del "Festival della bellezza e delle tradizioni locali" da

COPIA  
NON

realizzarsi nei comuni di Capaci, Carini, Valledolmo, Mezzojuso e Belmonte Mezzagno attraverso la collaborazione di enti e associazioni locali.

Art. 136.

*Contributo straordinario in favore dell'Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili*

1. All'Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili (O.N.M.i.c.), con sede legale in Via Francesco Crispi n. 286 Palermo, per l'adeguamento dell'immobile sito in Palermo, via Re Federico 19/A-19/B, ad essa assegnato ai sensi della lettera c bis) del comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per il perseguimento delle finalità statutarie, è riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2024, un contributo straordinario di 30 migliaia di euro.

Art. 137.

*Contributo straordinario in favore Fon.Ca.Ne.Sa.*

1. Alla Fondazione Catanese per lo Studio e la Cura delle Malattie Neoplastiche del Sangue è riconosciuto un contributo straordinario di 30 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 per le attività proprie previste dallo Statuto.

Art. 138.

*Personale degli enti del servizio sanitario regionale*

1. Al fine di garantire il funzionamento delle case della comunità e degli ospedali di comunità, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i limiti di spesa destinati al personale degli enti del servizio sanitario regionale sono arricchiti annualmente con un aumento del 15 per cento.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le piante organiche sono ampliate in conformità alla direttiva attuativa, prot. Servizio 1/n. 24514, dell'Assessorato regionale della salute - dipartimento per la pianificazione strategica e tenuto conto delle seguenti disposizioni: articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni; articolo 4, comma 9 septiesdecies, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; articolo 13, comma 1 bis, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

Art. 139.

*Disposizioni finanziarie*

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla presente legge, di cui all'annessa tabella "B" dell'articolo 140, quantificati in euro 102.201.180,00 per l'esercizio finanziario 2024, in euro 48.487.814,53 per l'esercizio finanziario 2025 e in euro 57.828.683,62 per l'esercizio finanziario 2026, al netto degli oneri di cui agli articoli 51, 52, 58 e 100 che trovano copertura finanziaria nell'ambito delle medesime disposizioni, si provvede come di seguito specificato:

a) per l'esercizio finanziario 2024:

1) quanto ad euro 3.000.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218;

COPIA  
NO

2) quanto ad euro 7.000.000,00 con le somme vincolate nel risultato di amministrazione presunto 2023 dei vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili da destinare a spese in conto capitale per la copertura di quota parte degli oneri derivanti dall'articolo 20, tabella I;

3) quanto ad euro 7.000.000,00 mediante utilizzo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 613950;

4) quanto ad euro 85.201.180,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, Tabella A, della legge regionale 16 gennaio 2024, n.1 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

b) per l'esercizio finanziario 2025:

1) quanto ad euro 3.000.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218;

2) quanto ad euro 3.875.583,77 mediante utilizzo delle disponibilità della Missione 1, Programma 4, capitolo 219205;

3) quanto ad euro 41.612.230,76 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, Tabella A, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704);

c) per l'esercizio finanziario 2026:

1) quanto ad euro 3.000.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218;

2) quanto ad euro 54.828.683,62 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 1, Tabella A, della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

#### Art. 140.

##### *Variazioni al bilancio della Regione*

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabelle "A" e "B" comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

#### Art. 141.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

COPIA  
NON  
VALIDA



## NOTE

**Avvertenza:**

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

**Nota all'art. 2, comma 1:**

L'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, recante "Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni statali e delle istituzioni scolastiche regionali.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Revisori dei conti.

1. Il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale di ciascuna istituzione scolastica autonoma è affidato ad un collegio di revisori dei conti nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e composto da:

- a) un rappresentante designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, con funzioni di presidente;
- b) un rappresentante designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- c) un rappresentante designato dall'ente locale obbligato (Provincia o Comune).

2. Il presidente ed i componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i dipendenti in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni cui compete la designazione, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni o di cui all'articolo 57 del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso in cui l'organo competente alla designazione accerti che nel proprio organico manchino o siano insufficienti i funzionari in possesso dei suddetti requisiti, procede alla designazione di un revisore estraneo all'Amministrazione, purché iscritto nell'apposito registro, privilegiando i dipendenti del Ministero del tesoro. Alle nomine del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti nelle istituzioni scolastiche statali e regionali non si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, nonché l'articolo 67 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e l'articolo 49, comma 26, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6. Ad uno stesso collegio può essere affidato il riscontro di più istituti, anche di diverso ordine e grado, aventi sede in un medesimo ambito territoriale. L'assegnazione è operata dall'Assessorato competente. Nel caso di mancata designazione o di mancata intesa tra gli enti locali deputati alla designazione medesima, la nomina è autonomamente disposta dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. I presidenti dei collegi dei revisori dei conti di cui agli articoli 9 e 16 della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, per le istituzioni scolastiche di particolare rilievo finanziario o per le quali sussistano specifiche ragioni di maggiore vigilanza e tutela dei principi di legalità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa possono essere nominati tra il personale di cui al D.P.R. 27 luglio 1995, n. 388, in possesso dei requisiti di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale 9 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 3 novembre 2000, concernente le procedure per la scelta dei presidenti dei collegi dei revisori dei conti la cui nomina o designazione è di competenza dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale. *Il compenso annuale da corrispondere al presidente ed ai componenti del collegio è determinato, nell'ambito delle somme già destinate alle istituzioni scolastiche, in 2.500 e 2.300 euro ciascuno, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla*

*normativa vigente.*

*2 bis.* L'incarico di revisore dei conti può essere revocato per mancato insediamento entro sessanta giorni dall'avvenuta notifica del provvedimento di costituzione del collegio o di nomina per sostituzione di uno dei membri, nonché in caso di assenza del singolo membro senza giustificato motivo per almeno tre sedute consecutive del collegio medesimo.

*2 ter.* Le amministrazioni cui compete la designazione dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche statali della Sicilia ai fini del contenimento della spesa pubblica scelgono, in via prioritaria, i propri rappresentanti nel rispetto delle procedure e dei requisiti di cui al comma 2 tra il personale in servizio presso i propri uffici dislocati nella provincia in cui ha sede l'istituzione scolastica, ovvero tra il personale in quiescenza delle medesime amministrazioni o tra soggetti estranei purché residenti o domiciliati nella medesima provincia.

3. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati nella stessa istituzione scolastica per non più di due trienni.”.

**Nota all'art. 5, comma 1:**

L'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2017. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Provvedimenti in favore dei lavoratori Isu Almaviva.

1. Nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 30, comma 9, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, in favore dei lavoratori già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, assunti presso la società Almaviva Contact S.p.A., a seguito di parere favorevole della Commissione regionale per l'impiego del 24 aprile 2002, nel numero residuo di 149 soggetti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 1 febbraio 2006, n. 4, tenuto conto della quota oraria stipendiale lorda erogata dall'azienda in crisi ad ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013, ovvero, in alternativa, si applica l'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di 1.200 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.”.

**Nota all'art. 7, comma 1:**

L'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante “Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.”, così dispone:

“Garanzie occupazionali.

1. I consorzi assumono, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, gli operai, i braccianti agricoli ed altri soggetti che nel triennio 1992/1994 abbiano prestato alle loro dipendenze, con assunzioni fatte a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, a qualunque titolo, la loro opera per un numero non inferiore a 400 giornate lavorative ai fini previdenziali o almeno 250 in due anni del predetto triennio. Le domande di assunzione sono presentate, a pena di decadenza, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

2. (comma abrogato).

3. (comma abrogato).

4. Ai soggetti di cui al comma 1 che abbiano lavorato presso il medesimo consorzio nel triennio 1992/1994, per un periodo inferiore a 250 giornate lavorative ai fini previdenziali, sono assicurate per il triennio 1996/1998:

- a) 101 giornate a coloro che hanno svolto almeno 51 giornate lavorative ai fini previdenziali;
- b) 151 giornate a coloro che hanno svolto almeno 101 giornate lavorative ai fini previdenziali.

5. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 si applicano i benefici di cui all'articolo 30 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11.

*5 bis.* Conseguono altresì l'assunzione a tempo indeterminato, nel limite massimo del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020 all'interno di ogni singolo POV dei rispettivi consorzi e comunque nel limite delle risorse finanziarie disponibili, gli operai, i braccianti agricoli e gli altri soggetti non rientranti nel comma 1, già iscritti nella fascia di garanzia di centocinquanta giornate lavorative, secondo una nuova graduatoria elaborata per ogni singolo consorzio che tiene conto della maggiore anzianità di servizio nella suddetta fascia di garanzia e, in caso di parità, della maggiore anzianità anagrafica. Esaurito il contingente degli operai già iscritti alla fascia delle centocinquanta giornate lavorative, si provvede al completamento del contingente a tempo indeterminato con gli operai che, per effetto del turn over, transitano a scorrimento, dalle fasce di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti, nella fascia superiore delle centocinquanta giornate, secondo la predetta graduatoria unica.

*5 ter.* Al completamento del contingente a tempo determinato per la fascia dei centocinquantunisti, relativamente ai posti resisi disponibili, si provvede, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, attingendo dalla fascia di garanzia dei centunisti e a seguire dei settantottisti come da graduatoria unica elaborata, per ogni singolo consorzio, in base ai criteri di cui al comma *5 bis*.

*5 quater.* Gli scorrimenti hanno luogo in assenza di nuove immissioni in servizio di unità di personale nelle fasce del contingente a tempo determinato.

6. I rapporti di lavoro di cui al presente articolo vengono instaurati in conformità delle norme della contrattazione collettiva di settore. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste provvede ad emanare, con propria circolare, le istruzioni occorrenti per l'attuazione del comma 4.

7. (comma abrogato).”.

**Note all'art. 7, comma 2:**

L'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026.”, così dispone:

“Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni è determinata per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di cui all'allegata

tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.”.

L'articolo 4 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, recante “Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale". Disposizioni varie.”, così dispone:

“Norme in materia di consorzi di bonifica.

1. Al primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole "pari al 95" sono sostituite dalle parole "fino al 95";
- b) dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole ", solo in caso di comprovata eccezionalità definita con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, e".

2. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "degli oneri di gestione" sono aggiunte le seguenti parole ", così come previsto dal comma 1,".

3. Nelle more della piena attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, finalizzato ad assicurare efficienza ed economicità di gestione, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a trasferire, per le finalità di cui all'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9, per l'esercizio finanziario 2014, la somma di 5.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.1 - capitolo 147320).

4. I commissari straordinari dei consorzi di cui al presente articolo, per fronteggiare le esigenze legate alla campagna irrigua, sono autorizzati ad avviare i soggetti di cui al comma 3 a far data dall'approvazione della presente legge.”.

**Nota all'art. 10, comma 1:**

L'articolo 25 della regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributi straordinari per investimenti, interventi di manutenzione, riqualificazione e completamento di opere.

1. Per la realizzazione di investimenti e di interventi di progettazione, manutenzione straordinaria, riqualificazione e completamento di opere ed infrastrutture è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 9.524 migliaia di euro.

2. La spesa di cui al comma 1 è destinata quale contributo straordinario ai beneficiari nella misura e per le finalità di seguito indicate:

- a) al comune di Comiso, per la realizzazione di un parcheggio scoperto nell'area di via Roma antistante il liceo "Giosuè Carducci", per l'importo di 230 migliaia di euro;
- b) al comune di Partanna, per interventi di miglioramento della viabilità sulla strada comunale "Torre di maggio", per l'importo di 150 migliaia di euro;
- c) al comune di Campobello di Mazara, per interventi di manutenzione ed allestimento dell'immobile confiscato di viale Risorgimento da destinare a biblioteca comunale e "Caffè

- Alzheimer", per l'importo di 40 migliaia di euro;
- d) al comune di Naso, per interventi di ripristino dell'aula consiliare a seguito della demolizione dell'antico municipio causato dalla frana nel centro storico, per l'importo di 30 migliaia di euro;
- e) al comune di Monreale, per interventi di manutenzione straordinaria sulla rete viaria in condizione di dissesto, per l'importo di 200 migliaia di euro;
- f) al comune di Belpasso, per interventi di messa in sicurezza della viabilità nella zona industriale di Piano Tavola, per l'importo di 250 migliaia di euro;
- g) al comune di Acireale, per interventi di manutenzione stradale su via Cristoforo Colombo, per l'importo di 270 migliaia di euro;
- h) al libero Consorzio di Trapani, per interventi urgenti finalizzati al ripristino della viabilità sulla strada provinciale n. 84, per l'importo di 180 migliaia di euro;
- i) alla parrocchia "SS. Antonio e Vincenzo" di Licata, per interventi di messa in sicurezza e per la sostituzione degli infissi della casa canonica, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- j) al comune di Montevago, per l'acquisto di uno scuolabus elettrico, per l'importo di 120 migliaia di euro;
- k) alla parrocchia "San Michele Arcangelo" di Sciacca, per interventi di ripristino e rifacimento della volta e delle pareti danneggiate da infiltrazioni, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- l) alla Parrocchia "Santa Flavia" di Caltanissetta, per interventi di manutenzione e messa in sicurezza, per l'importo di 25 migliaia di euro;
- m) al consorzio universitario di Caltanissetta, per l'acquisto di attrezzature finalizzate all'implementazione dell'attività didattica, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- n) al comune di Casteltermini, per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- o) al comune di Montelepre, per la definizione del terzo lotto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del parco urbano, per l'importo di 124 migliaia di euro;
- p) alla parrocchia "San Giuseppe" di Rosolini, per interventi di manutenzione straordinaria della Chiesa madre, per l'importo di 35 migliaia di euro;
- q) al "Monastero della Visitazione S. Maria" di Rosolini, per interventi di manutenzione straordinaria, per l'importo di 65 migliaia di euro;
- r) al comune di Floridia, per interventi di rigenerazione urbana, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- s) al comune di Belmonte Mezzagno, per interventi di manutenzione ed adeguamento funzionale della "Casa della musica", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- t) al comune di Capaci, per l'installazione di un parco giochi e l'inserimento di elementi di arredo urbano nella piazza Calogero Troia, per l'importo di 80 migliaia di euro;
- u) al comune di Cefalù, per la realizzazione di un parco giochi e l'installazione di arredi urbani sul lungomare Giuseppe Giardina, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- v) al comune di Pedara, per il completamento dell'area antistante la chiesa di Maria SS. Immacolata, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- w) al comune di Giarre, per l'abbattimento delle barriere architettoniche e/o per interventi volti a garantire l'accessibilità e visibilità della biblioteca comunale "Domenico Cucinotta", per l'importo di 50 migliaia di euro;
- x) al comune di Linguaglossa, per interventi volti a garantire la sicurezza del transito pedonale sul tratto urbano della strada statale 120, per l'importo di 150 migliaia di euro;
- y) al comune di Militello Val di Catania, per il completamento dell'intervento di manutenzione straordinaria del centro polisportivo comunale di viale Regina Margherita, per l'importo di 150 migliaia di euro;
- z) al comune di Grotte per interventi di manutenzione delle vie Carlo Alberto Dalla Chiesa, Aldo Moro, Rosario Livatino e Piersanti Mattarella, per l'importo di 200 migliaia di euro;
- aa) alla parrocchia "Maria SS. Annunziata" di San Teodoro, per la progettazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale dell'edificio di culto, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- bb) al comune di Saponara, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento della sala

- consigliare, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- cc) al comune di Savoca, per interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale della chiesa di Santa Rosalia in Rina, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- dd) al comune di Assoro, per la riqualificazione di piazza Umberto I, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- ee) al comune di Vittoria, per il completamento del restauro di palazzo Iacono, per l'importo di 250 migliaia di euro;
- ff) al comune di Licata, per interventi manutentivi ed oneri gestionali dell'elisupeficie "Tenente pilota Nicolò De Pasquali", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- gg) al comune di Villafrati, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili, per l'importo di 150 migliaia di euro;
- hh) al comune di Cattolica Eraclea, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili, per l'importo di 70 migliaia di euro;
- ii) al comune di Siracusa, per il completamento della tensostruttura ubicata nel perimetro della "Cittadella dello sport", per l'importo di 150 migliaia di euro;
- jj) al comune di Castelvetro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria sul plesso Cadorna della II direzione didattica statale circolo "Giuseppe Di Matteo", per l'importo di 150 migliaia di euro;
- kk) al comune di Paterno, per interventi di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi ed arredo urbano di tratti di via Canonico Renna - angolo via Mondello, corso Italia e via G.B. Nicolosi, per l'importo di 150 migliaia di euro;
- ll) al comune di Palermo, per l'importo di 70 migliaia di euro, di cui 50 migliaia di euro per la realizzazione di uno spazio attrezzato per la pratica motoria outdoor nell'area di piazza Magione e 20 migliaia di euro per la riqualificazione e la rigenerazione del campo di calcio nella medesima area, e per l'importo di 30 migliaia di euro per la riqualificazione dello spazio attrezzato per la pratica motoria esterna presso la Villa Giardino "Vincenzo Florio" Casa Rocca;
- mm) al comune di Ramacca, per interventi di riqualificazione urbana, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- nn) al comune di Mascali, per interventi di manutenzione straordinaria del campo sportivo comunale, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- oo) al comune di Saponara, per interventi di ripristino e rivitalizzazione urbana a seguito degli eccezionali eventi atmosferici che hanno interessato il territorio comunale, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- pp) al comune di Raccuja, per interventi di rigenerazione urbana finalizzati alla valorizzazione turistica delle vie d'accesso e dei vicoli adiacenti il Castello Branciforti, per l'importo di 25 migliaia di euro;
- qq) al comune di Riposto, per interventi di riqualificazione dell'impianto sportivo "Luigi Averna", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- rr) al comune di Brolo, per interventi di funzionalizzazione della struttura polivalente di piazza Annunziata, per l'importo di 300 migliaia di euro;
- ss) al comune di Cerda, per la realizzazione di interventi di progettazione, manutenzione straordinaria e riqualificazione di infrastrutture, per l'importo di 250 migliaia di euro;
- tt) al comune di Monterosso Almo, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi per il trasporto di disabili, per l'importo di 75 migliaia di euro;
- uu) al comune di San Giovanni la Punta, per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi per il trasporto di disabili, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- vv) al comune di Sciacca, per la realizzazione di un'area giochi e sport per bambini, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- ww) al comune di Mineo, per la riqualificazione del campo comunale di calcio a5 di largo Francesco Crispi, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- xx) al comune di Grammichele, per la riqualificazione dell'area giochi di piazza Dante e la collocazione di attrezzature ludiche ed arredi urbani, per l'importo di 60 migliaia di euro;

- yy) al comune di San Michele di Ganzaria, per la riqualificazione dell'immobile di via S.T. La Rosa da destinare a comunità alloggio per anziani e soggetti in difficoltà, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- zz) al comune di San Pietro Clarenza, per l'acquisto di arredi per la sala consiliare, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- aaa) al comune di Licata, per interventi di pulizia straordinaria delle caditoie, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- bbb) al comune di Melilli, per interventi di manutenzione straordinaria sul santuario di San Sebastiano, per l'importo di 20 migliaia di euro;
- ccc) alla parrocchia "San Nicola di Bari" della frazione di Brucoli nel Comune di Augusta, per opere di manutenzione straordinaria, per l'importo di 20 migliaia di euro;
- ddd) alla parrocchia "San Paolo Apostolo" di Solarino, per opere di manutenzione straordinaria sulla Chiesa Madre, per l'importo di 20 migliaia di euro;
- eee) alla parrocchia "San Francesco d'Assisi" di Pachino, per opere di manutenzione straordinaria, per l'importo di 20 migliaia di euro;
- fff) al comune di Carlentini, per la riqualificazione del campo di calcio a 5 e dell'annessa area ludica della frazione Pedagaggi, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- ggg) al comune di Tremestieri Etneo, per la riqualificazione del campo di calcio a 5, per l'importo di 20 migliaia di euro;
- hhh) al comune di Maniace, per la riqualificazione della palestra comunale, per l'importo di 40 migliaia di euro;
- iii) al comune di Paterno, per la riqualificazione della pavimentazione del palazzetto dello sport "Peppino Impastato", per l'importo di 40 migliaia di euro;
- jjj) al comune di Fiumefreddo di Sicilia, per la riqualificazione dello stadio comunale "A. Rossi", per l'importo di 40 migliaia di euro;
- kkk) al comune di Valverde, per la riqualificazione del campo da hockey di via Seminara, per l'importo di 40 migliaia di euro;
- lll) al comune di Modica, per l'adeguamento agli obiettivi di funzionalità strutturale degli impianti sportivi in uso a società affiliate alle federazioni nazionali, per l'importo di 50 migliaia di euro;
- mmm) al comune di Letojanni, per la riqualificazione e la sistemazione ai fini della mobilità urbana delle aree adiacenti alla via Sillemi e c.da Acqua Marina, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- nnn) al comune di Regalbuto, per interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della strada comunale di contrada Dardari, per l'importo di 100 migliaia di euro;
- ooo) al comune di Avola, per la riqualificazione e la sistemazione pedonale e ciclabile di piazza Esedra, per l'importo di 250 migliaia di euro;
- ppp) *È istituita la Fondazione "Rinascita Belice" per attività, azioni e interventi di restauro, manutenzione, valorizzazione e promozione del Cretto di Alberto Burri e delle altre opere ed installazioni en plein air e per l'incremento del patrimonio di arte contemporanea da destinare al comune capofila di Gibellina nonché ai comuni di Salaparuta, Poggioreale, Montevago, Santa Ninfa e Santa Margherita Belice danneggiati dal terremoto del 1968. Per tali finalità l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana autorizza la spesa di 485 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, entro sessanta giorni sono designati i componenti del consiglio di amministrazione, scelti tra soggetti di comprovata esperienza tenuto conto delle finalità della Fondazione;*
- qqq) al comune di Ciminna, per l'acquisto del Palazzo Cascio, per l'importo di 500 migliaia di euro;
- rrr) al comune di Patti, per lavori di completamento del cine-teatro comunale "Beniamino Joppolo", per l'importo di 180 migliaia di euro;
- sss) alla Parrocchia Cattedrale "San Giovanni Battista" di Ragusa, per il restauro dell'organo "Serassi Tamburini", per l'importo di 270 migliaia di euro;
- ttt) al comune di Giarre, per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport "Pa-lacannavò", per l'importo di 100 migliaia di euro;
- uuu) alla parrocchia "Santa Barbara" di Paterno, per la realizzazione del primo stralcio operativo

degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dell'edificio di culto, per l'importo di 200 migliaia di euro;

vvv) al comune di Paterno, per la manutenzione degli impianti dell'auditorium Don Milani, per l'importo di 100 migliaia di euro;

www) al comune di Ribera per la manutenzione degli impianti sportivi, per l'importo di 200 migliaia di euro;

xxx) al libero Consorzio comunale di Ragusa per la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla SP 23 (Ragusa Ibla-Noto, II tratto), per l'importo di 200 migliaia di euro;

yyy) al libero Consorzio comunale di Ragusa per la realizzazione di un impianto di illuminazione sulla SP 59 tra l'intersezione con la SP 23 e il tratto declassato all'interno del comune di Modica (RG), per l'importo di 90 migliaia di euro;

zzz) al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampileri, per l'importo di 175 migliaia di euro;

aaaa) al comune di Mineo per interventi di manutenzione straordinaria della rete fognaria danneggiata dagli eventi calamitosi del 9 e 10 febbraio 2023, per l'importo di 50 migliaia di euro;

bbbb) all'arcidiocesi di Agrigento per la messa in sicurezza e il restauro della chiesa di Sant'Agostino "Santuario dell'Addolorata nel territorio di Licata" e della Maria SS delle Sette Spade, per 160 migliaia di euro;

cccc) al comune di Riposto per l'importo di 40 migliaia per attività di sicurezza urbana;

dddd) alla Parrocchia "Santa Agrippina" di Mineo, per il completamento dei lavori di ristrutturazione e consolidamento della Chiesa Collegiata, per l'importo di 100 migliaia di euro;

eeee) al comune di Gualtieri Sicaminò, per interventi di rigenerazione urbana, per l'importo di 200 migliaia di euro;

ffff) al comune di Santa Lucia del Mela, per interventi di rigenerazione urbana, per l'importo di 270 migliaia di euro;

gggg) al comune di Gioiosa Marea, per il completamento funzionale dei locali del palazzo municipale sito in piazza Cavour, per l'importo di 50 migliaia di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 9.524 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede:

- a) quanto ad euro 4.557.799,63 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;
- b) quanto ad euro 4.610.200,37 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 613910;
- c) quanto ad euro 356.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.”.

**Nota all'art. 13, comma 1:**

L'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale e proroga di titoli edilizi. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Proroga contratti personale ente autodromo di Pergusa.

1. I contratti a tempo determinato del personale precario dell'Ente Autodromo di Pergusa ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, inserito nell'elenco di cui al medesimo articolo, sono prorogati al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 26 al fine di consentire l'attuazione dei processi di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni.

*1 bis. Le spese per la stabilizzazione del personale del Consorzio Ente Autodromo di Pergusa di cui*



*al comma 1 sono pari a 180 migliaia di euro e gravano, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, e fino all'esercizio finanziario 2038, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni.*

1 ter. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1 bis, pari a 170 migliaia di euro, gravano, per l'esercizio finanziario 2023, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).”.

**Nota all'art. 19, comma 4:**

L'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, recante “Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie.”, così dispone:

“Disposizioni relative alla sanità.

1. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
2. I soggetti accreditati per le branche a visita di cui al Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 e successive modifiche ed integrazioni, possono, richiedendolo all'Assessorato regionale della sanità e alle AUSL territorialmente competenti, trasferire la propria attività ambulatoriale da una provincia all'altra. L'Assessorato regionale della sanità, dipartimento del F.S.R., provvede con proprio provvedimento al trasferimento delle risorse tra le aziende sanitarie territorialmente competenti.
3. La Regione siciliana favorisce la realizzazione di cimiteri destinati alla sepoltura di animali d'affezione. Con successivo provvedimento l'Assessore regionale per la sanità disciplina, in armonia con la legge regionale 3 luglio 2000, n. 15, le modalità per la loro realizzazione.
4. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
5. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
6. Le strutture societarie sanitarie già autorizzate alla data di entrata in vigore dell'articolo 123 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, comprese quelle validate e confermate dalle sopresse USL, per l'erogazione delle prestazioni di terapia fisica oltre che di radiologia, possono continuare ad erogare tali prestazioni ai sensi del Dec.Ass. 17 giugno 2002, n. 890 purché provviste di ambulatorio di medicina fisica riabilitativa diretto da un fisiatra.
7. Le disposizioni contenute nella legge regionale 12 agosto 1980, n. 88 e successive modifiche ed integrazioni sono applicate alle seguenti categorie:
  - a) mutilati ed invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834;
  - b) vittime civili di guerra ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 18 marzo 1968, n. 313, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e del D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
8. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad emanare con decreto, entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, un programma regionale unitario per l'autismo. Tale decreto prevede che ogni azienda unità sanitaria locale della Regione siciliana attiva un centro

per l'autismo e i disturbi generalizzati dello sviluppo. Il decreto prevede, altresì, che ogni azienda unità sanitaria locale è comunque tenuta a destinare almeno lo 0,3 per cento delle somme poste in entrata nel proprio bilancio annuale alla rete integrata di servizi per l'autismo.

9. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 ed al fine di consentire l'attuazione del progetto sperimentale per l'impiego delle cellule staminali cordonali nella rigenerazione della parete cardiaca in soggetti colpiti da infarto, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, la spesa di 500 migliaia di euro. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

10. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 9 di Trapani, un contributo di 150 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425310), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Trapani istituito con Del. 19 febbraio 2003, n. 394 del direttore generale. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.

11. Al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie della popolazione residente nella zona sud della provincia di Siracusa e nella zona montana del Siracusano, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere, per l'esercizio finanziario 2005, all'azienda sanitaria locale n. 8 un contributo straordinario di 400 migliaia di euro (UPB 10.7.2.6.1, capitolo 832401) per la realizzazione di un impianto di elisoccorso per l'ospedale d'area Avola-Noto, nello spazio attiguo all'ospedale "Di Maria" di Avola, già zona di pronto intervento per i casi di calamità pubblica.

12. Al punto 6, lettera a), quarto capoverso dell'allegato alla legge regionale 8 novembre 1988, n. 39, in materia di requisiti tecnici delle case di cura private, sono cassate le parole da "ed" fino a "equipollente".

13. Per le finalità di assistenza dei pazienti colpiti dalla malattia di Alzheimer, di cui all'articolo 34 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, l'Assessore regionale per la sanità attribuisce alle aziende unità sanitarie locali una quota vincolata pari ad almeno lo 0,1 per cento dell'assegnazione finanziaria di ogni azienda unità sanitaria locale. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad attribuire ad ogni azienda unità sanitaria locale il relativo riparto di spesa con decreto da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

14. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

15. (Comma omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

16. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 giugno 1989, n. 12, ai sensi e in coerenza con quanto previsto dall'articolo 134 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è autorizzata la spesa di 20.000 migliaia di euro per il pagamento delle somme dovute dalle AUSL della Sicilia ai proprietari degli animali abbattuti perché affetti da malattie infettive e diffuse nel periodo compreso tra l'anno 2000 e 2006, nonché per la corresponsione per gli stessi anni, del compenso ai veterinari liberi professionisti utilizzati nelle attività di risanamento. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro (UPB 10.3.1.3.2, capitolo 417702). Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera i), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.

17. Per una maggiore efficienza complessiva del sistema regionale organizzato dalla legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, per la formazione e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario regionale, ed a completamento del quadro istituzionale organizzato con la stessa legge in modo da perseguire anche il razionale utilizzo delle pubbliche risorse che vi sono destinate, il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale previsto dall'articolo 22, comma 4, della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, deve essere annualmente determinato in misura non inferiore al 2,3 per mille del monte salari complessivo del personale stesso. Per il medesimo scopo di efficienza di cui al comma 1 secondo principi di continuità e funzionalità, la dotazione organica del CEFPAS è strutturata in profili e figure professionali caratterizzati, in tutte le loro articolazioni, da una professionalità acquisita all'interno dell'ente o che comunque tenga conto della peculiarità dell'attività svolta dallo stesso centro.

18. Il farmaco "insulina galargine lantus" nelle sue diverse modalità di somministrazione è distribuito gratuitamente ai diabetici in terapia insulinica.

19. L'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2005 all'azienda unità sanitaria locale n. 8 di Siracusa, un contributo di 200 migliaia di euro (UPB 10.5.1.3.1, capitolo 425311), finalizzato al proseguimento dell'attività del Registro tumori per la provincia di Siracusa.”.

**Nota all'art. 22, comma 1:**

L'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, recante “Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori.”, così dispone:

“Nelle more della emanazione delle norme di cui al precedente art. 3, i comuni contigui alle città di Catania, Messina e Palermo, che gestiscono servizi di trasporto pubblico o urbano a mezzo di aziende municipalizzate, sono autorizzati a stipulare convenzioni con le predette aziende al fine di realizzare collegamenti ad elevata frequenza con prevalenti caratteristiche di servizio urbano tra il capoluogo e i comuni medesimi. Il provvedimento di concessione dei predetti servizi è adottato dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo accertamento della sussistenza delle caratteristiche sopra indicate.

Le convenzioni di cui al presente articolo devono prevedere, a totale carico del bilancio del comune interessato, il ripiano dell'eventuale disavanzo economico derivante dall'esercizio dei servizi previsti dalle convenzioni medesime.”.

**Nota all'art. 35, comma 1:**

L'articolo 1 della legge regionale 26 agosto 2014, n. 22, recante “Benefici in favore dei testimoni di giustizia.”, così dispone:

“Benefici in favore dei testimoni di giustizia.

1. I benefici di cui ai commi 1 ed 1 *bis* dell'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni sono estesi in favore dei soli soggetti qualificati come testimoni di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni, (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché abbiano reso la propria testimonianza in procedimenti penali per reati di mafia incardinati presso autorità giudiziarie aventi

sede in Sicilia e che, per effetto delle dichiarazioni rese nel procedimento penale, si trovino in gravi difficoltà economiche.

2. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 1, per testimoni di giustizia si intendono i soggetti che assumono rispetto al fatto o ai fatti delittuosi in ordine ai quali rendono le dichiarazioni esclusivamente la qualità di persona offesa dal reato, ovvero di persona informata sui fatti o di testimone, purché nei loro confronti non sia stata disposta una misura di prevenzione, ovvero non sia in corso un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. Le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilità, devono altresì avere carattere di novità o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attività di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso.

4. L'inattendibilità accertata giudizialmente delle dichiarazioni rese nel procedimento penale costituisce causa di decadenza immediata dai benefici concessi ai sensi della presente legge.

5. Per la concessione dei benefici della presente legge si applicano le procedure individuate dalla legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.

6. La presente legge si applica anche nei confronti dei soggetti già riconosciuti, alla data di entrata in vigore della stessa, quali testimoni di giustizia ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 e successive modificazioni.

6 bis. Per rafforzare l'azione di legalità e concorrere alla diffusione dei principi di giustizia, il personale assunto in applicazione del comma 1 può essere assegnato ad altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta, come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2005, n. 6.”.

#### **Nota all'art. 38, comma 2:**

La tabella “A” della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Dipartimenti regionali ed uffici equiparati

#### **Presidenza della Regione.**

- Segreteria generale.
- Ufficio legislativo e legale.
- Dipartimento regionale della protezione civile.
- Dipartimento regionale della programmazione.
- Dipartimento regionale degli affari extraregionali.
- Dipartimento regionale Autorità di bacino.
- *Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali.*

#### **Assessorato regionale delle attività produttive**

- Dipartimento regionale delle attività produttive.

#### **Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana**

- Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana.
- Assessorato regionale dell'economia**
- Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione.
- Dipartimento regionale delle finanze e del credito.
- Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità**
- Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.
- Dipartimento regionale dell'energia.
- Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro**
- Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.
- Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative.
- Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica**
- Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale.
- Dipartimento regionale delle autonomie locali.
- Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità**
- Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti.
- Dipartimento regionale tecnico.
- Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale**
- Dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio - Dipartimento regionale della formazione professionale.
- Assessorato regionale delle risorse dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea**
- Dipartimento regionale dell'agricoltura.
- Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.
- Dipartimento regionale della pesca mediterranea.
- Assessorato regionale della salute**
- Dipartimento regionale per la pianificazione strategica.
- Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.
- Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente**
- Dipartimento regionale dell'ambiente.
- Dipartimento regionale dell'urbanistica .
- Comando del corpo forestale della Regione siciliana.
- Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo**
- Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo.”.

**Nota all'art. 38, comma 3:**

L'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, recante “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Attribuzioni della Presidenza.

1. Alla Presidenza della Regione sono attribuiti i seguenti compiti: rapporti con gli organi centrali dello Stato e di altri enti pubblici nazionali e con le istituzioni dell'Unione europea. Organizzazione dei lavori della Giunta regionale. Organizzazione amministrativa generale. Direttive generali per lo svolgimento dell'azione amministrativa regionale e relativo coordinamento. Vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale. Attività inerenti all'esercizio dei poteri previsti dalle lettere o) e p) dell'articolo 2. Consulenza e assistenza legislativa e patrocinio legale. Ricorsi straordinari. Gazzetta ufficiale. Raccolta delle leggi, dei regolamenti e dei decreti presidenziali relativi ad atti di governo. Collaborazione all'attività del Presidente per quanto concerne l'esercizio delle funzioni indicate nella lettera q) dell'articolo 2. Ordinamento della

comunicazione. Coordinamento della protezione civile regionale. Programmazione regionale. Funzione di soprintendenza di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali. *Rappresentanza e cerimoniale.*”.

**Nota all'art. 38, comma 4:**

L'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Organizzazione, funzioni e responsabilità di specifici uffici regionali.

1. Le determinazioni connesse agli adempimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, per la Segreteria generale, per gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e per l'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana sono assunte dal Presidente della Regione, su proposta, rispettivamente, del Segretario generale e dell'Avvocato generale.

2. L'Ufficio di segreteria della Giunta, la Segreteria generale, *il Dipartimento regionale del Cerimoniale e dei siti presidenziali*, gli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e l'Ufficio legislativo e legale e gli uffici costituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della presente legge alle dipendenze della Presidenza della Regione, con sede a Palazzo d'Orléans sono organizzati in conformità alla tipicità delle rispettive funzioni connesse alla realizzazione dell'attività di impulso, di indirizzo e di coordinamento, nonché alla tutela dei diritti e degli interessi della Regione, allo svolgimento dell'attività legislativa e di governo, previste dallo Statuto e dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 1979, n. 70.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta del dirigente generale dell'ufficio di segreteria della Giunta, del Segretario generale e dell'Avvocato generale, informandone le organizzazioni sindacali, sono stabilite, per il personale degli uffici di cui al comma 2, le misure di speciali indennità di presenza, correlate alle prestazioni lavorative, pomeridiane, notturne e festive, in ragione delle qualifiche di appartenenza ed è individuato il personale che, in ragione delle effettive esigenze, rende le predette prestazioni lavorative.

4. All'acquisto, manutenzione, riparazione delle apparecchiature anche di tipo informatico necessarie al funzionamento dell'ufficio di segreteria della Giunta, della Segreteria generale, degli uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione e della sede di Catania della Presidenza della Regione, oltre che all'acquisto dei programmi e dei materiali di consumo relativi alle apparecchiature medesime provvede l'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans, mentre per le missioni del personale che presta servizio presso gli stessi uffici e presso l'Ufficio legislativo e legale provvede la Segreteria generale.

5. Alla dotazione dei capitoli di bilancio da istituire per effetto delle disposizioni contenute nel comma 4 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei corrispondenti capitoli di spesa esistenti nello stato di previsione della spesa - Amministrazione Presidenza, Titolo I, Rubrica 2.

6. A termini dell'articolo 15 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, le spese di cui al comma 4 costituiscono spese correnti di amministrazione ed i relativi capitoli di spesa sono compresi nell'apposito elenco numero 5 allegato alla legge regionale 17

marzo 2000, n. 9.

7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 inerenti le materie di competenza dell'Assessorato del bilancio e delle finanze nonché dell'Assessorato regionale della salute, al personale degli Assessorati medesimi si applicano, con decreto del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro e del dirigente generale del dipartimento finanze e credito e dei dirigenti responsabili degli Uffici speciali incardinati presso il medesimo nonché del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica, le disposizioni di cui al comma 3. La spesa riferita al Dipartimento regionale per la pianificazione strategica è quantificata in 90 migliaia di euro annui per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019.”

**Nota all'art. 38, comma 5:**

Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione.

1. (comma abrogato).

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le rispettive competenze attribuite dalla normativa vigente, costituiscono uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione esclusivamente (*parole soppresse*), l'Ufficio stampa e documentazione, l'Ufficio della segreteria di Giunta e l'Ufficio di Bruxelles. Le spese per il funzionamento dei predetti Uffici gravano sulla corrispondente rubrica dell'Amministrazione Presidenza.

3. Le competenze svolte dagli Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, non più riportati al comma 2, sono attribuite, con decreto del Presidente della Regione, ai Dirigenti generali dei Dipartimenti regionali per affinità di materia o di settore con i medesimi dipartimenti, ferma restando per l'anno 2001 la attuale collocazione nel bilancio dei relativi capitoli di spesa.

4. A decorrere dal primo gennaio 2002, alle spese concernenti la funzionalità degli uffici di cui al presente articolo compresi gli oneri accessori relativi agli immobili individuate quali siti presidenziali e di quelli di cui all'articolo 4, commi 6 e 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, posti alle dipendenze della Presidenza della Regione con sede a Palazzo d'Orléans provvede la segreteria generale.”

**Nota all'art. 38, comma 6:**

L'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, recante “Norme finanziarie urgenti e variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003. Norme di razionalizzazione in materia di organizzazione amministrativa e di sviluppo economico.”, così dispone:

“Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione regionale.

1. Al fine di ottimizzare l'impatto funzionale della riforma dell'amministrazione regionale e di sovvenire alle urgenti necessità di piena funzionalità amministrativa della Regione, nell'ambito di un processo di progressivo adeguamento al vigente ordinamento statale, sono introdotte le seguenti disposizioni.

2. L'individuazione delle strutture intermedie e delle unità operative di base dei dipartimenti regionali è operata su proposta dell'Assessore competente, sentito il dirigente generale interessato, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale. Il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e il comma 3 dell'articolo 57 della legge regionale 3

maggio 2001, n. 6.

3. L'accesso di cui all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è attivato, con le medesime procedure e alle stesse condizioni ivi previste, entro il 31 dicembre 2006.

4. L'incarico di dirigente generale è conferito, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, nonché ai soggetti di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

5. L'incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell'amministrazione regionale (inciso omissso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all'aver espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione, purché non siano incorsi nella valutazione negativa di cui all'articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

6. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia; i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall'ordinamento regionale. La distinzione in fasce non rileva ai soli fini del conferimento dell'incarico di cui al presente comma.

7. Il limite del 5 per cento di cui al comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, è elevato al 30 per cento.

8. I rinnovi contrattuali di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono essere disposti, una sola volta, anche per un periodo minimo di un anno.”.

**Nota all'art. 39, comma 1:**

L'articolo 1 della legge regionale 4 marzo 2021, n. 6, recante “Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Consiglio di amministrazione dell'Irca.

1. Alle procedure per la designazione dei componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto regionale per il credito agevolato (Irca), istituito con l'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10, non si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

2. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le organizzazioni rappresentative legittimate propongono anche disgiuntamente, ai fini della nomina dei membri del consiglio di amministrazione dell'Irca, una doppia designazione di genere. L'Assessore regionale per le attività produttive individua i due componenti *delle organizzazioni maggiormente rappresentative*



*legittimate garantendo all'interno del consiglio di amministrazione nel suo complesso la rappresentanza di genere.*

3. Eventuali disposizioni, anche di natura regolamentare, in contrasto con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di avere applicazione.

3 *bis*. Per il primo mandato trova applicazione il comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251.”.

**Nota all'art. 41, comma 1:**

L'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Concorso agli oneri dei comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali.

1. A titolo di concorso alla copertura *dell'onere* sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 *e successive modifiche e integrazioni*, è autorizzata per il triennio 2023-2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali.”.

**Nota all'art. 41, comma 2:**

L'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Altre disposizioni varie.

1. Per le finalità di cui all'articolo 28, comma 1, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo alle imprese di pesca iscritte nei compartimenti marittimi della Regione, quale concorso per la copertura delle spese sostenute per il consumo di gasolio negli anni 2021/2022. Il contributo è concesso ai sensi del regolamento CE n. 717/2014, della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell'acquacoltura e della Comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dello stesso. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 10.000 migliaia di euro a valere sulle risorse delle politiche unitarie di coesione.

2. Alla fine dell'articolo 35, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 33 e successive modificazioni, dopo le parole "(Caccia, Pesca e Ambiente siciliano)." è aggiunto il seguente periodo: "Assume, altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta la Confederazione Cacciatori Siciliani Uniti C.S.U., con sede in Ispica."

3. All'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 3 aprile 2019, n. 3 la cifra "10.000" è sostituita dalla cifra "5.000".

4. Alla Società S.A.S. S.C.p.A, a decorrere dall'1 gennaio 2023, sono trasferite le funzioni, le competenze, gli oneri e le risorse attualmente assegnate dalle leggi regionali alla Società Resais

S.p.A. Per l'effetto, l'assemblea dei soci della Resais S.p.A è onerata di deliberarne la liquidazione individuando nei soggetti che attualmente ricoprono gli incarichi di amministrazione, di controllo e di revisione, i componenti degli organi della liquidazione. Agli stessi è riconosciuto il compenso previsto dal D.P. del 20 gennaio 2012, sulla base delle risultanze che emergono dal bilancio approvato al 31 dicembre 2021.

4 bis. Il personale gestito dalla Resais S.p.A. per effetto degli articoli 6 e 8 della legge regionale 20 gennaio 1999, n. 5 e successive modificazioni, dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2002, n. 21 e successive modificazioni, del comma 99 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012, n. 26 e successive modificazioni, del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, dell'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni e dell'articolo 13 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modificazioni è trasferito alla società S.A.S. S.C.p.A. nel rispetto del trattamento economico, normativo e previdenziale posseduto alla data del 31 dicembre 2022, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

5. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni, le parole "entro tre giorni dall'approvazione" sono sostituite dalle parole "entro tre giorni lavorativi dall'approvazione".

6. (La Corte Costituzionale, con sentenza dell'11 maggio 2023, n. 92, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.).

7. Per le finalità istituzionali del Centro internazionale di documentazione sulle Mafie e del Movimento Antimafia (CIDMA) è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46.

8. La Regione promuove la realizzazione di incubatori di imprese culturali e creative, costituite sotto la forma societaria cooperativa, definiti come organizzazioni che hanno lo scopo di favorire, promuovere, accelerare il processo di creazione, innovazione, sviluppo di attività d'impresa nel settore culturale e creativo. A tal fine la Giunta regionale agisce di concerto con le centrali cooperative, definite come le associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 operanti nel territorio della Regione.

9. Sono imprese culturali e creative le imprese e loro reti e consorzi che hanno quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, attività concernenti l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, all'editoria e al giornalismo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati.

10. Gli incubatori di cui al comma 8 sono organizzazioni costituite sotto la forma societaria cooperativa, operanti in Sicilia da almeno tre anni nelle attività di cui al comma 9, oppure sotto la forma di consorzi, associazioni e reti tra società cooperative, comprese le società cooperative tra professionisti, costituite in Sicilia da almeno tre anni con oggetto le attività di cui al comma 9.

11. Per il sostegno alla creazione di nuovi incubatori di imprese culturali e creative cooperative, la Regione siciliana destina la somma 1.200 migliaia di euro da ripartirsi in quota uguale tra ciascuna delle centrali cooperative che promuovono la costituzione di un incubatore di imprese culturali e creative, soggetto beneficiario della intera quota della somma destinata a sostegno, a titolo di

contributo a fondo perduto.

12. Per le finalità di cui ai commi 8, 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro a valere sulle risorse della politica unitaria di coesione. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi operativi di attuazione della spesa dei Fondi strutturali europei e dei fondi nazionali di coesione.

13. Per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni sono destinate occorrenze finanziarie nel limite di 1.000 migliaia di euro, da destinare, altresì, ai soggetti utilizzati presso l'Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia Cervello", a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro - dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

14. (comma abrogato).

15. All'articolo 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *f ter*) le parole "on air" sono sostituite dalle parole "open air";

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) (La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente numero.)

2) le parole "validi per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime" sono sostituite dalle parole "validi nel caso di concessioni demaniali marittime per tutta la durata delle stesse".

16. La somma di 1.000 migliaia di euro dell'istituto Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è destinata a favorire l'accesso alle misure di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni da parte dei soggetti consumatori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge n. 3/2012 e successive modificazioni. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia sono stabilite le disposizioni attuative relative alle modalità di attribuzione della somma di cui al presente comma nonché i requisiti dei soggetti destinatari e degli Organismi di composizione della crisi e dei professionisti.

17. Per l'esercizio finanziario 2022 la somma di euro 185.918,76 è destinata al funzionamento del Centro regionale progettazione e restauro e del Centro regionale per l'inventario la catalogazione e la documentazione, onde garantirne il funzionamento tecnico e le spese correnti e per le relative sedi prestigiose di villino Florio e villino Favalaro, futura sede del Museo della fotografia, cui si provvede con le disponibilità della Missione 5, Programma 1, capitolo 377305.

18. All'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 *bis*. Le risorse di cui al comma 4 sono destinate alle agenzie di distribuzione e servizi stampa ed alle edicole per far fronte alla carenza di liquidità connessa alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19 che ha riguardato tutti gli operatori dei predetti settori nonché a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell'attività durante l'emergenza sanitaria e sono ripartite come segue:

a) per le agenzie di distribuzione e servizi stampa, con codice di classificazione ATECO 82.99.20 in parti uguali tra tutti i soggetti aventi diritto e comunque entro i seguenti limiti:

1) per le imprese già operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo corrispondente ad un terzo del fatturato registrato nel corso dell'esercizio 2019 e comunque entro il limite massimo di 100 migliaia di euro per ciascun soggetto;

2) per le imprese non ancora operanti alla data del 31 dicembre 2018 il finanziamento a fondo perduto non può eccedere l'importo di 30 migliaia euro per ciascun soggetto;

b) per le edicole si procede alla ripartizione in parti uguali tra tutti gli aventi diritto, entro il limite massimo di 4 migliaia di euro per ciascun soggetto, con priorità per le edicole con codice di classificazione ATECO 47.62.10 quale codice di attività primario.

Le agevolazioni di cui al presente comma sono concesse ai sensi e nei limiti del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza Covid-19 nel periodo di validità dello stesso e, successivamente, secondo il regolamento CE 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013."

19. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, le parole "Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso." sono soppresse.

20. Per le occorrenze relative alla manutenzione, assicurazione, acquisto carburante per il parco automobili del Dipartimento regionale tecnico, sono assegnati euro 18.591,88 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 1, Programma 6).

21. Per le finalità previste dai commi 797 e 798 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché dai commi 734 e 735 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, per l'assunzione a tempo indeterminato degli assistenti sociali, sono autorizzati ad avviare, coerentemente ai piani di fabbisogno, procedure di reclutamento, prevedendo la valorizzazione con apposito punteggio dell'esperienza professionale maturata con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di collaborazione coordinata e continuativa ovvero con contratto di collaborazione autonoma libero professionale ovvero con altre forme contrattuali di lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

22. (La Corte Costituzionale, con sentenza del 4 maggio 2023, n. 84, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.)

23. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in atto, le iniziative a valere sul contributo straordinario di cui all'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni, destinato a tutti i siti Patrimonio dell'UNESCO presenti in Sicilia, possono essere realizzate e rendicontate entro il 31 dicembre 2021. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale."

24. Per consentire la piena attuazione delle finalità istitutive della Fondazione "Leonardo Sciascia", con sede in Racalmuto (AG), riconosciuta con D.P.Reg. 11 dicembre 1991, n. 8/U.L. e per potenziare e valorizzare le sue iniziative culturali, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana è autorizzato a corrispondere alla Fondazione, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di euro 123.945,84 (Missione 5, Programma 2).

25. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 30.986,46.

26. All'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, come sostituito dal comma 1, lettera b)

dell'articolo 32 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, dopo il comma 1, sono aggiunti 1 seguenti:

"1 *bis*. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;
- b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 8 *ter* in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018.

1 *ter*. L'integrazione di cui al comma 1 *bis* è effettuata in misura pari alle vacanze che si verifichino a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

1 *quater*. Per i soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 ai sensi del comma 1 *bis*, il contributo di cui predetto comma 1 può essere erogato a decorrere dalla legislatura successiva a quella in cui ne è disposto l'inserimento."

27. Limitatamente alla XVII legislatura, i rapporti contrattuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 *bis* dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2014, come introdotto dal comma 26, devono essere in corso alla data del 31 marzo 2021.

28. L'Assemblea regionale siciliana provvede all'attuazione delle disposizioni dei commi 26 e 27 secondo le disposizioni del suo ordinamento interno, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio di Presidenza.

29. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale danneggiato dall'alluvione del 2018 e dalle continue frane per la restituzione della corretta viabilità della strada comunale "Bocca di Capra" ricadente nel comune di Cammarata (AG), è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

30. All'articolo 19, comma 2, lettera c *bis*), della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "del relativo impianto" sono aggiunte le parole ", ad eccezione degli impianti che trattino prevalentemente o esclusivamente reflui di origine industriale".

31. Per interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio collegato alla riserva naturale integrale Isola di Lachea e faraglioni dei Ciclopi al Comune di Acicastello è riconosciuto un contributo straordinario dell'importo di euro 309.864,60 per l'esercizio 2022.

32. (La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.).

33. Il comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 9/2021 è sostituito dal seguente:

"5. Al fine di rispondere alle emergenze segnalate dai tribunali minorili della Sicilia, nei soli casi di necessità di ricovero di minori vittime di abuso, le comunità alloggio autorizzate al funzionamento e regolarmente iscritte all'Albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e

successive modificazioni possono ospitare fino ad un numero massimo di cinque soggetti per comunità oltre al numero previsto dal D.P.Reg. 29 giugno 1988, ovvero a quanto contenuto nei decreti autorizzativi e nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986."

34. L'Assessorato regionale della salute è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, ai fini della stipula e dell'implementazione di convenzioni con enti ed associazioni con specifica esperienza e qualificazione nel settore del supporto psicologico individuale e di coppia, in relazione a condizioni di stress e patologie perinatali, a concedere un contributo di euro 61.972,92 alle aziende sanitarie provinciali.

35. In considerazione dell'articolo 18 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, ai fini dell'accreditamento secondo la norma UNI EN 20387-2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni compresi i campioni di SARS-COV-2 e relative varianti, della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca, della tutela della biodiversità con la conservazione del germoplasma di specie protette e come centro regionale di stoccaggio delle risorse biologiche, è autorizzata la spesa di euro 185.918,76 per l'esercizio finanziario 2022.

36. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga SP 17 in Contrada Cantamatino che collega il Comune di Siculiana con il Comune di Raffadali adiacente alle abitazioni civili, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

37. Per interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza con rifacimento manto stradale per la restituzione della corretta viabilità della via di fuga "via Martiri della Libertà" di collegamento con la SS 115, con riduzione del rischio idrogeologico del comune di Licata, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 61.972,92.

38. All'articolo 20 della legge regionale n. 22/1986 e successive modificazioni dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"2 bis. I comuni singoli o associati, per la realizzazione dei servizi socio assistenziali, stipulano le convenzioni già approvate con D.P.Reg. 4 giugno 1996, n. 158 con gli enti iscritti nell'albo regionale previsto dall'articolo 26 entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. La Regione provvede a vigilare sull'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e ad agire in via sostitutiva rispetto all'ente locale inadempiente."

39. All'articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Salvo i casi di fusione tra più comuni non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.";

b) il comma 6 bis è abrogato;

c) il comma 7 ter è abrogato.

Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

40. Al fine di facilitare la fruizione dei luoghi della cultura, è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio 2022. Il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'indennità siciliana determina con proprio decreto, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per il rifacimento delle strade provinciali agricole che conducono ai luoghi della cultura della Regione.

41. Al fine di favorire l'incremento delle presenze nel territorio regionale mediante i collegamenti marittimi, valorizzando la cooperazione transfontaliera marittima nel Mediterraneo, è autorizzata la spesa di euro 123.945,84 per l'esercizio finanziario 2022, in favore dei comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 40.000 abitanti della fascia costiera meridionale in cui insistano adeguate strutture portuali ed in cui non siano già attivi servizi di collegamento marittimo.

42. È istituita la fondazione culturale "Rosa Balistreri" senza fini di lucro, con sede presso il Comune di Licata.

43. La Fondazione di cui al comma 42, il cui statuto è approvato dal Consiglio comunale, promuove e svolge in modo continuativo attività di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all'ampliamento delle conoscenze e realizzata anche attraverso seminari permanenti, gruppi di studio, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio e attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti con istituzioni regionali e nazionali, sul testamento culturale e storico lasciato dalla cantante folk licatese Rosa Balistreri, già iscritta nel Registro delle eredità immateriali della Regione siciliana.

44. La Fondazione di cui al comma 42 si occupa di:

- a) raccogliere e riunire il rilevante patrimonio bibliografico, archivistico, museale, cinematografico, musicale, audiovisivo, qualunque sia il supporto utilizzato, pubblicamente fruibile della cantante folk Rosa Balistreri;
- b) svolgere e fornire servizi, di accertato e rilevante valore culturale, collegati all'attività di ricerca e al patrimonio documentario;
- c) sviluppare attività di catalogazione e applicazioni informatiche finalizzate alla costruzione di database e di immagini che costituiscano strumenti significativi per le attività di programmazione dell'assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e dei Ministeri competenti nei settori dei beni culturali e delle ricerche sociali;
- d) organizzare convegni, mostre e altre manifestazioni di valore scientifico e culturale, in relazione all'attività di ricerca svolta dall'istituzione;
- e) svolgere l'attività sulla base di un programma almeno biennale;
- f) svolgere attività editoriale o comunque di promozione di pubblicazioni conformi ai propri fini istituzionali.

45. Per le finalità di cui ai commi 42, 43 e 44 è autorizzata la spesa di euro 49.578,34 per l'esercizio finanziario 2022.

46. Al fine di contenere i nocuenti cagionati alla filiera turistica siciliana dalla congiuntura pandemica e al fine di incrementare i flussi turistici interni e stagionalizzati è autorizzata la spesa di euro 61.972,92 per l'esercizio finanziario 2022, a favore dei gruppi folk siciliani. Con decreto dell'Assessore regionale per i Beni culturali e l'identità siciliana, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'assegnazione dei relativi contributi.

47. Il Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato alla spesa di euro 247.891,68, finalizzata alla realizzazione di spazi espositivi della Scuola di Pittura di Scicli, a favore del Parco archeologico di Kamarina e Cava d'Ispica.

48. È prevista la riduzione per i canoni per le concessioni demaniali marittime dei porti turistici per l'anno 2022 per un importo massimo complessivo di euro 619.729,19 (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 2871).

49. Le disposizioni di cui all'articolo 20 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, trovano applicazione, ad istanza degli interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti già destinatari del regime transitorio dei lavori socialmente utili, in servizio al 31 dicembre 2021 presso Almaviva Contact S.p.a. e presso System House S.r.l.. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 15, Programma 3, capitolo 313319).

50. All'articolo 55 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, dopo le parole "liquidazione coatta amministrativa" sono aggiunte le parole "nonché ai soci che hanno favorevolmente ottenuto i benefici di cui all'articolo 179 del codice penale".

51. Gli enti locali della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono applicare, con oneri a loro carico, i commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234. *Avuto riguardo alle condizioni finanziarie degli enti locali, gli incrementi di cui ai predetti commi possono essere applicati in misura inferiore a quella ivi prevista, ma in ogni caso almeno pari al contributo spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni.*

52. All'articolo 6, comma 15, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni le parole "non può, in ogni caso, superare il termine del 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "è fissata con l'approvazione del bilancio 2025".

53. Il comma 1 *bis* dell'articolo 122 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"1 *bis*. Gli elenchi regionali degli idonei alle cariche di direttore amministrativo sono aggiornati almeno ogni due anni. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di età in possesso di:

- a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 oppure laurea specialistica o magistrale;
- b) comprovata esperienza nella qualifica di dirigente, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato (La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 2023, n. 76 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, limitatamente alle parole «o settennale in altri settori».)".

54. Le disposizioni di cui al comma 53 si applicano alle procedure in corso, a decorrere dall'approvazione della presente legge.

55. Le strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio possono raggiungere gli standard organizzativi e di personale richiesti dall'articolo 29, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, anche attraverso la costituzione di reti di impresa di cui all'articolo 3 del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con modificazioni con legge 9 aprile 2009, n. 33. Per l'anno 2022 i trasferimenti extrabudget in favore dei soggetti privati convenzionati con il Servizio sanitario regionale sono calcolati sul consolidato dell'anno 2019. (La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 2023, n. 76, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del presente comma.)

56. All'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modificazioni, dopo le parole "in quiescenza" la parola "e" è sostituita dalla parola "o" e le parole "esclusivamente per l'Ufficio di diretta collaborazione del Presidente della Regione" sono soppresse.



57. All'articolo 60, comma 1, della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni le parole "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "al 31 dicembre 2021". Ai maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2022 quantificati in euro 991.566,71 si provvede a valere della Missione 16, Programma 1, capitolo 147320.

58. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia è riconosciuto quale ente di ricerca della Regione. L'Istituto zootecnico sperimentale per la Sicilia eroga i servizi inerenti alla raccolta dei dati in allevamento, l'attività di assistenza tecnica nonché le attività complementari alle precedenti in collaborazione con i soggetti terzi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52. Ai maggiori oneri, pari ad euro 929.593,79 (Missione 16, Programma 1, capitolo 143328), si provvede, per l'esercizio finanziario 2023, quanto ad euro 464.796,89 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 12, Programma 1, capitolo 183337 e quanto ad euro 464.796,90 mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 16, Programma 1, capitolo 156604, e per l'esercizio finanziario 2024, mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 13/2022 - Tabella A (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704).

59. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale, sociale e scolastica del territorio nebroideo, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'Unione dei Comuni Paesi dei Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, culturale e l'inclusione sociale nel territorio nebroideo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore dell'ente capofila del progetto ospitalità diffusa. Al fine di favorire la promozione turistica è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 150.387,75 a favore del consorzio intercomunale Tindari Nebrodi. Al fine di favorire la promozione turistica, è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2022, di euro 150.387,75 a favore dell'Associazione dei comuni denominata "Le Città della montagna Nebrodi".

60. Al personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10 e successive modificazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

61. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1, pari a euro 105.353,96, gravano sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni."

62. Al fine di assicurare il pieno ripristino degli immobili compromessi dall'evento calamitoso verificatosi dall'8 al 17 novembre 2021 nel comune di Assoro, giusta Delib.G.R. del 25 novembre 2021, n. 500, il Dipartimento regionale della protezione civile è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 30.986,46 da destinare al comune colpito dal suddetto evento calamitoso.

63. Al fine di incrementare il flusso turistico bloccato dall'emergenza Covid-19, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 finalizzata al recupero, alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio architettonico e monumentale del centro storico, alla promozione del territorio ed alla valorizzazione del Palio dei Normanni di Piazza Armerina, di euro 92.959,38 per il comune di Nicosia e di euro 92.959,38 per la città di Enna.

64. Al fine di ristorare i cittadini dai danni subiti in occasione dall'alluvione dell'8 agosto 2020 è

concessa al comune di Terme Vigliatore, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo straordinario di euro 123.945,84.

65. Alla legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e sotto la guida di istruttori specifici per disciplina" sono sostituite dalle parole "del direttore tecnico di cui all'articolo 3 e/o sotto la guida di istruttori specifici per disciplina";
- b) l'articolo 8 è abrogato.

66. Al fine di adottare politiche di prevenzione dei rischi epidemici dovuti all'emergere nel territorio regionale di patologie animali provenienti dall'area geografica nord africana ed al riemergere di patologie ritenute eradicata nel territorio regionale, è assegnato alla REMESA, costituita presso l'Istituto Zooprofilattico della Sicilia, un contributo di euro 154.932,30, per l'esercizio finanziario 2022, per lo svolgimento di attività con l'obiettivo di fornire uno strumento utile per garantire l'attuazione di programmi sostenibili di prevenzione del rischio di malattie zoonotiche transfrontaliere e di tutela del comparto zootecnico.

67. Per le finalità di cui al comma 2-bis dell'articolo 19 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 26 e successive modificazioni, è autorizzata l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38 in favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (A.N.V.C.G.).

68. All'articolo 12 della legge regionale n. 9/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 dopo la parola "personale" la parola "non" è soppressa;
- b) al comma 4 le parole "ha facoltà di assegnare" sono sostituite dalla parola "assegna" e le parole "in misura non inferiore al 20 per cento" sono sopresse.

69. Per interventi di manutenzione straordinaria e per la messa in sicurezza della strada provinciale SP4/II, nel tratto di collegamento da Belpasso a Santa Maria di Licodia, sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie nel limite di 500 migliaia di euro a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

70. Il Dipartimento regionale Agricoltura è autorizzato a concedere contributi alle amministrazioni locali ed alle imprese per la razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo ed agroalimentare. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa rispettivamente di euro 123.945,84 ed euro 185.918,77 per l'esercizio finanziario 2022 (Missione 16, Programma 1).

71. Per interventi di valorizzazione del borgo storico, anche a seguito dell'acquisizione al patrimonio della Regione dell'annessa "Torre Voab", è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di euro 247.891,68 in favore del comune di Brolo.

72. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2022.

73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per

facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione.

74. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente promuove, in collaborazione con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, i parchi regionali siciliani attraverso la loro partecipazione a fiere, eventi e manifestazioni di settore. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 185.918,76.

75. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, come modificato dal comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 9/2020 e dall'articolo 36 comma 5 della legge regionale n. 9/2021, è prorogato al 31 dicembre 2022.

76. È istituito il Fondo regionale per gli incentivi al riciclo e al riuso, alimentato con i proventi dell'addizionale di cui al comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, destinato a finanziare:

- a) gli incentivi per l'acquisto di prodotti che impiegano materiali post consumo o derivanti dal recupero degli scarti, di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies e successive modificazioni del decreto legislativo n. 152/2006;
- b) il cofinanziamento degli impianti per il collocamento di sistemi di restituzione automatizzati per il riciclo (reverse rending) in ambito pubblico e privato, inclusi gli ambiti condominiali, e per l'attività di informazione ai cittadini in materia di raccolta differenziata e per gli esercizi di vendita di bevande e alimenti di asporto;
- c) i centri di riparazione e riuso utilizzati per la valorizzazione della raccolta differenziata, dei rifiuti ingombranti e dei RAEE;
- d) le opere strettamente necessarie a garantire la salvaguardia ambientale delle aree circostanti a quelle di deposito e gestione;
- e) le campagne di formazione nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro alla corretta differenziazione monomateriale ed all'end of waste;
- f) la conversione agroecologica delle aziende agricole.

77. Sono destinatari in via preferenziale dei finanziamenti con contributo in conto capitale, a valere sul fondo di cui al comma 76, i comuni che hanno raggiunto e mantenuto l'obiettivo minimo di legge del 65 per cento di raccolta differenziata, previa presentazione di un progetto, secondo un sistema di punteggi che tenga conto:

- a) della percentuale che può essere avviata direttamente al recupero/riciclo di materia;
- b) del minor numero di passaggi tra il detentore iniziale del rifiuto ed il riciclatore/recuperatore finale della materia;
- c) del livello di monetizzazione offerto al detentore iniziale del rifiuto.

78. Per ottenere i finanziamenti di cui al comma 76, gli enti presentano un progetto all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità che, con apposito decreto, disciplina le modalità e i criteri di partecipazione al bando annuale nonché la presentazione dei progetti ed indichi i punteggi e le coperture finanziarie annuali, secondo le previsioni di bilancio.

79. I beneficiari sono tenuti all'osservanza dei criteri, delle prescrizioni e degli obiettivi stabiliti dal decreto assessoriale di cui al comma 78, pena la revoca dell'incentivo.

80. L'articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 è abrogato.

81. Al fine di sostenere il comparto apistico regionale nel periodo di crisi economica conseguente all'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 e, parimenti, al fine di garantire la sopravvivenza della popolazione regionale di api minacciata dalle avverse condizioni climatiche del periodo primaverile ed estivo nell'anno solare 2021 che hanno determinato una scarsa e non bastevole produzione di miele per il loro nutrimento, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere aiuti per il rimborso delle spese sostenute nell'anno solare 2021 per l'acquisto di prodotti adeguati all'alimentazione di soccorso delle api agli apicoltori iscritti all'Anagrafe apistica nazionale in possesso di partita IVA agricola. Gli aiuti sono concessi ai soggetti di cui al presente comma nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e delle risorse ancora disponibili della legge regionale n. 9/2020. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di richiesta, ripartizione ed erogazione delle risorse disponibili fra i beneficiari. Per le finalità previste dal presente comma è destinata la spesa di 500 migliaia di euro per l'anno 2022" (Missione 16, Programma 1, capitolo 144145).

82. All'articolo 8, comma 2, della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

"a *bis*) limitatamente alla guida turistica, agli enti del terzo settore assegnatari e/o gestori di beni immobili regionali, che, nell'ambito delle loro prerogative, svolgono attività di illustrazione delle sedi assegnate;"

83. All'articolo 2, comma 3 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19, dopo le parole "legge regionale 30 dicembre 1965, n. 44" sono aggiunte le parole "e di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1".

84. Il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2019, n. 19 è abrogato. All'attuazione della disposizione di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse del bilancio interno dell'Assemblea regionale siciliana, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione.

85. Al fine di rilanciare l'economia locale, l'Istituto regionale per il Credito Agevolato (IRCA) è autorizzato per l'anno 2022 a redigere uno studio di fattibilità volto all'istituzione di un circuito di compensazione multilaterale e complementare regionale, ai sensi della Direttiva 30 maggio 2018/843/UE, e della relativa piattaforma informatica. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 30.986,46.

86. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 71 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, i Gruppi di Azione Locali costituiti nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 31 del medesimo Regolamento sono individuati dalle Autorità di Gestione dei Fondi SIE 2021-2027, limitatamente alle azioni e alle misure dedicate allo sviluppo locale di tipo partecipativo, quali organismi intermedi. La Regione riconosce la funzione sussidiaria nonché il ruolo di policy maker che i GAL svolgono. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata specifica convenzione tipo rivolta ai singoli Gruppi di Azione Locale, alle Autorità di gestione e alle altre autorità pubbliche cointeressate, al fine di attuare le finalità del presente comma.

87. Per l'organizzazione dei carnevali storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con apposito decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso in favore degli

enti organizzatori un contributo per l'esercizio finanziario 2022 di euro 309.864,60. Il contributo è ripartito con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

88. È concesso un contributo straordinario all'Associazione Italiana Assistenza Spastici (A.I.A.S.) di Partinico di euro 30.986,46, per l'esercizio finanziario 2022, finalizzato alla realizzazione di progetti riabilitativi e abilitativi con gli animali.

89. Nel limite di 450 migliaia di euro sono destinate, per l'esercizio finanziario 2022, occorrenze finanziarie in favore del GAL (Gruppo di azione locale) Terre normanne, finalizzate alla realizzazione di un rifugio per cani, con annesso un centro veterinario ambulatoriale, da realizzare nel comprensorio di Monreale, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Corleone, Santa Cristina Gela, Altofonte e Piana degli Albanesi, a valere sulle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione, previa verifica di coerenza con le procedure di gestione e le linee di intervento ivi previste. Il Governo della Regione provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare, ove necessario, la modifica dei programmi.

90. All'articolo 54, comma 6, della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, le parole "non oltre cinque anni" sono sostituite dalle parole "non oltre tre anni".

91. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e successive modificazioni, gli enti del Servizio sanitario regionale procedono preliminarmente, entro il 31 dicembre 2022, ad una ricognizione dei fabbisogni di personale, anche nel periodo pandemico, ed applicano i CCNLL dell'ambito sanitario aggiornando, anche in deroga, il piano triennale del fabbisogno di personale, applicando le previsioni di legge anche al personale contrattualizzato a qualunque titolo del ruolo sanitario, tecnico ed amministrativo, selezionato attraverso prove selettive per titoli e/o colloquio, e che abbia maturato o che maturerà alla data del 31 dicembre 2022 i 18 mesi previsti dalla legge n. 234/2021. (La Corte Costituzionale, con sentenza del 20 aprile 2023, n. 76 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui prevede che la procedura di stabilizzazione ivi prevista possa avvenire «anche in deroga», anziché «in coerenza» con il piano triennale di fabbisogno di personale, nella parte in cui consente la stabilizzazione di personale diverso da quello sanitario e socio-sanitario, e quindi limitatamente alle parole «tecnico ed amministrativo», e infine nella parte in cui prevede che i diciotto mesi di servizio debbano essere maturati alla data del 31 dicembre 2022, anziché nel diverso termine previsto dalla normativa statale vigente pro tempore.)

92. Al fine di incentivare l'economia dei vari settori turistici, già penalizzati dalla pandemia da Covid-19, è istituita la Fondazione del Carnevale di Melilli (SR), carnevale riconosciuto per cultura e creatività attraverso la realizzazione di carri allegorici con l'utilizzo della cartapesta ed è autorizzata la spesa di euro 247.891,68 per l'esercizio finanziario 2022.

93. Al comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni la parola "2020" è sostituita dalla parola "2025".

94. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022, le modalità di corresponsione delle rette in favore dei centri diurni per l'autismo, accreditati e convenzionati, sono disciplinate secondo le procedure previste dall'articolo 76 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6.

95. (comma abrogato).

96. Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta degli Assessori regionali per l'economia, per le infrastrutture e la mobilità e per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, è istituito il Fondo di

rotazione per il sostegno dei cittadini esecutati. Il decreto stabilisce altresì l'organigramma e regola le modalità di concessione in uso degli immobili acquisiti ai sensi del comma 98.

97. Sono beneficiari delle disposizioni di cui al comma 96 coloro che:

- a) sono destinatari di un provvedimento di esecuzione immobiliare dell'unica abitazione;
- b) risiedono stabilmente in un immobile ubicato nella Regione che non appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 e A10;
- c) non sono proprietari di altri immobili né hanno un componente del nucleo familiare proprietario di altri immobili.

La perdita del requisito di cui alla lettera b) è condizione di perdita dei benefici delle misure previste dal comma 96.

98. I soggetti di cui al comma 97 possono proporre un'istanza al Fondo di cui al comma 96 per l'acquisizione dell'abitazione pignorata che in sede di asta giudiziaria, dopo più esperimenti di vendita, abbia subito una diminuzione dell'importo a base d'asta di oltre il 40 per cento. Entro dieci giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo promuove la partecipazione all'asta giudiziaria dell'immobile. In sede di nuovo esperimento dell'asta giudiziaria, il rappresentante del Fondo è autorizzato ad offrire sino al 60 per cento del valore dell'immobile inizialmente stimato. Nel caso di acquisizione dell'immobile, il Fondo promuove la sottoscrizione di un contratto di locazione, ai sensi del comma 96, avente un canone pari a quello applicato agli immobili di edilizia popolare. Nel caso in cui, in sede di asta giudiziaria, il prezzo dell'immobile superi la valutazione di cui al presente comma, il legale rappresentante del Fondo, entro cinque giorni, informa l'Assessore regionale per la famiglia e le politiche sociali al fine delle opportune valutazioni.

99. Per le finalità dei commi 96, 97 e 98 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di euro 92.959,38.

100. Alla lettera c *bis*) del comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni, dopo le parole "maggior utilizzatore del relativo impianto" sono aggiunte le parole "purché quanto da trasferire non sia oggetto di sequestro penale" e dopo le parole "dal gestore unico del servizio idrico integrato;" sono aggiunte le parole "eventuali contenziosi in essere per la realizzazione e gestione degli impianti da trasferire restano in capo all'ente proprietario o al precedente gestore;".

101. L'articolo 3 *bis* della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3 non si applica ai membri laici del Consiglio di giustizia amministrativa designati dalla Giunta regionale."

**Note all'art. 41, comma 3:**

L'articolo 7 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.", così dispone:

“1. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione dei comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana.

2. La spesa complessiva delle indennità di funzione attribuite agli assessori dei suindicati enti non

può superare quella determinata per gli assessori del comune di riferimento.

3. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali che esercitano funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie o regolamentari è attribuita una indennità mensile di funzione pari al 60% di quella spettante agli assessori dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.”.

Per l'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, vedi nota all'art. 41, comma 2.

L'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, recante “Norme sull'ordinamento degli enti locali.”, così dispone:

“Indennità.

1. La misura minima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo è determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato dal Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
- b) articolazione delle indennità in rapporto alla dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione;
- d) definizione di speciali indennità di funzione per gli amministratori delle province comprendenti aree metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate;
- e) determinazione dell'indennità spettante al presidente della Provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, comunque non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella determinazione dell'indennità si tiene conto del trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari ad un'indennità mensile spettante per ciascun anno di mandato.

2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un'indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un'indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni.

3. (comma abrogato).

4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari al 30 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell'unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell'indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio.

6. Il regolamento è rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. Su richiesta della Conferenza Regione-Autonomie locali si può procedere alla revisione del regolamento con la medesima procedura ivi indicata.

7. (comma abrogato).

8. Le indennità di funzione previste dal presente capo non sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del cinquanta per cento di ciascuna.

9. (comma abrogato).

10. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dal presente capo non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.

11. Per le indennità di cui al presente articolo, la disciplina relativa al divieto di cumulo tra pensione e redditi è stabilita dal comma 3 dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

12. Le indennità previste nel presente articolo sono corrisposte dalla data di entrata in vigore della presente legge.

12 *bis*. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell'ente locale stabilisce termini e modalità.”

Per l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, vedi nota all'art. 41, comma 1.

**Note all'art. 41, comma 4:**



L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, recante "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265.", così dispone:

"1. Ai consiglieri circoscrizionali, alle cui circoscrizioni sono assegnate funzioni amministrative decentrate in base a norme statutarie e regolamentari, è attribuito per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 50% di quello attribuito ai consiglieri dell'ente in cui è costituita la circoscrizione.

2. Ai consiglieri delle comunità montane è attribuito un gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni comunitarie formalmente convocate, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana.

3. Ai componenti dei consigli delle unioni dei comuni, ove previsti dai relativi statuti, ed ai componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali è attribuito un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni degli organi di cui fanno parte, nella misura prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni o del consorzio tra enti locali."

L'articolo 38 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", così dispone:

"Adeguamento gettoni di presenza dei consiglieri comunali.

1. I comuni della Regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere, con oneri a loro carico, all'adeguamento degli importi dei gettoni di presenza dei consiglieri di cui alla tabella A del decreto del Ministro dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio, nei limiti della variazioni percentuali previste dai singoli enti locali in attuazione del comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, in applicazione dei commi 583, 584 e 585 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 per le indennità di funzione dei sindaci.

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione."

**Nota all'art. 43, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante "Riforma della disciplina del commercio.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

"Definizioni e ambito di applicazione della legge.

1. Ai fini della presente legge si intendono:

- a) per "commercio all'ingrosso", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche private;
- b) per "commercio al dettaglio", l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e

per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per "commercio al dettaglio" su aree pubbliche l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1° marzo 1995, n. 18;

d) per "superficie di vendita di un esercizio commerciale", l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;

e) per "esercizi di vicinato" gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f);

f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti negli esercizi di vendita esclusiva di merci ingombranti, ai fini dell'individuazione del regime abilitativo a cui è sottoposta tale attività nelle medie strutture di vendita, non si considerano aree di vendita quelle adibite ad esposizione delle merci. Ai fini dell'applicazione della presente lettera, si considerano merci ingombranti le seguenti merci:

1) autoveicoli;

2) natanti;

g) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);

h) per "centro commerciale" una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini della presente legge per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge quella composta anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;

i) per "generi di largo e generale consumo" i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato, II raggruppamento;

l) per forme speciali di vendita al dettaglio:

1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;

2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;

3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;

4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio.

2. La presente legge non si applica:

a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e del relativo

- regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
- c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni;
- d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, a condizione che l'attività di vendita, per il tipo di organizzazione e le modalità di esercizio, sia accessoria e strettamente connessa all'attività agricola;
- e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita di tali prodotti, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e relative norme di attuazione regionali;
- f) agli artigiani, singoli o associati, iscritti nell'albo di cui all'articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, e successive modificazioni, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
- g) ai pescatori ed ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività;
- h) a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi stessi direttamente e legalmente raccolti nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
- i) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
- l) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;
- m) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie, delle mostre e delle fiere di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non prosegua oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;
- n) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private cui partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.

3. Restano salve, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni relative:

- a) agli esercenti l'attività di ottico di cui all'articolo 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25; per gli esercizi in attività alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, non si applicano i limiti al rilascio delle autorizzazioni commerciali previsti dalla predetta legge per il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune determinato da fatti non dipendenti dalla volontà dell'esercente;
- b) alle rivendite di giornali e riviste di cui all'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione regionali;
- c) agli apicoltori di cui alla legge regionale 27 settembre 1995, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) agli erboristi di cui alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 9.

4. Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3."

**Nota all'art. 44, comma 1:**

L'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24, recante "Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d'azzardo.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Competenze dei comuni. Distanze minime.

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi sensibili di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a:

- a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;
- b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a 50.000 abitanti.

2. I comuni possono prevedere forme premiate per gli esercizi "Slot? No Grazie!" di cui al comma 3 dell'articolo 5, e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all'intrattenimento che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo autorizzato.

3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano luoghi sensibili, ai sensi dell'articolo 1, qualora soddisfino le seguenti condizioni:

- a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;
- b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo si intende il collegamento dei medesimi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli.

5. Si considera altresì nuova installazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1:

- a) (lettera abrogata);
- b) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

6. È ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, con le modalità e nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in particolare, dal comma 943 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni.

7. È ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo quanto stabilito al comma 6.

8. Spetta al comune la competenza sui controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d'azzardo e di garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti dalla legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.

9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonché nella fascia oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie nell'attività di gioco con vincita in denaro praticata con gli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 110 del Testo Unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

9 bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell'originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente

concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto. Costituisce nuova installazione il subingresso nella licenza di altro soggetto, ai sensi della normativa statale vigente.

9 *ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso di stipulazione di un nuovo contratto di gestione di impianto sportivo già esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito di avviso pubblico e accreditamento presso l'ente disciplinante l'attività dell'impianto e l'obbligo del gestore di assicurare la raccolta delle scommesse all'interno del medesimo impianto.

9 *quater*. *Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per gli esercizi dotati di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 o 88 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) non aventi come attività esclusiva o prevalente la raccolta di gioco a mezzo degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS nonché per le sale giochi dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, per le sale scommesse, le sale VLT, le sale bingo e gli altri locali comunque dotate di licenza di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 88 del TULPS, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, non è considerata nuova installazione o nuova apertura il cambio della titolarità dell'esercizio, il cambio del rappresentante legale, il cambio del concessionario e il cambio della ditta proprietaria degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS.*

9 *quinqües*. *Sono sempre esclusi dal divieto di cui al comma 1 i punti di vendita riconducibili alla categoria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) del decreto 2011/30011/giochi/UD 27 luglio 2011 del Ministero delle finanze, soggetti al rispetto dei parametri distanziali previsti dall'articolo 2 del decreto del Ministero distribuzione e della vendita dei prodotti da fumo.*”.

**Nota all'art. 45, comma 1:**

L'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Contratto di lavoro del personale del CIAPI.

1. Il Centro interaziendale addestramento professionale integrato (CIAPI) applica il contratto collettivo di lavoro del comparto non dirigenziale della Regione siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni. Dalla presente disposizione non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione *in quanto il Ciapi rientra tra gli enti e le aziende del settore pubblico regionale strumentalmente e finanziariamente collegati con la Regione, dotati di personalità giuridica, di cui alla circolare numero 23 del 7 novembre 2003, prot. 27047, all'uopo emanata dalla Regione Siciliana Assessorato Bilancio e Finanze - Dipartimento Bilancio e Tesoro - Servizio Tesoro.*”.

**Nota all'art. 46, comma 1 e all'art. 81, comma 1:**

L'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi degli articoli che si annotano, risulta il seguente:

“IRAP.

1. In attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 2002 l'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del medesimo decreto legislativo si applica nella misura del 5,25 per cento. (La Corte costituzionale, con sentenza del 28 maggio 2019, n. 128, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, limitatamente a quanto disposto per il periodo di imposta 2002 per i soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.)

2. Per le piccole e medie imprese operanti in Sicilia nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo e dei servizi, nonché per le cooperative, salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 1° gennaio 2003 l'aliquota dell'IRAP è ridotta dello 0,25 per cento.

3. Per le imprese di raffinazione di prodotti petroliferi operanti in Sicilia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'IRAP è applicata nella misura del 5,25 per cento.

4. Alle aziende i cui titolari abbiano sporto denuncia circostanziata nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni, come definiti dalla vigente legislazione nazionale e regionale, è applicata per il pagamento dell'IRAP, per tre anni consecutivi dalla data di effettuazione della denuncia, l'aliquota del 3,25 per cento.

5. Le organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 sono esenti dall'imposta sulle attività produttive.

*5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2024, le agevolazioni previste dai commi 2, 4 e 5 del presente articolo nonché quelle di cui all'articolo 43 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:*

*a) al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";*

*oppure*

*b) al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il Regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.*

*5 ter. A decorrere dal termine di attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021, l'esenzione di cui al comma 5 è riconosciuta, senza soluzione di continuità, ai soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e delle Associazioni di Promozione Sociale (APS) e delle ONLUS alla data del 23 novembre 2021 e agli enti iscritti al RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società. L'esenzione opera altresì nelle seguenti ipotesi:*

*a) perdita della qualifica di onlus dell'elenco dell'anagrafe della direzione regionale, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, a seguito dell'iscrizione nel RUNTS;*

*b) trasferimento automatico al RUNTS secondo le modalità previste dal predetto decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561/2021;*

*c) ODV e APS di nuova iscrizione al RUNTS non compresi in processi di trasmigrazione da precedenti registri."*

**Nota all'art. 47, comma 1:**

L'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 15, recante "Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile e vigilanza dei siti culturali. Disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis". Abrogazione di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Rinvio dinamico in materia di disciplina comunitaria applicabile in materia di agevolazioni "de minimis".

1. Gli aiuti d'importanza minore "de minimis" stabiliti da norme regionali applicate fino al 31 dicembre 2006 ai sensi del regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69 della Commissione della Comunità europea, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, operano in conformità alla normativa comunitaria nel tempo vigente e, dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, alle condizioni stabilite dal regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998, della Commissione.

1 bis. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020 operano alle condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352/1 del 24 dicembre 2013.

*1 ter. Gli aiuti "de minimis" di cui al comma 1, dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, operano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui al successivo regolamento comunitario di modifica del medesimo."*

**Nota all'art. 48, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, recante "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021. Disposizioni finanziarie varie.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

"Istituzione del collegio dei revisori dei conti della Regione e dell'elenco regionale dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158.

1. È istituito presso la Regione, in attuazione del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158 e in conformità alle disposizioni del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, il collegio dei revisori dei conti della Regione e l'elenco dei revisori dei conti, nel quale sono iscritti gli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione.

2. Il collegio ha sede a Palermo presso l'Assessorato regionale dell'economia che assicura, altresì, il supporto tecnico necessario allo svolgimento delle relative attività secondo le disposizioni di cui al comma 13.

3. Il collegio dura in carica cinque anni ed esprime parere sui disegni di legge di bilancio e di rendiconto generale *nonché svolge le funzioni di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni*. La Giunta regionale, nel trasmettere

all'Assemblea regionale siciliana i relativi disegni di legge, motiva l'eventuale mancato adeguamento al parere espresso dal collegio. In ogni caso, entro il 31 gennaio di ogni anno, il collegio presenta all'Assemblea una relazione sull'attività di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione svolta nell'anno precedente.

4. I componenti del collegio, composto da tre membri di cui uno con funzioni di presidente, sorteggiati tra gli estratti a sorte in misura pari a tre volte gli eligendi dall'elenco regionale dei revisori dei conti, sono nominati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia. Tra i restanti soggetti estratti a sorte sono sorteggiati tre membri supplenti che subentrano ai membri effettivi in caso di cessazione anticipata dall'incarico, secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Regione di cui al comma 12, e durano in carica per il periodo restante per il quale il collegio è nominato. L'estrazione e il sorteggio avvengono a cura del Segretario generale della presidenza della Regione.

5. L'elenco degli idonei alla nomina a componenti del collegio dei revisori dei conti della Regione, stilato in ordine alfabetico, approvato con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, è tenuto presso l'Assessorato regionale dell'economia - dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, che provvede al suo aggiornamento, ed è formato secondo le disposizioni del presente articolo.

6. Nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere iscritti coloro i quali, a seguito di apposito avviso pubblico, risultano essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) riconosciuta indipendenza e comprovata competenza, esperienza e specifica ed alta qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria anche degli enti territoriali, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti;
- b) iscrizione nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni;
- c) esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di revisore dei conti presso enti territoriali di dimensioni medio-grandi, secondo i criteri individuati dalla Corte dei Conti, enti del servizio sanitario, università pubbliche o, in alternativa, esperienza almeno quinquennale maturata nello svolgimento di incarichi di pari durata di responsabile dei servizi economici e finanziari presso i medesimi enti o presso enti con analoghe caratteristiche.

7. L'elenco regionale dei revisori dei conti ha natura permanente, è aggiornato annualmente sulla base delle domande presentate ed è pubblicato nel sito internet della Regione.

8. Gli iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti possono essere cancellati con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, per il venir meno del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione e per accertate gravi violazioni dei doveri d'ufficio.

9. Non possono essere nominati alla carica di revisore coloro che si trovino nelle ipotesi previste all'articolo 2399, primo comma, del codice civile, ferme restando le ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e successive modificazioni. Non sono nominabili alla carica di revisore, inoltre, i deputati regionali, i componenti della Giunta regionale e coloro che hanno ricoperto tali incarichi nel biennio precedente nonché i membri delle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, i dipendenti della Regione, di enti e società regionali, anche in quiescenza, e coloro che hanno avuto incarichi a tempo determinato presso l'amministrazione regionale e degli enti del sistema regionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni, durante il periodo di svolgimento dell'incarico e per i due anni successivi alla sua conclusione.

10. I soggetti nominati componenti del collegio dei revisori dei conti non possono svolgere attività



professionale, in alcuna forma, nei confronti di enti, società ed organismi a qualsiasi titolo partecipati, e/o finanziati e/o vigilati o controllati dalla Regione, o concessionari e/o fornitori di beni e/o servizi nei confronti della stessa, né possono essere amministratori o dipendenti dei medesimi soggetti pubblici o privati. I dipendenti pubblici sono collocati in aspettativa per l'intera durata del mandato secondo il rispettivo ordinamento.

11. Al presidente del collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo determinato, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali, in misura pari al doppio del compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi enti alla fascia demografica più elevata. Agli altri membri del Collegio è riconosciuto un trattamento economico complessivo pari al 70 per cento di quello spettante al presidente. A ciascun componente del collegio spetta, altresì, il rimborso delle spese ed il trattamento di missione, per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, nella misura e secondo le modalità previste per i dirigenti generali dell'amministrazione regionale.

12. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'economia, sono stabiliti:

- a) il contenuto e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei revisori;
- b) le modalità e i termini entro cui esaminare tali domande;
- c) le modalità di tenuta e aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei conti e, in particolare, di verifica periodica del permanere dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione;
- d) le modalità di estrazione a sorte dall'elenco regionale dei revisori dei conti, in modo da assicurare trasparenza e imparzialità, nonché gli adempimenti conseguenti;
- e) le modalità ed i criteri di subentro dei membri supplenti;
- f) le modalità di esercizio delle funzioni e le disposizioni relative al funzionamento del collegio, ivi comprese le modalità di scelta del presidente.

13. Per lo svolgimento della propria attività il collegio si avvale di una struttura di dimensione intermedia con funzioni di supporto tecnico-amministrativo, che opera a livello regionale alle dirette dipendenze dell'Assessore regionale per l'economia, composta da personale dell'amministrazione regionale con adeguate competenze amministrativo-contabili assegnato, per un massimo di 5 unità, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi di lavoro. Al personale di comparto assegnato alla struttura tecnica di supporto è attribuito il trattamento economico accessorio a valere sul fondo istituito con la Delib.G.R. n. 387 del 24 novembre 2004 di cui al comma 1 dell'articolo 93 del CCRL 2016-2018 per il personale del comparto non dirigenziale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio già previsti per tale istituto economico.

14. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 210 migliaia di euro annui, di cui 195 migliaia di euro annui per il trattamento economico complessivo e 15 migliaia di euro annui per il rimborso delle spese, per il trattamento di missione e per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle funzioni, si provvede, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 108559 del bilancio della Regione per gli esercizi finanziari medesimi. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa annua è quantificata con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

15. In sede di prima applicazione, al fine di garantire l'operatività del collegio, l'Assemblea regionale siciliana elegge, secondo le disposizioni del proprio ordinamento interno, con modalità analoghe a quelle adottate per l'elezione del componente della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, i componenti del collegio tra soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 6.1 soggetti eletti sono nominati con decreto del Presidente della Regione. La durata dell'incarico è fissata con l'approvazione del *bilancio 2027*. L'incarico attribuito ai sensi del presente comma non

preclude la partecipazione alla procedura di cui ai commi 4, 5 e 6. Per i soggetti di cui al presente comma restano ferme le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.”.

**Nota all’art. 50, comma 1:**

L’articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019 n. 14, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell’aeroporto di Trapani Birgi.”, così dispone:

“Misure per accelerare il ricambio generazionale nell’amministrazione regionale.

1. Al comma 4 dell’articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, come modificato dal comma 15 dell’articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, al secondo periodo le parole "del 100 per cento" sono sostituite dalle parole "del 50 per cento".

2. A decorrere dall’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, l’amministrazione regionale nonché gli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, possono procedere ad assunzioni di nuovo personale del comparto non dirigenziale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 75 per cento per l’anno 2019, all’85 per cento per l’anno 2020 ed al 100 per cento a decorrere dall’anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell’articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015 e ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell’ordinamento regionale.

3. A decorrere dall’anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui al comma 10 dell’articolo 1 della legge regionale n. 25/2008, l’amministrazione regionale può procedere ad assunzioni di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, mediante concorso pubblico ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa non superiore al 30 per cento per l’anno 2019, al 40 per cento per l’anno 2020 ed al 50 per cento a decorrere dall’anno 2021 di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, escluso quello collocato in quiescenza ai sensi dell’articolo 52, commi 3 e 5, della legge regionale n. 9/2015 e ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni, come recepito nell’ordinamento regionale. Non si applicano limiti di età al personale del comparto avente i requisiti per l’accesso alla dirigenza.

4. Nell’ambito del ripristino delle facoltà assunzionali previste dal comma 3, per il biennio 2019-2020 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. Per far fronte ad esigenze eccezionali, i dipendenti degli enti di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modifiche ed integrazioni possono essere comandati temporaneamente, e comunque non oltre il permanere delle esigenze, a prestare servizio presso il dipartimento regionale del bilancio e del tesoro, il dipartimento regionale delle finanze e del credito ed il dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti e dell’autorità regionale per l’innovazione tecnologica, nel numero massimo di dieci unità per ciascun dipartimento. Il dipendente mantiene il posto in organico ed il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresi i relativi oneri, che rimangono a carico delle stesse. Per il trattamento accessorio a carico dell’amministrazione regionale è autorizzata la spesa nel limite annuo di 100 migliaia di euro per il

triennio 2019-2021. La cessazione della posizione di comando oltre che per scadenza del termine è disposta per il venir meno delle esigenze che l'hanno determinata.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5, quantificati in 100 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, si fa fronte mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, Capitolo 215704 - accantonamento 1001.

7. Fatte salve le previsioni di cui al comma 6, dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.”.

**Nota all'art. 50, commi 2 e 3, lett. a) e b):**

L'articolo 10 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma 3 che si annota, risulta il seguente:

“Norme in materia di personale.

1. La dotazione organica del personale dell'amministrazione regionale, rideterminata per il 2021 in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è ulteriormente ridotta, per il triennio 2022-2024, con le seguenti modalità:

a) per il comparto non dirigenziale, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 100 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente per le categorie A e B, del 40 per cento per la categoria C e del 30 per cento per la categoria D;

b) per la dirigenza, la relativa dotazione organica è ridotta, annualmente, del 70 per cento dei soggetti comunque cessati dal servizio nell'anno precedente.

2. A decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2022, le facoltà di assunzione previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 e successive modificazioni sono determinate escludendo dal computo della spesa del personale di ruolo rispettivamente del comparto non dirigenziale e della dirigenza cessato dal servizio nell'anno precedente, anche il personale destinatario delle disposizioni di cui all'articolo 10, secondo e terzo comma, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modificazioni.

3. A decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2022, dalle risorse assunzionali destinate alla dirigenza, determinate dall'amministrazione regionale in applicazione del comma precedente, sono altresì detratte le somme trasferite al Fondo di quiescenza per il pagamento delle indennità di buonuscita del personale dirigenziale cessato nel triennio 2021-2023. È conseguentemente fatto divieto, all'amministrazione regionale di procedere nel triennio 2021/2023 all'assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione regionale e gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modificazioni adeguano alle disposizioni del presente articolo i rispettivi Piani triennali del personale e dei fabbisogni per il triennio 2020-2022. Il divieto di assunzione a tempo indeterminato di personale dirigenziale si applica, per il triennio 2021-2023, anche agli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 e successive modificazioni.

5. A decorrere dall'anno 2021 sono estese agli enti pubblici economici regionali le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni, secondo una percentuale di assunzioni non superiore al 50 per cento della dotazione prevista nelle

rispettive piante organiche, purché venga assicurato il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa del tre per cento annuo rispetto a quella sostenuta nell'anno 2020.

6. Ai fine di accelerare il ricambio generazionale del personale del comparto non dirigenziale, previa attuazione delle procedure previste dal comma 15 dell'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale n. 14/2019 e successive modificazioni con quelle previste dal comma 2 dello stesso articolo, determinate in applicazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria.

7. A seguito della definizione delle procedure di stabilizzazione presso l'amministrazione regionale del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni il Fondo per garantire i percorsi di stabilizzazione e le misure di fuoriuscita dei soggetti titolari di contratti di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754), a decorrere dall'esercizio 2021, è ridotto annualmente in misura corrispondente agli oneri relativi agli emolumenti dovuti al personale stabilizzato, cui si provvede con le disponibilità della Missione 1, Programma 10, capitolo 190001. Per il triennio 2021-2023 la riduzione è quantificata in euro 16.506.493,50 annui.”.

**Nota all'art. 51, comma 1:**

Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, così dispone:

“Art. 14.

Ulteriori disposizioni varie.

3. La Regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021.”.

**Nota all'art. 53, comma 1, lett. a):**

Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521, recante “Regolamento recante norme di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 1998, n. 83.

**Nota all'art. 54, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, recante “Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del mandato, in relazione a comprovate esigenze della amministrazione, di un numero di consulenti *non superiore a tre*, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione.

Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, la cui misura non può superare il tetto massimo di *un terzo* del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente, per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.”.

**Note all'art. 55, comma 1:**

L'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, così dispone:

“Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni.

1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;
- b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;
- c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possieda tutti i seguenti requisiti:

- a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

2 bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni,

fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40 *bis*, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9 *bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino

all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

11 bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.”.

Il comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, così dispone:

“Art. 1

268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

- a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle misure previste dagli articoli 2 *bis*, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2 *ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;
- b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 *ter* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;
- c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.”.

Il comma 539 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.”, così dispone:

“Art. 1

539. Fermo restando quanto previsto dalla legge 26 febbraio 1999, n. 42, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, i diplomi e gli attestati, indicati nella tabella allegata al decreto del Ministro della salute 22 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 22 giugno 2016, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica ed iniziati tra il 1997 e il 2000, o comunque conseguiti entro il 2012, sono equipollenti al diploma universitario, rilasciato a seguito di completamento del corso di laurea nella classe L/SNT2, di educatore professionale socio-sanitario ai fini dell'esercizio professionale, dell'accesso alla formazione post-base e dell'iscrizione all'albo della professione sanitaria di educatore professionale, istituito ai sensi della legge 11 gennaio 2018, n. 3.”.

**Note all'art. 57, comma 1:**

L'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e



compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, così dispone:

“Finalità ed ambito di applicazione.

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano l'organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale ed i rapporti di lavoro e d'impiego alle dipendenze della Regione e degli enti pubblici non economici sottoposti a vigilanza e/o controllo della Regione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza dell'Amministrazione regionale in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi della Comunità europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
- b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva del personale, diretta ed indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica regionale;
- c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sostituendo al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Consiglio dei Ministri rispettivamente il Presidente della Regione e la Giunta regionale.

3. Gli enti di cui al comma 1 si adeguano anche in deroga alle speciali disposizioni di legge che li disciplinano al regime giuridico di cui al presente titolo adottando appositi regolamenti di organizzazione secondo le procedure di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1979, n. 212, all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e all'articolo 3 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2. Per i rimanenti enti pubblici non economici il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente, provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge all'emanazione dell'apposito regolamento tipo. I suddetti regolamenti sono trasmessi alla Presidenza della Regione che ne cura la raccolta e la pubblicazione.

4. Al fine di assicurare la funzionalità dell'ordinamento finanziario e contabile ai tempi di attuazione della riforma dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza, gli enti pubblici di cui al comma 1, che applicano le disposizioni del regolamento di contabilità approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, continuano ad osservare detta normativa per l'esercizio 2004.”.

Per l'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di pubblica amministrazione e personale. Interventi in favore dell'aeroporto di Trapani Birgi.”, vedi nota all'art. 50, comma 1.

L'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza.

1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da

determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.

2. Per coloro che maturano il diritto di cui al decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, entro il 31 dicembre 2015, non si applicano le decurtazioni previste dal comma 1, fermi restando i livelli massimi stabiliti dal medesimo comma.

3. I dipendenti dell'Amministrazione regionale che, dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 2016, risultino in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono essere collocati in quiescenza, entro un anno dal raggiungimento dei requisiti, a domanda da presentarsi entro 180 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata presentazione della domanda entro il predetto termine comporta la decadenza dal beneficio del collocamento anticipato in quiescenza ai sensi del presente comma.

4. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni collocati in quiescenza ai sensi del comma 3 sono riconosciuti i trattamenti di pensione di cui al comma 1.

5. Al fine di ridurre ulteriormente la spesa per il personale in servizio e di contenere la spesa pensionistica a carico del bilancio della Regione, i dipendenti che, nel periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, possono presentare la domanda di collocamento anticipato in quiescenza entro il termine perentorio di cui al comma 3.

6. Ai dipendenti regionali destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 21/1986 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza ai sensi del comma 5, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare l'ottantacinque per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni.

7. L'Amministrazione regionale può contingentare, per numero, categorie e dipartimenti, la fuoriuscita dei dipendenti che hanno presentato domanda, con l'obbligo comunque di collocarli in quiescenza entro un anno ovvero, previo consenso dell'interessato, entro due anni dalla maturazione dei requisiti.

8. Il trattamento di fine servizio o di fine rapporto dei dipendenti collocati in quiescenza ai sensi del presente articolo è corrisposto con le modalità e i tempi previsti dai commi 484 e 485 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9. Il trattamento di quiescenza attribuito ai sensi del presente articolo non può in ogni caso essere inferiore a quello previsto per gli impiegati civili dello Stato.

9 bis. Nelle ipotesi di pensionamento ai sensi del presente articolo, i contratti dirigenziali, ove in scadenza nei dodici mesi precedenti la data di collocamento in quiescenza, possono essere prorogati

sino alla data di cancellazione dal ruolo, fatti salvi i casi di risoluzione unilaterale del contratto di lavoro”.

L'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi.

1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i medesimi requisiti nell'anno 2022. Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data, ferme restando le disposizioni del presente articolo.

2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di cui al comma 1, gli iscritti a due o più gestioni previdenziali di cui al comma 1, che non siano già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrare dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in caso di contestuale iscrizione presso più gestioni pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.

3. La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.

4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019.

5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.

6. Tenuto conto della specificità del rapporto di impiego nella pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuità e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto della seguente disciplina:

- a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019;
- b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera a) del presente comma;
- c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
- d) limitatamente al diritto alla pensione di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

7. Ai fini del conseguimento della pensione di cui al comma 1 per il personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In sede di applicazione per l'anno 2022, entro il 28 febbraio 2022, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno scolastico o accademico.

7 bis. (comma abrogato).

8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti più favorevoli in materia di accesso al pensionamento.

9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché alle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresì al personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, nonché al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della Guardia di finanza.

10 bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1 della medesima legge, è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10 ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento e con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

- a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni

anche per le prove scritte ed il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove d'esame, prevedendo:

- 1) la facoltà di far precedere le prove d'esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
- 2) la possibilità di espletare prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
- 3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;
- 4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
- 5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;
- 6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;
- 7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore ad un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10 *quater*. Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione può indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali già autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi 1 *quater* e 1 *quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

10 *quinquies*. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 *ter* e 10 *quater* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

10 *sexies*. Per le medesime finalità di cui al comma 10 *bis*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia è autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unità di II e III Area, avvalendosi delle facoltà assunzionali ordinarie per l'anno 2019.

10 *septies*. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 10 *sexies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 8,32 milioni di euro per l'anno 2019.

10 *octies*. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici preposti alle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente articolo e di assicurare la funzionalità dei medesimi uffici, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato anche in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10 *novies*. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di cui al comma 10-*octies* possono essere svolti nelle forme del concorso unico di cui all'articolo 4, comma 3 *quinquies*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 *bis* dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorità di svolgimento, con modalità semplificate, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in particolare:

a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti, nonché stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;

b) la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame, prevedendo:

1) la facoltà di far precedere le prove di esame da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;

2) la possibilità di svolgere prove preselettive consistenti nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di società specializzate e con possibilità di predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;

3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a scelta multipla;

4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;

5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi informatici e telematici;

6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante concorso per titoli ed esami;

7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale dei punteggi per titoli non può essere superiore a un terzo del punteggio complessivo attribuibile;

c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno conseguito l'idoneità, vengano inclusi nella graduatoria tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla normativa vigente, purché risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.

10 *decies*. Per le medesime finalità di cui al comma 10-*octies*, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a 551 unità, di cui 91 unità tramite scorrimento delle graduatorie approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III-posizione economica F1 e 460 unità attraverso lo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente delle facoltà assunzionali

ordinarie per l'anno 2019.

10 *undecies*. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede all'attuazione dei commi 10 *octies* e 10 *novies* a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui al comma 10 *decies*, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di euro 898.005 per l'anno 2019.”.

**Nota all'art. 57, comma 2:**

L'articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, recante “Istituzione in Sicilia dell'Istituto regionale della vite e del vino.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. È istituito in Sicilia l'Istituto regionale del vino e dell'olio, il quale è dotato di personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza degli Assessorati dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio.

1 *bis*. L'Istituto svolge altresì le attività di:

- a) valorizzazione e promozione dell'olio extravergine di oliva prodotto e confezionato in Sicilia;
- b) valorizzazione e promozione dell'oliva da mensa prodotta e confezionata in Sicilia;
- c) certificazione, ricerca e innovazione nella filiera olivicolo-olearia.

*c bis*) valorizzazione delle produzioni agroalimentari siciliane di qualità, ad eccezione delle carni fresche e trasformate e delle produzioni lattiero-casearie;

*c ter*) certificazione, ricerca ed innovazione nelle filiere di cui alla lettera *c bis*).

2. L'Istituto ha sede in Palermo e, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, potrà istituire sezioni distaccate nel territorio della Regione.”.

**Nota all'art. 57, comma 3:**

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, così dispone:

“Accordi fra pubbliche amministrazioni.

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3.

2 *bis*. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *q bis*), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.”.

**Nota all'art. 57, comma 4:**

L'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, recante "Primi provvedimenti per la semplificazione delle procedure amministrative e per l'acceleramento della spesa.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"L'Ente di sviluppo agricolo, per la progettazione e per l'esecuzione delle opere da realizzare a carico del proprio bilancio e di quelle previste nei programmi di intervento approvati dall'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, può avvalersi degli enti locali e dei consorzi di bonifica per le opere ricadenti nei rispettivi comprensori, a mezzo di concessioni e subconcessioni.

La concessione è obbligatoria in favore degli enti locali quando si tratti (*parole soppresse*) di acquedotti.

Se tali opere ricadono nel territorio di più comuni, la concessione viene fatta all'amministrazione provinciale maggiormente interessata per territorio.

Le disposizioni previste dall'art. 11 della presente legge si applicano alle opere date in concessione ai sensi dei precedenti commi."

**Nota all'art. 57, comma 5:**

L'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante "Legge di stabilità regionale 2023-2025.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Disposizioni finanziarie varie.

1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).
2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).
5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della Delib.G.R. n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).



6. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).

7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo.

8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.

9. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).

10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.

11. È erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampileri (Missione 9, Programma 1).

12. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).

13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).

14. Il comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. È istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione."

15. (comma abrogato).
16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).
17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).
18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.
19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).
20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).
21. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).
22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).
23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).
24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).
25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).
26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia

di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).

27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).

28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).

29. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).

30. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).

31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte (Missione 7, Programma 1).

32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).

33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).

34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.

36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023-2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

37. Il comma 3 *bis* dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3 *bis* . A decorrere dal 1° gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni."

38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4).

40. All'articolo 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7 *bis*. È istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).

7 *ter*. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.

7 *quater*. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio."

41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).

42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.

43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).

45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.

46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.

47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).

48. Al fine di dare attuazione all'accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).

49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiorata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).

50. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.

51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).

52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).

53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati.

54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53.

55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal *Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023*.

56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

57. All'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della" sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la";

b) al comma 2 le parole "La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Il decreto di cui al comma 1".

58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).

59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.

60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).

61. È istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.

62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).

64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).

65. All'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti

modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";

e) i commi 7 e 8 sono abrogati.

66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.

69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).

70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

71. In considerazione del comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387: 2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).

72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco

archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).

73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).

74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calata-fimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).

75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.

76. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).

77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1).

78. (comma abrogato).

79. (comma abrogato).

80. (comma abrogato).

81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).

82. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con.vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).

83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).

84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo



(Missione 12, Programma 2).

85. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).

86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).

88. È erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 300 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1).

89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).

90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

91. All'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";
- b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".

**Note all'art. 57, comma 6:**

Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.", così dispone:

"Art. 11

Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.”.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 2022, n. 143, recante “Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 22 settembre 2022, n. 222.

**Nota all'art. 57, comma 7, lett. a):**

L'articolo 7 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Contributo in favore dei Gruppi parlamentari per le spese del personale.

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni del proprio Regolamento interno, assegna annualmente a ciascun Gruppo parlamentare un contributo per le spese di ciascuna unità di personale individuata e contrattualizzata dallo stesso Gruppo tra i soggetti inseriti nell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana n. 563 del 28 settembre 2022 e successivi aggiornamenti nella misura di 58.571,44 euro, costo massimo di una unità di personale di categoria D, posizione economica D6 determinato dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome nella Assemblea plenaria del 19 settembre 2014, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 bis. L'importo in questione è rivalutato applicando l'indice “retribuzione contrattuale per dipendente” elaborato dall'istituto nazionale di statistica, secondo i criteri stabiliti dalla normativa interna dell'Assemblea regionale siciliana.

1 bis. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le modalità e i limiti previsti dalle disposizioni del proprio ordinamento interno, a condizione che non vi siano oneri aggiuntivi per il proprio bilancio e nel rispetto della vigente normativa in materia di lavoro, può integrare l'elenco di cui al comma 1 con i soggetti per i quali sussista, al momento dell'inserimento nell'elenco, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato con Gruppi parlamentari, sia nel corso della legislatura in cui è disposto l'inserimento nell'elenco sia nel corso della legislatura immediatamente precedente;
- b) titolarità di rapporto di lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato presso le Segreterie particolari dei componenti del Consiglio di Presidenza;
- c) limitatamente alla XVII legislatura, titolarità di rapporto di lavoro subordinato ai sensi

dell'articolo 8 *ter* in essere alla data del 31 marzo 2021, a condizione che gli stessi soggetti abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con i Gruppi parlamentari secondo la disciplina di cui all'articolo 7 previgente alle modifiche introdotte dall'articolo 32 della legge regionale n. 8/2018.

1 *ter*. L'integrazione di cui al comma 1 *bis* è effettuata in misura pari alle vacanze che si verificano a seguito di cancellazione, per pensionamento o altra causa, di soggetti dell'elenco di cui al decreto del Presidente dell'Assemblea regionale siciliana del 20 febbraio 2013, n. 46 così come integrato dal comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

1 *quater*. (comma soppresso).”.

**Nota all'art. 57, comma 7, lett. b):**

L'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2014, n. 1, recante “Misure in materia di controllo, trasparenza e contenimento della spesa relativa ai costi della politica.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Soppressione dell'assegno di solidarietà ed istituzione dell'assegno di fine mandato.

1. L'Assemblea regionale siciliana, secondo le norme del proprio Regolamento interno, adotta, con effetto dall'1 gennaio 2014, apposita disciplina per il trattamento di fine mandato dei deputati regionali nel rispetto del modello di virtuosità individuato dalla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 6 dicembre 2012.

2. La disciplina di cui al comma 1 dovrà prevedere in particolare:

- a) che l'assegno di fine mandato non possa eccedere l'importo di una mensilità lorda per anno di mandato;
- b) *(lettera soppressa)*;
- c) l'importo percentuale della corrispondente trattenuta da operare a carico dell'indennità mensile lorda dei deputati nella misura dell'1 per cento.

3. Con le modalità di cui al comma 1 è disposta, a decorrere dal 31 dicembre 2013, l'abrogazione dell'assegno di solidarietà erogato ai deputati regionali e della relativa trattenuta e sono disciplinate le modalità e i termini per la liquidazione degli importi maturati.”.

**Nota all'art. 58, comma 1:**

L'articolo 89 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Convenzione tra la Regione e l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus.

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro stipula entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2023-2025, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nell'importo massimo annuo di 5.000 migliaia di euro per il triennio 2023-2025, si provvede a valere e nei limiti delle risorse disponibili dell'assegnazione statale in favore della Regione a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2, capitolo 183357).

*2 bis. All'Istituto Oasi Maria Ss. Di Troina Onlus sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, le prestazioni ed i servizi resi e rendicontati in assenza di formale contratto per l'anno 2019, rapportando l'indebitto arricchimento ad un valore percentuale dell'80 per cento delle stesse prestazioni rese nell'anno precedente o parimenti in quello successivo. Il riconoscimento pari a 3.000 migliaia di euro graverà sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, suddivise per le annualità 2020, 2021 e 2022. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione.*

*2 ter. Per fronteggiare gli aumenti del costo del personale in relazione alle attività svolte ed in corso e al fine di consentire la prosecuzione delle attività medesime, in relazione alle somme assegnate e rendicontate per l'anno 2020 dall'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria Ss. di Troina, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che prevede oneri pari a 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514, "Fondo Regionale", il dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è autorizzato ad erogare alla medesima Associazione Oasi un'anticipazione nel limite delle somme a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2).*

*2 quater. L'anticipazione di cui al comma 2 ter è restituita entro il 31 dicembre 2024 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 2 (Titolo 5, Tipologia 200).*

*2 quinquies. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato, su richiesta dell'Istituto Oasi Maria Ss. di Troina Onlus, a concedere, di anno in anno, un'anticipazione nel limite delle somme relative all'annualità in corso di rendicontazione al Ministero, che dovrà essere restituita con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme anticipate.”.*

**Nota all'art. 59, comma 1:**

L'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, recante “Disposizioni in materia di composizione dei consigli e delle giunte comunali, di status degli amministratori locali e di consigli circoscrizionali. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Adeguamento alla normativa nazionale in materia di indennità di funzione e gettoni di presenza per gli amministratori locali. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 in materia di permessi e rimborsi.

1. A decorrere dal primo rinnovo dei consigli comunali successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura massima delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui all'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni è determinata ai sensi delle disposizioni del Regolamento adottato con D.M. 4 aprile 2000, n. 119 del Ministro dell'interno e successive modifiche ed integrazioni e delle tabelle allegate, di cui all'articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed

integrazioni, fatto salvo che, nella parte relativa ai gettoni di presenza dei consiglieri comunali, la dimensione demografica degli scaglioni da 30.001 a 500.000 abitanti è così rideterminata: da 30.001 a 200.000 abitanti e da 200.001 a 500.000 abitanti. Al presidente del consiglio comunale è attribuita un'indennità pari a quella dell'assessore dei comuni della stessa classe demografica. Il dipendente comunale eletto alla carica di sindaco presso il comune in cui presta servizio percepisce un'indennità di carica in ogni caso non inferiore al trattamento economico complessivo in godimento all'atto dell'insediamento.

*1 bis. Al vice presidente del Consiglio comunale, eletto ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e successive modificazioni, è dovuta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'indennità di funzione in misura pari al 60 per cento di quella spettante al presidente, in rapporto alla dimensione demografica dell'ente.*

2. All'articolo 20 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole "si protraggano oltre la mezzanotte" sono sostituite dalle parole "si protraggano oltre le due";
- b) al comma 2 le parole "hanno diritto, per la partecipazione alle sedute, di assentarsi dal servizio per l'intera giornata." sono sostituite dalle parole "hanno diritto di assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario alla partecipazione a ciascuna seduta, compreso il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro nella misura massima di un'ora prima e di un'ora dopo lo svolgimento della seduta.";
- c) al comma 5 le parole "pari a due terzi" sono sostituite dalle parole "pari ad un terzo o, limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, pari alla metà".

3. All'articolo 21 della legge regionale n. 30/2000 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 4 è soppresso;
- b) al comma 5 le parole da "e che, in ragione del loro mandato" fino a "modifiche ed integrazioni." sono sostituite dalle parole ", spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l'effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.".

**Note all'art. 63, comma 1:**

L'articolo 2 del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.", così dispone:

"Misure urgenti in materia di lavoratori socialmente utili.

1. Al fine di semplificare le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni pubbliche hanno facoltà di assumere a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, i lavoratori già rientranti nell'ambito di applicazione dell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, nonché i lavoratori impegnati in attività socialmente utili della Regione siciliana, di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, e i lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui al medesimo articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 5 del 2014, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026 in qualità di lavoratori soprannumerari, alla

dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale, fermi restando i vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

2. (comma soppresso).

*2 bis.* Al fine di favorire percorsi di politiche attive per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, la regione Calabria è autorizzata a prorogare di un ulteriore anno i percorsi realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015-2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016. A tale fine, è assegnato alla regione Calabria un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023.

*2 ter.* All'onere derivante dal comma *2 bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*2 quater.* Al comma 495 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 dicembre 2023».

L'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di personale precario.

1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, come recepito dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, che alla data del 31 dicembre 2013 siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati in attività socialmente utili, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative predispone l'elenco regionale previsto dall'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sulla base dei seguenti criteri prioritari:

- a) anzianità di utilizzazione;
- b) in caso di parità maggior carico familiare;
- c) in caso di ulteriore parità anzianità anagrafica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, la riserva di cui al comma 3-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165/2001, si applica anche ai soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 titolari di contratto a tempo determinato.

3. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 9 bis dell'articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni, gli enti utilizzatori sono autorizzati a prorogare sino al 31 dicembre 2016 con decorrenza dal 1° gennaio 2014, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 come recepiti dall'articolo 4 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24.

4. In deroga ai termini ed ai vincoli di cui al comma 9 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 9-bis e successive modifiche e integrazioni del citato articolo 4, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato può essere disposta con decorrenza dall'1 gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014, permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 3 è autorizzata, per il triennio 2014-2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per ciascun anno la prosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratori aventi diritto all'inserimento nell'elenco di cui al comma 8 dell'articolo 4 del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013. Per le finalità del presente comma è autorizzata, per il triennio 2014-2016, la spesa annua di 36.362 migliaia di euro.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono abrogate le norme recanti misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ed in particolare: l'articolo 2 della legge regionale n. 24/2000; l'articolo 25 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21; l'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27; l'articolo 12, comma 6, della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85; gli articoli 4 e 8 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 16; l'articolo 41, comma 1, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15; l'articolo 23, comma 14, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19; l'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni e l'articolo 34, comma 2, della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33.

7. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013. A decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati.

*7 bis.* I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento. Decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente.

*7 ter.* Al fine di garantire la conferma dei processi di stabilizzazione già conclusi o da concludere ai sensi della normativa previgente dagli enti di cui ai commi 7 e 9 del presente articolo per i quali l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro non ha proceduto all'emissione del relativo provvedimento di copertura finanziaria quinquennale, i dipartimenti di cui ai predetti commi 7 e 9 sono autorizzati a compensare, per il triennio 2014-2016, in luogo del relativo quinquennio, gli effetti del suddetto squilibrio finanziario, nei limiti delle rispettive disponibilità di cui ai commi 8 e 10 del presente articolo, con le modalità previste dai medesimi commi 7 e 9.

8. Il Fondo di cui al comma 7 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 180.868

migliaia di euro per l'anno 2014 e 199.491 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

9. Le disposizioni del presente comma si applicano con effetto dall'entrata in vigore della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. Per compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese del personale delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le aziende pubbliche del Servizio sanitario regionale, con esclusione delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, è istituito, presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, un Fondo straordinario da ripartire sulla base dei criteri stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previa delibera della Giunta regionale, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013.

10. Il Fondo di cui al comma 9 è determinato, per il triennio 2014-2016, in misura pari a 19.124 migliaia di euro per l'anno 2014 e 27.652 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e rappresenta per il triennio 2014-2016 la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'articolo 4, commi 9 e 9 *bis*, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Le misure finanziarie di cui ai commi 5, 7 e 9 nonché quelle previste dalla disposizioni di cui al comma 6 e già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge, pari a complessive 290.933 migliaia di euro per l'anno 2014, 290.469 migliaia di euro per l'anno 2015 e 263.505 migliaia di euro per l'anno 2016, secondo le disposizioni recate dall'articolo 4, comma 9-bis, e successive modifiche e integrazioni del decreto legge n. 101/2013, convertito dalla legge n. 125/2013, sono attribuite in misura pari ai risparmi di spesa realizzati dalla Regione, a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione e revisione della spesa, riepilogate nell'Allegato 3 della presente legge.

12. Al fine di garantire risparmi strutturali di spesa rispetto all'esercizio finanziario 2013, gli importi indicati nell'Allegato 3, per l'anno 2014, rappresentano per i corrispondenti aggregati di spesa, il limite massimo degli stanziamenti che possono essere iscritti in bilancio. Per gli anni 2015 e 2016 il limite massimo degli stanziamenti dei corrispondenti aggregati di spesa non può superare per ciascuno dei rispettivi anni quello dell'anno 2014. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Regione presenta all'Assemblea regionale siciliana una relazione che indica le misure di razionalizzazione e di revisione della spesa adottate e le iniziative da adottare per garantire il risultato finanziario coerente con le quantificazioni di cui al comma 11.

13. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).”.

L'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali.

1. In armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, il comma 22 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 è sostituito dal seguente:

”22. Nelle more dell'individuazione degli esuberi di personale di cui alle procedure previste



dall'articolo 2 sono consentiti i percorsi di stabilizzazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

2. Al comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020" e le parole "a decorrere dal 2019" sono sostituite dalle parole "a decorrere dal 2021".

3. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 le parole "In armonia con la disposizione prevista dall'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190" sono sopresse e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2020".

4. Al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 dopo le parole "dai commi 7 e 17" sono aggiunte le parole "nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24".

5. Per le finalità inerenti al superamento del precariato, per il triennio 2018-2020, è altresì utilizzabile la spesa di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, calcolata in misura corrispondente alla media del triennio 2015-2017 e, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al calcolo della spesa per il personale, al netto del contributo erogato dalla Regione, a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

6. Ferme restando le norme di contenimento della spesa del personale, limitatamente alle risorse regionali aggiuntive assicurate dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, gli enti locali, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, provvedono ad avviare le procedure di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, con contratti a tempo indeterminato anche parttime, per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017, gli enti locali sono autorizzati ad avviare le procedure di stabilizzazione per i soggetti che prestano servizio presso lo stesso ente a valere sulle risorse regionali richiamate nel presente articolo, mediante le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo, interamente riservate ai medesimi.

6 bis. Per i Comuni nonché per i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane che hanno dichiarato dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché per gli enti che non hanno provveduto all'approvazione dei documenti contabili si applicano le disposizioni di cui al comma 6, fermo restando il limite di spesa quantificata al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27. Nelle more della definizione delle procedure di stabilizzazione, gli enti sono autorizzati a prorogare i rapporti di lavoro.

7. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 6, a totale ed esclusivo carico delle risorse regionali gravanti sui capitoli 191310, 191301 e 191320, non sono soggette ai vincoli e ai limiti della spesa del personale propria dei singoli enti.

8. La copertura finanziaria degli interventi previsti dal presente articolo è assicurata per l'esercizio finanziario 2018 dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 6 e al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale n. 5/2014 e dalle autorizzazioni di spesa di cui al comma 10, lettera b), dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e dal 2019 fino al 2038 dallo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018. A tal fine il Ragioniere generale è autorizzato, previa delibera di Giunta, ad iscrivere su richiesta del dipartimento regionale delle autonomie locali e del dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative le relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio (191310 e 191320 e 313319).

9. Le amministrazioni comunali ancora interessate nelle attività di lavori socialmente utili sono autorizzate ad avviare le procedure per la stabilizzazione ai sensi del comma 14 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 senza oneri a carico del bilancio della Regione.

10. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano alle procedure di stabilizzazione del personale di cui all'articolo 32 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni nonché del personale inserito nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 degli enti sottoposti a tutela e vigilanza della Regione e delle Camere di Commercio mediante l'utilizzo delle risorse assegnate dalla normativa vigente.

11. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 10 e 11, della legge regionale n. 27/2016 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche in favore dei lavoratori a tempo determinato utilizzati nella prosecuzione dei progetti di cui all'articolo 4, comma 4, della medesima legge regionale.

12. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 11 per l'anno 2017, quantificati in 1.350 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate derivanti dai recuperi da operare nel corrente esercizio ai sensi del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

13. In deroga al comma 10 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, il personale in servizio nei Consorzi Asi, in atto in liquidazione, se in servizio entro la data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 8/2012 a seguito di procedura ad evidenza pubblica o in forza di specifiche disposizioni di legge, transita all'Irsap, mantenendo la medesima tipologia contrattuale.

14. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione. L'Irsap provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica - dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018 con i soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, della legge regionale n. 5/2014, per i quali è stata dichiarata con sentenza la illegittimità della risoluzione unilaterale dei contratti. Al relativo onere, quantificato in 120 migliaia di euro, si provvede, per l'esercizio finanziario 2018, con le risorse di cui al capitolo 116012.”.

**Note all'art. 64, comma 1:**

Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192.

**Nota all’art. 65, comma 1:**

L’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 3, recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell’artigianato siciliano.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane, sono iscritti in una separata sezione dell’albo di cui all’articolo precedente.

*2. Alla stessa separata sezione dell’albo delle imprese artigiane sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, a cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche le piccole e medie imprese, così come definite dal CIPE e dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.*

3. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell’albo, sono estese le agevolazioni regionali previste per le imprese artigiane.”.

**Nota all’art. 66, comma 1:**

Il decreto del Presidente della Regione 15 maggio 2023, n. 243, recante “Determinazione dei compensi annui da erogare ai componenti degli organi di amministrazione e controllo degli organismi di cui al comma 1 dell’art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e revoca del D.P. n. 7 del 20 gennaio 2012 e del D.P. n. 43 del 17 settembre 2020.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 26 maggio 2023, n. 22.

**Nota all’art. 67, comma 1:**

L’articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Funzioni delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

1. La S.R.R., salvo quanto previsto dal comma 2-ter dell’articolo 5, esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15.

*l bis. La S.R.R. svolge le funzioni assegnate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente agli Enti di governo dell’Ambito.*

*1 ter. Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 e successive modificazioni e dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la S.R.R. può fornire agli enti locali consorziati servizi strumentali alle attività amministrative, contabili e di riscossione collegate al ciclo dei rifiuti, anche al fine di garantire la piena copertura e l’equa distribuzione della tassa sui rifiuti.*

2. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l'accertamento della realizzazione degli investimenti e dell'utilizzo dell'impiantistica indicata nel contratto e nel piano d'ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l'utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R.

3. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste.

4. La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio.

5. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi.".

**Nota all'art. 68, comma 1:**

L'articolo 63 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.", così dispone:

"Rifinanziamento misure per recupero centri storici. Censimento e assegnazione degli alloggi.

1. È autorizzata, con limite di impegno decennale, la spesa di 10.000 migliaia di euro, per rifinanziare le misure di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni a decorrere dall'esercizio finanziario 2019.

2. Le disposizioni previste dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 11 si applicano a tutti i detentori senza titolo di alloggi di edilizia economica e popolare alla data del 31 dicembre 2017.".

**Nota all'art. 70, comma 1, lett. a):**

L'articolo 12 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante "Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.", per effetto delle modifiche apportate dalla lettera a) del comma che si annota, risulta il seguente:

"Modalità di accesso ai percorsi.

1. Al fine di coniugare i reali fabbisogni formativi dei destinatari e di rispondere con efficacia alle esigenze della produzione e del lavoro, la Regione aggiorna costantemente il Repertorio delle qualificazioni della Regione siciliana, istituito con decreto assessoriale n. 2570 del 26 maggio 2016.

2. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza in via prioritaria mediante il Catalogo regionale dell'offerta formativa di cui all'articolo 11.

*2 bis. (comma abrogato).*

3. Al fine di garantire uniformità la Regione può prevedere quote territoriali dei fondi destinati alla

formazione e forme di premialità agli organismi formativi che dimostrano un alto indice di efficienza tra persone formate e persone che hanno trovato inserimento lavorativo e/o oggetto di segnalazione di qualità ai sensi del comma 3 dell'articolo 19.

4. La Regione, ad esclusione dei percorsi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), può consentire l'accesso ai percorsi anche sotto forma di voucher formativi individuali, personali o aziendali, da attivarsi per il rimborso totale o parziale delle spese di iscrizione a un corso di formazione professionale personalizzata, al fine di accrescere le competenze professionali e facilitare conseguentemente l'accesso al mondo del lavoro.

5. Al fine di prevenire distorsioni nell'utilizzo di voucher individuali e/o aziendali la Regione opera appositi interventi di verifica e monitoraggio sull'effettiva destinazione delle risorse erogate.

6. L'accesso ai percorsi formativi di cui alla presente legge si realizza, per i corsi della durata complessiva inferiore alle duecento ore, preferibilmente mediante il ricorso a voucher formativi, di tipologia personale e/o aziendale, attivati da ciascun beneficiario mediante l'iscrizione e la frequenza ai percorsi stessi, garantendo la possibilità di accrescere le competenze e ad agevolare l'inserimento, il rientro e la riqualificazione nel mondo del lavoro.”.

**Nota all'art. 70, comma 1, lett. b):**

L'articolo 14 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23, recante “Istituzione del sistema regionale della formazione professionale.”, per effetto delle modifiche apportate dalla lettera b) del comma che si annota, risulta il seguente:

“Modalità di accreditamento.

1. I criteri e i requisiti per l'accredimento necessari ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 13, ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, sono disciplinati con regolamento di attuazione da adottarsi con apposito decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale propone l'eventuale aggiornamento dei criteri e dei requisiti di cui al comma 1, in funzione delle esigenze di sviluppo del territorio, di rafforzamento del sistema formativo e delle previsioni di cui alla disciplina comunitaria e statale in materia.

3. Con proprio decreto, il dirigente generale del dipartimento regionale competente approva e aggiorna l'elenco dei soggetti accreditati, ne garantisce la pubblicità e disciplina le modalità di preventiva verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accredimento e provvede alla revoca in caso di perdita dei requisiti per l'accredimento. Costituiscono motivo di revoca le carenze tecnico-amministrative e le irregolarità organizzative come individuate dal D.P.Reg. 1° ottobre 2015, n. 25 e successive modifiche e integrazioni.

4. Con delibera della Giunta regionale, al fine di sostenere le attività formative finalizzate a diversificare l'adattabilità e la capacità di innovazione dei lavoratori di concerto con gli imprenditori, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, possono essere disciplinate forme e modalità di collaborazione sinergica con i fondi interprofessionali.

*4 bis. Per il corretto funzionamento delle attività didattiche di cui al comma 1 dell'articolo 2 per*

*ogni sede operativa accreditata devono essere garantite le figure indispensabili all'erogazione delle attività didattiche della sede, quali il direttore di sede, un tutor, un operatore di segreteria e un operatore ausiliario, assunti a tempo indeterminato, full time nel rispetto del CCNL e CCRL di riferimento."*

**Nota all'art. 71, commi 1 e 2:**

L'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 che si annota, risulta il seguente:

"Norma di autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari.

1. Al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia Covid-19, in considerazione dell'eccezionalità della situazione che richiede misure straordinarie ed efficaci, la Regione è autorizzata alla adozione di provvedimenti di sospensione ed eventuali esclusioni di pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse regionali, alla concessione di sussidi ai cittadini, attraverso le istituzioni locali, alla concessione di crediti ai cittadini e agli operatori economici, alla costituzione di fondi di garanzia e/o strumenti finanziari diretti e indiretti. Gli strumenti finanziari di cui al presente Titolo sono adottati direttamente dalla Regione anche attraverso le istituzioni finanziarie IRFIS-Finsicilia S.p.A. ed IRCA. Nelle more dell'operatività dell'IRCA continuano ad operare Crias ed Ircac.

2. Per le finalità di cui al presente Titolo, il Governo della Regione, è autorizzato, ai sensi e per gli effetti della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente nonché nel rispetto delle linee di indirizzo degli organi europei e statali in materia di flessibilità per l'emergenza Covid-19 alla utilizzazione delle risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020, secondo le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 7 a 12, purché libere da atti giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria. Il Governo della Regione è autorizzato, altresì, alla riprogrammazione di tutte le somme libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti o prive di graduatorie di assegnazione e fatti in ogni caso salvi i procedimenti in fase di istruttoria nonché libere dagli impegni derivanti dall'attuazione del presente Titolo per la realizzazione del "Piano per la ricostruzione economica". Gli interventi del POC 2014-2020 non ricompresi nelle risorse residue per carenza di definizione delle procedure sono prioritariamente inseriti nella riprogrammazione di cui al presente comma e, in subordine, nella programmazione dei fondi extraregionali 2021-2027.

3. Le disposizioni del comma 2 non si applicano alle risorse destinate alle aree urbane, alle aree interne e alle aree rurali interessate dal procedimento CLLD di cui al PO FESR, che sono pertanto fatte salve.

4. Agli atti adottati ai sensi dei commi 2 e 3 si applicano le procedure di cui all'articolo 50 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Al fine di creare la necessaria liquidità per l'attivazione delle misure di cui al presente titolo, la Regione è autorizzata, quale anticipazione dei Fondi extraregionali e del POC 2014/2020, alla stipula di strumenti finanziari flessibili con Cassa Depositi e Prestiti, con Banca Europea degli Investimenti, ovvero con Istituti di credito individuati nei modi di legge per un ammontare complessivo non superiore all'autorizzazione di utilizzazione di risorse di cui al comma 2. Gli oneri per gli strumenti finanziari di cui al presente comma rimangono a carico dei fondi stessi. Prima della stipula degli strumenti finanziari di cui al presente comma, l'Assessore regionale per l'economia illustra le condizioni contrattuali alla competente commissione legislativa permanente della Assemblea regionale siciliana.

6. Tutte le disposizioni che recano sospensioni del pagamento di canoni, oneri, imposte e tasse in ragione della crisi economica dovuta alle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, aventi scadenza nel corso dell'anno 2020, possono essere oggetto di esclusione parziale e/o totale in relazione alle maggiori disponibilità regionali, non utilizzate per la copertura delle misure di cui alla legge di stabilità per l'esercizio 2020-2022, che dovessero rendersi disponibili a seguito di accordi con lo Stato per l'esercizio finanziario 2020. In caso di esclusione parziale, la parte rimanente è dilazionata per un massimo di 5 anni, senza oneri ed interessi a carico del richiedente.

7. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato ad adottare provvedimenti per iniziative sociali e per strumenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori discontinui, stagionali e atipici, compreso il personale che svolge assistenza di base nelle scuole o nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, che in ragione della tipologia di attività non accedano già alle prestazioni di integrazione e tutela salariale di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e di cittadini in difficoltà economico-finanziarie. Rimangono esclusi dalla previsione del presente comma i lavoratori che beneficiano di contratti di mobilità annuali verso altri enti della pubblica amministrazione. Le iniziative di cui al presente comma sono attivate con le risorse dei fondi extraregionali e del POC 2014-2020.

8. Per compensare i maggiori carichi di lavoro prestati dal personale del servizio sanitario regionale legati alle misure di contenimento della pandemia Covid-19 e per sostenere ulteriormente l'azione di contrasto al contagio, al fine di liquidare, in aggiunta al sistema premiante aggiuntivo ordinario, un riconoscimento economico - per il periodo che decorre dall'1 marzo 2020 e fino al termine dello stato d'emergenza sanitaria - agli operatori che sono stati coinvolti, previo accordo tra l'Assessorato regionale della salute e le rappresentanze sindacali dei lavoratori firmatari e dei relativi contratti di lavoro, le aziende del S.S.R. sono autorizzate a liquidare mensilmente l'importo di 1.000,00 euro agli operatori sanitari di ruolo con afferenza Covid del S.S.R. e di emergenza urgenza, SEUS/118, autisti soccorritori, infermieri, medici e medici 118 EST sempre impegnati nell'emergenza Covid. La misura è riconosciuta a tutti gli operatori sanitari assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato anche con forme flessibili, con esclusione di quelli reclutati, in deroga, mediante avvisi legati all'emergenza Covid-19. L'Assessore regionale per la salute è autorizzato a prevedere la costituzione di forme assicurative aggiuntive il cui premio sarà a carico del sistema sanitario regionale nel rispetto della normativa vigente.

9. Agli oneri di cui al comma 8 si provvede in via principale con il fondo sanitario regionale, come integrato dalle risorse nazionali per la emergenza Covid-19, e con le risorse extraregionali liberate, previa riprogrammazione, ai sensi della vigente regolamentazione comunitaria. La delibera della Giunta regionale con cui è approvato l'accordo tra Regione e parti sociali è sottoposta al parere obbligatorio delle Commissioni dell'Assemblea regionale siciliana competenti per materia.

10. In conformità ai principi enunciati con la sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 14 febbraio 2020, le procedure di selezione del personale del Sistema sanitario regionale promosse a partire dalla entrata in vigore della presente legge prevedono, nei rispettivi bandi di selezione, la partecipazione alla emergenza Covid-19, per almeno sessanta giorni continuativi, quale titolo da riconoscere nella valutazione curricolare attraverso uno specifico punteggio premiale.

11. Le risorse a valere sul PO-FESR Sicilia 2007-2013 liberate a seguito di certificazione e finalizzate ad interventi di edilizia sanitaria sono riutilizzate per le medesime finalità e per l'acquisto di tecnologie mediche.

12. Le risorse di cui al comma 11, ai sensi delle rispettive normative comunitarie e fino ad un

massimo di 40.000 migliaia di euro, sono destinate alla costituzione di un apposito fondo che opera mediante contributi a fondo perduto istituito presso IRFIS-Finsicilia S.p.A. e destinato alle imprese operanti in Sicilia che hanno avviato processi di riconversione o intendano avviare processi di produzione industriale di dispositivi di protezione individuale, tecnologie elettromedicali, disinfettanti sanitari e materiali destinati alle esigenze sociosanitarie nonché alla costituzione di imprese tessili volte a soddisfare la richiesta di mercato interna legata alla produzione dei dispositivi di protezione individuale stessi. Le misure di cui al presente comma non sono cumulabili con analoghe misure previste dalla normativa nazionale.

13. Al fine di assicurare l'integrazione oraria dei soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 utilizzati presso l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale ed alta specializzazione "Civico G. Di Cristina-Benfratelli", nell'ambito delle misure di potenziamento dei presidi sanitari connessi alla gestione dell'emergenza Covid-19, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 900 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle disponibilità del comma 11.

14. È corrisposto un sostegno non superiore ad euro 700 su base mensile e a complessivi euro 4200 ai dipendenti delle IPAB regionali, commisurato, in base ad apposita documentazione e certificazione degli istituti, alla durata dei periodi di interruzione delle attività istituzionali degli istituti di appartenenza e al valore della retribuzione non corrisposta in tali periodi, ovvero commisurato al valore di attività lavorative straordinarie, opportunamente documentate e certificate, dagli istituti di appartenenza prestate nella fase di emergenza da Covid-19 per mansioni socio-sanitarie di assistenza agli anziani. Sono esclusi dalla corresponsione del sostegno i dipendenti che percepiscono alternative forme di reddito e/o indennità, per i periodi di mancata percezione della retribuzione e per le attività straordinarie effettuate. Agli oneri del sostegno sopra determinato, quantificabili in un valore massimo non superiore a 3.000 migliaia di euro, il Governo della Regione può provvedere, previa verifica con gli organi statali competenti, nel quadro dell'utilizzo delle risorse destinate ai programmi della politica unitaria di coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19 di cui all'articolo 241 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni.

15. Al fine di garantire alle strutture private accreditate un regolare flusso di cassa per il finanziamento delle attività assistenziale con onere a carico del SSR e per l'assolvimento degli oneri di gestione, funzionale a garantire la continuità del servizio e la pronta disponibilità nell'ambito del SSR, le strutture sanitarie specialistiche accreditate di cui al Dec.Ass. 9 novembre 2018, n. 2087, per le mensilità oggetto della emergenza Covid-19 sono remunerate a partire dalla mensilità di marzo 2020, a titolo di "indennità di funzione", per un importo pari ad un dodicesimo del budget assegnato per il 2019, come definito dall'articolo 2 del decreto assessoriale n. 2087/2018, emettendo regolare fattura alle Aziende sanitarie provinciali di competenza. Il superiore importo, da considerare in acconto sul budget assegnato o assegnando per il 2020, indipendentemente dal dimensionamento dell'aggregato di spesa anno per anno definito, può essere oggetto di conguaglio a fine anno con le prestazioni effettivamente erogate nel corso dello stesso anno e prendendo in considerazione a tal uopo esclusivamente, gli importi maturati come extra-budget non liquidabile *nel settennio 2020-2026*. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle strutture di riabilitazione "ex articolo 26" ed ai centri diurni per i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico accreditati e convenzionati.

16. Al fine di recuperare i ritardi di apprendimento indotti dalla sospensione delle attività didattiche e formative a causa della pandemia da Covid-19, ridurre il rischio di dispersione scolastica e le conseguenze negative sui soggetti "NEET", nonché per garantire i livelli occupazionali nei settori dell'istruzione e della formazione professionale e per favorire l'implementazione di strategie volte al potenziamento della didattica digitale ed al più ampio esercizio del diritto allo studio in riferimento



a tutti i segmenti di istruzione e formazione, è autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al presente articolo fino alla concorrenza dell'importo di 120 milioni di euro, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28.

17. Per la liquidazione delle spettanze ai lavoratori relative agli anni precedenti del fondo di garanzia di cui all'articolo 132 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, ad integrazione della spesa già vincolata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

18. Al fine di salvaguardare i livelli di occupabilità del personale del comparto della formazione professionale e a seguito del perfezionamento degli accordi con il Governo nazionale relativi alla ricollocazione dello stesso, il competente dipartimento regionale provvede mediante avviso pubblico all'attivazione di percorsi formativi di aggiornamento e riqualificazione professionale, con riconoscimento di un'indennità mensile di frequenza, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 15 della legge regionale 14 dicembre 2019, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, non inferiori a tre mesi e fino a nove mesi in relazione alla tipologia degli stessi percorsi, anche con modalità di didattica a distanza, e non occupati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

19. Alle scuole paritarie della Sicilia del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni, di ogni ordine e grado, che abbiano subito maggiori costi e dimostrino la riduzione di quota parte delle rette di frequenza corrisposte dalle famiglie degli studenti iscritti, è riconosciuto un contributo forfettario per classe in ragione delle minori entrate e dei maggiori costi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Il contributo è esteso fino al terzo anno di corso delle scuole superiori.

20. Per l'implementazione delle attività didattiche a distanza è riconosciuto alle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado della Sicilia un contributo, determinato in relazione al numero degli iscritti, per la infrastruttura-zione digitale, per l'acquisto di materiale informatico da consegnare in comodato d'uso agli studenti provenienti dai nuclei familiari privi di strumenti idonei e maggiormente svantaggiati nonché per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati, finalizzato alla valorizzazione della scuola digitale e del metodo computazionale di cui alla legge regionale 3 marzo 2020, n. 5. Con successivo decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale sono individuate le fasce reddituali per l'accesso al contributo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

21. Per l'implementazione delle attività formative a distanza è riconosciuto agli enti ed istituti accreditati o con corsi già attivati in fase di preaccreditamento a finanziamento pubblico e/o autofinanziati, in relazione alle attività di cui agli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 della legge regionale n. 23/2019, un contributo determinato in relazione al numero degli iscritti, al volume complessivo di attività dell'ultimo triennio per l'acquisto e l'installazione di attrezzature e programmi informatici, pacchetti e strumenti per il traffico dati. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

22. Al fine di limitare i disagi per i nuclei familiari di provenienza e prevenire la dispersione, agli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, è concesso un contributo straordinario "una tantum", nella misura forfettaria di 500 euro per ciascuno studente. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al presente comma gli

studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale o in alloggio in residenze universitarie, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuori sede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato o con contratto di alloggio alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dagli ERSU. I benefici di cui al presente comma sono erogati per tramite degli enti regionali per il diritto allo studio fino a concorrenza delle risorse disponibili. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Sono esclusi dal riconoscimento del contributo di cui al presente comma gli studenti universitari fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza che rientrano nella massima fascia di reddito ai fini del calcolo delle tasse universitarie.

23. Per l'erogazione di ulteriori benefici per il diritto allo studio universitario in favore degli studenti siciliani iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con sede in Sicilia, già inclusi nelle graduatorie per le prestazioni per gli anni accademici 2019/2020, 2020/2021 come idonei ma non assegnatari per esaurimento delle risorse, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

24. Per l'erogazione di contributi forfettari, in relazione al numero degli studenti e/o allievi iscritti, destinati alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli ambienti a garanzia della sicurezza individuale e del mantenimento del distanziamento sociale degli immobili che ospitano le attività didattiche e formative, incluse le attività sportive universitarie esercitate attraverso i CUS, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per il personale docente e non docente sistema di istruzione, in favore delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado, delle università ed istituzioni AFAM e degli enti ed istituti di formazione professionale della Sicilia, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3 *bis*, lettera e) della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, è consentita l'utilizzazione vincolata delle predette risorse fino all'importo massimo di 1.000 migliaia di euro.

25. Per garantire l'avanzamento delle conoscenze di alto livello culturale e scientifico, anche in relazione alle esigenze di maggiori competenze derivanti dallo stato di crisi indotto dall'emergenza Covid-19, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro e di ulteriori 3 milioni di euro da destinare nell'anno accademico 2020/2021, rispettivamente all'incremento del numero di borse per le scuole di specializzazione di area medica e sanitaria e all'attivazione di dottorati di ricerca presso le Università con sede in Sicilia, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16. La quota del 30 per cento delle nuove borse di specializzazione di area medica è riservata alla chirurgia d'urgenza o area emergenza-urgenza.

26. Al fine di superare le povertà educative che caratterizzano la scuola siciliana ulteriormente aggravate dalla crisi indotta dalla sospensione delle attività didattiche nel corso dell'emergenza da Covid-19, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è autorizzato a predisporre, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, un piano straordinario per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il contrasto alla dispersione scolastica e di recupero dei ritardi formati anche con riferimento alle problematiche connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica anche mediante la fornitura di strumenti per favorire la didattica a distanza per le fasce deboli. Alle predette finalità è destinata la somma di 20 milioni di euro, a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

27. Alle Università con sede in Sicilia che nell'anno accademico 2020/2021 iscrivano ad anni di corso successivi al primo studenti già iscritti nell'anno accademico 2019/2020 presso atenei aventi

sede in altre regioni italiane o all'estero, è riconosciuto per ciascun soggetto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili un contributo una tantum di 1.200 euro. Gli studenti sopra individuati ed iscritti a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie per l'anno accademico 2020-2021. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a valere sull'importo complessivo di cui al comma 16.

28. A valere sulle risorse di cui al comma 16 l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale sono autorizzati, rispettivamente, alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 0-3 anni (ad esclusione delle sezioni primavera) e delle ludoteche sia pubbliche che private e alla spesa di 1.500 migliaia di euro a sostegno delle scuole 3-6 anni statali e paritarie, in conseguenza del blocco delle attività a causa dell'emergenza Covid-19 e alla correlata sospensione dell'erogazione delle rette.

29. L'attuazione delle misure di cui ai commi da 16 a 27 è disciplinata con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e l'attuazione delle misure di cui al comma 28 è disciplinata con decreti dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale nell'ambito delle rispettive competenze.”.

#### **Nota alla rubrica dell'articolo 72:**

L'articolo 81 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Iniziative in favore dello sport e fondo per le trasferte delle società sportive siciliane.

1. Per le finalità di cui all'articolo 21 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 31 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di euro 486.729,03 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 990.666,95 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473710) e per l'esercizio finanziario 2021 il contributo è erogato in favore delle società sportive siciliane professionistiche, semiprofessionistiche e dilettantistiche, regolarmente iscritte ai campionati nazionali di serie A e serie B, indetti dalle competenti federazioni sportive riconosciute dal CONI e dal CIP per la stagione 2020/2021, anche nei casi di sospensione del calendario o di anticipata conclusione del campionato a causa del perdurare dell'emergenza Covid-19.

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modificazioni è rideterminata in 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, in 2.190.280,65 euro per l'esercizio finanziario 2022 e in 4.458.001,27 euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473709).

3. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2021, di euro 292.037,42 per l'esercizio finanziario 2022 e di euro 495.333,47 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

4. Per l'esercizio finanziario 2021, il contributo di cui al comma 2, destinato agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, ai Comitati regionali delle federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e delle associazioni benemerite riconosciute dal CONI, del Comitato regionale del CONI delta Sicilia e il contributo di cui al comma 3, destinato al Comitato regionale del CIP e ai Comitati regionali delle federazioni sportive paralimpiche riconosciute dal CIP, sono erogati per la relativa attività, anche se svolta parzialmente o non avviata in ottemperanza

all'attuazione delle disposizioni di contrasto all'emergenza Covid-19.

5. I contributi di cui al presente articolo sono erogati fino alla percentuale dell'ottanta per cento dello stanziamento dei capitoli di riferimento in proporzione, per quanto riguarda il comma 1, alle quote del piano di riparto del 2019, per quanto riguarda il comma 2, attraverso le relative federazioni, alle medesime associazioni sportive di cui al piano di riparto 2019 e per la restante quota del venti per cento con modalità individuate con apposito decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo d'intesa con il CONI, anche per far fronte a nuove eventuali richieste di contributo.

6. Nelle more della definizione delle misure per il riconoscimento della condizione di insularità, al fine di alleggerire il carico finanziario dovuto ai maggiori costi dei biglietti aerei e ferroviari delle tratte nazionali è istituito presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, un fondo dell'importo pari a 400 migliaia di euro per l'anno 2021 e ad euro 194.691,61 per l'anno 2022, finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dalle società sportive siciliane partecipanti ai campionati nazionali di serie "A" e serie "B" indetti dalle federazioni sportive riconosciute dal CONI o dal CIP, per le trasferte dei propri atleti, fino ad un massimo di 100 euro ad atleta, più un massimo di 50 euro ad atleta, in caso di pernottamento a trasferta. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono definite le modalità di erogazione (Missione 6, Programma 1).”.

**Note all'art. 73, comma 2:**

L'articolo 22 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.”, così dispone:

“Norme sui raccordi tra pianificazione del parco e pianificazione comunale e sulle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'interno dei parchi e delle riserve.

Dalla data di istituzione delle riserve le previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati nelle aree delimitate come riserva e pre-riserva diventano inefficaci.

Nelle predette aree vigono le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 6, terzo comma.

Per le aree di pre-riserva, nel rispetto delle destinazioni di uso indicate nei decreti di istituzione delle riserve nonché nei regolamenti delle stesse, i comuni singoli o associati, entro centottanta giorni dalla data del decreto istitutivo delle riserve o del decreto approvativo del regolamento delle riserve stesse, adottano piani di utilizzazione finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 7, secondo e terzo comma.

I piani di cui al precedente comma hanno la stessa efficacia dei piani particolareggiati e nella loro formazione, adozione e pubblicazione devono osservare le disposizioni vigenti relative ai piani particolareggiati medesimi, mentre la loro approvazione è demandata all'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, previo parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale. I piani di utilizzazione sono redatti in variante agli strumenti urbanistici vigenti e la loro approvazione costituisce variante agli strumenti medesimi.

L'emanazione del decreto istitutivo della riserva comporta la decadenza delle concessioni ed autorizzazioni edilizie ove i lavori relativi non siano stati iniziati.

Dopo la istituzione delle riserve i provvedimenti di approvazione di opere pubbliche ricadenti nelle aree di riserva e pre-riserva sono sospesi e sottoposti al riesame dell'amministrazione pubblica competente che potrà rinnovarli, modificarli o ritirarli previo nulla-osta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, sentito il Consiglio regionale.

Nelle aree per le quali sia intervenuta l'apposizione del vincolo di cui all'articolo 6, nonché nelle aree destinate a riserva comprese nel piano di cui all'articolo 5 della presente legge, dalla data di notifica ai comune del piano stesso è sospesa l'esecuzione delle opere pubbliche. La prosecuzione eventuale dei lavori è subordinata al riesame dei progetti con la procedura di cui al precedente comma.

Nelle aree di cui al settimo comma è vietato:

- a) l'introduzione di specie estranee vegetali o animali che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) la modificazione del regime delle acque;
- c) l'accensione di fuochi all'aperto;
- d) la coltivazione di cave e l'esecuzione di movimenti di terra non finalizzati allo svolgimento delle normali attività agricole.

In dette aree sono consentiti la prosecuzione delle attività agro-silvo-pastorali compatibili con la tipologia di riserva proposta e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 20, lettere a), b), c) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.”.

La legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 98: "Norme per l'istituzione nella Regione di parchi e riserve naturali".”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 13 agosto 1988, n. 35.

L'articolo 42 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di risorse.

1. I comuni versano alla Regione i canoni demaniali, determinati in conformità alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 40, in misura pari ai canoni accertati nell'anno 2015 per le concessioni già rilasciate e trasferite, e nella misura del venticinque per cento per le nuove concessioni, la cui istruttoria è svolta per intero dai comuni medesimi. Devono intendersi come nuove concessioni quelle rilasciate dai comuni a favore di terzi a partire dal trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 40.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 40, con le modalità di cui al comma 1, assicura alla Regione annualmente il livello dei canoni riscossi nell'anno 2015 per le concessioni in corso.
3. Il mancato trasferimento da parte dei comuni delle somme annualmente dovute di cui al comma 1 autorizza la Regione ad operare una compensazione negativa a valere sulla assegnazione annuale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5.
4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere.

5. Ai fini dell'esercizio delle attività di cui al comma 4, i concessionari sono tenuti a presentare la sola comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati nonché la richiesta di rideterminazione del canone all'ente concedente.

6. La validità delle licenze o delle autorizzazioni amministrative di cui al comma 4, rilasciate per l'esercizio delle attività complementari alla balneazione, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione, perdurano per tutta la durata della concessione demaniale anche nel caso di esercizio stagionale dell'attività che ne comporta il montaggio e lo smontaggio nel corso dell'anno solare.”.

**Nota all'art. 73, comma 3:**

L'articolo 6 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l'istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Istituzione e gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali.

*1. In attuazione del Piano regionale di cui all'articolo 5 si provvede alla istituzione dei parchi e delle riserve naturali con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio Regionale per la Protezione del Patrimonio Naturale. Al procedimento di istituzione del parco e/o della riserva naturale partecipano gli enti locali, i liberi Consorzi comunali, le Città metropolitane interessati nonché i portatori di interesse qualificato. La partecipazione degli enti locali, liberi Consorzi comunali e Città metropolitane interessati nonché dei portatori di interesse qualificato si realizza attraverso conferenze finalizzate alla redazione di un documento di indirizzo, predisposto dal dipartimento regionale dell'ambiente, relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, sulla scorta delle proposte e delle valutazioni espresse in sede di conferenza. La proposta di parco e/o riserva naturale, elaborata a seguito della conferenza e conforme ai contenuti del documento di indirizzo, è sottoposta alle procedure di pubblicità di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.*

I decreti di istituzione delle riserve sono emanati entro un anno dall'emanazione del decreto approvativo del piano regionale di cui all'articolo 5.

I decreti di cui al comma precedente conterranno la delimitazione definitiva delle singole riserve, l'individuazione dell'affidatario e la statuizione degli obblighi dello stesso, in rapporto alle indicazioni tecniche fissate dal Consiglio regionale per la realizzazione dei fini istituzionali delle riserve medesime. Detti decreti recheranno in allegato il regolamento con cui si stabiliscono le modalità d'uso e i divieti da osservarsi.

Il decreto di istituzione del parco è emanato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale, sentita la commissione legislativa permanente per l'ecologia dell'Assemblea regionale siciliana.

Il predetto decreto provvede alla delimitazione del territorio destinato a parco, alla suddivisione secondo le articolazione previste dall'articolo 8, della disciplina delle attività esercitabili e dei divieti operanti in ciascuna zona, alla costituzione dell'ente cui è affidata la gestione del parco; fissa altresì la sede del parco e determina il finanziamento necessario per l'avviamento e la gestione.

Nelle more dell'approvazione del piano di cui allo articolo 5, l'Assessore regionale per il territorio e

l'ambiente, previo parere del Consiglio regionale, può vincolare, per un periodo non superiore a due anni, prorogabile una sola volta per altri due anni, apposite aree da destinare a riserva naturale.”.

**Nota all’art. 73, comma 4:**

L’articolo 27 *bis* della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, recante “Norme per l’istituzione nella Regione siciliana di parchi e riserve naturali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“La gestione dell’Ente parco è assicurata dall’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente che vi provvede a mezzo di un commissario straordinario, scelto tra i direttori regionali, i dirigenti superiori e i dirigenti dell’Amministrazione regionale, che esercita le funzioni sino alla data di insediamento del presidente.

Il presidente, nominato ai sensi dell’articolo 9 *bis*, assume le funzioni di commissario straordinario sino all’insediamento del consiglio del parco nonché nei casi di decadenza o scioglimento del consiglio stesso.

*2 bis. Le funzioni di direttore del parco possono essere ricoperte da dirigenti o dirigenti superiori dell’amministrazione regionale in servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ovvero ricorrendo, previo esperimento di apposita procedura di selezione pubblica volta alla formazione di un elenco di idonei, a professionalità esterne all’amministrazione regionale.*

Le funzioni del direttore de parco, fino alla nomina dello stesso, sono esercitate da un direttore del parco reggente nominato tra i dirigenti o dirigenti superiori dell’Amministrazione regionale in servizio presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

Al commissario straordinario di cui al primo comma ed al commissario di cui all’articolo 27 compete dalla data della nomina, in aggiunta al trattamento di missione, il trattamento previsto dall’articolo 9 *bis*, quarto comma.

Al direttore del parco reggente compete, oltre al trattamento di missione, una indennità la cui misura sarà determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale per il territorio e l’ambiente.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’esercizio finanziario 1988.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata ai sensi dell’articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

**Nota all’art. 74, comma 1:**

L’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.”, così dispone:

“Assunzioni di familiari delle vittime della mafia presso pubbliche amministrazioni.

1. L’Amministrazione regionale, gli Enti locali, le aziende sanitarie locali e gli Enti o gli istituti dagli stessi vigilati sono tenuti, a richiesta, ad assumere nei propri ruoli, anche in soprannumero, per

chiamata diretta e personale e con qualifica corrispondente al titolo di studio posseduto, in assenza di attività lavorativa autonoma o di rapporto di lavoro dipendente, il coniuge superstite, la vittima sopravvissuta, i genitori, il convivente more uxorio e gli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

1 *bis*. L'Amministrazione regionale, gli enti locali, le aziende sanitarie locali e gli enti o gli istituti dagli stessi vigilati, sono tenuti, a richiesta, ad attivare le procedure di mobilità in presenza di preesistente rapporto di lavoro dipendente instaurato in virtù delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 marzo 1986, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, con qualifica corrispondente a quella in atto posseduta, del coniuge superstite, della vittima sopravvissuta, dei genitori, del convivente more uxorio e degli orfani delle vittime della mafia e della criminalità organizzata, o della vittima sopravvissuta che abbia riportato un'invalidità permanente non inferiore al 50 per cento o delle vittime del dovere individuati nei modi di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni.

2. In assenza o in caso di espressa rinuncia del coniuge superstite, del convivente more uxorio, di orfani o di entrambi i genitori, gli Enti di cui al comma 1 sono autorizzati ad assumere, secondo le precedenze stabilite dalla legge, sino a due dei fratelli o delle sorelle della vittima, previo accertamento da parte dell'autorità competente dell'estraneità a associazioni criminali delle persone da assumere. Nel caso in cui ad avere diritto all'assunzione sono esclusivamente i genitori della vittima, è possibile assumere, con le modalità di cui al comma 1, previa rinuncia di uno di essi, uno dei fratelli o delle sorelle della vittima.

2 *bis*. Ai fini del computo del limite di due familiari di cui al comma 2, si considerano le posizioni effettivamente a carico della Regione al momento della presentazione dell'istanza di assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali pregresse assunzioni già cessate.

3. Gli oneri derivanti dalle assunzioni in soprannumero di cui al presente articolo sono posti a carico della Regione sino al riassorbimento dei beneficiari nei ruoli degli Enti di cui al comma 1.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 35 milioni per l'anno 1999 e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

5. All'onere di lire 35 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 10721 del bilancio della Regione.

6. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

7. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

**Nota all'art. 75, comma 1:**

L'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, recante “Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione.”, così dispone:

“Graduatoria unica distrettuale.

1. In ogni distretto è istituita, per il completamento del contingente previsto dall'articolo 48, comma



5, una graduatoria unica comprendente tutti i lavoratori che abbiano avuto, successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 giugno 1989, n. 11, o abbiano in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, un rapporto di lavoro a tempo determinato con gli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze.

2. Al fine della formazione della graduatoria verranno attribuiti dieci punti per ogni anno di lavoro prestato, in qualsiasi tempo, alle dipendenze degli uffici centrali e periferici del Dipartimento regionale delle foreste e dell'Azienda regionale delle foreste demaniali, in relazione alle rispettive competenze, considerando anno di lavoro anche un solo turno nell'arco dell'anno. A parità di punteggio vale il numero di anni di iscrizione negli elenchi anagrafici.

3. Per essere inclusi nella graduatoria i lavoratori interessati devono produrre apposita istanza agli Uffici di collocamento dove risultano iscritti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Gli Uffici di collocamento provvederanno, nei successivi trenta giorni, ad inoltrare le singole istanze, debitamente istruite, alle competenti Commissioni provinciali per la manodopera agricola che, entro trenta giorni dal ricevimento, formuleranno la graduatoria di cui al comma 1.

5. Qualora le Commissioni provinciali per la manodopera agricola non adempiano nel termine prescritto, provvederà nei successivi quindici giorni il direttore dell'Ufficio per il lavoro e la massima occupazione.”.

**Nota all'art. 75, comma 3:**

Il comma 90 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, recante “Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e alla legge regionale 25 maggio 2022, n. 14. Variazioni al Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022/2024. Disposizioni varie.”, così dispone:

“Art. 13  
Disposizioni varie.

90. I soggetti che, pur aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ai sensi dell'articolo 47 della legge regionale n. 14/2006, ne risultano esclusi, possono produrre istanza di inclusione all'atto della predisposizione annuale delle graduatorie di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5. I medesimi concorrono alla attribuzione delle giornate di lavoro nel limite di quelle resesi disponibili in ragione della minore spesa dovuta ai pensionamenti o decessi registratisi nell'anno precedente. Gli stessi sono inseriti in coda nella graduatoria unica distrettuale ad esaurimento, come previsto dal comma 7 dell'articolo 44 della legge regionale n. 14/2006.”.

**Nota all'art. 76, comma 1:**

L'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Misure di sostegno alle associazioni antirackett riconosciute ad istituzioni impegnate nella lotta ai fenomeni delle estorsioni e dell'usura.

1. Il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere contributi sino a un massimo di lire 50

milioni annui prioritariamente alle associazioni antiracket riconosciute e che si siano costituite parte civile, a fondazioni, a centri e ad altre strutture associative, aventi sede in Sicilia, per il perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi, nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà.

2. Possono avanzare istanza per il contributo previsto dal presente articolo i soggetti di cui al comma 1 che:

- a) siano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le Prefetture territorialmente competenti;
- b) svolgano, per espressa previsione statutaria, l'attività volta al perseguimento di finalità connesse all'assistenza, alla tutela, all'informazione dei soggetti che abbiano subito richieste o atti estorsivi nonché dei soggetti che abbiano fatto ricorso a prestiti ad usura e le cui attività economiche o professionali versino conseguentemente in stato di difficoltà;
- c) dimostrino di essersi costituiti parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito e/o soci;

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1999 e di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

4. All'onere di lire 200 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede con parte dello stanziamento del capitolo 38085 del bilancio della Regione.

5. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

6. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

#### **Note all'art. 78, comma 1:**

Per l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, vedi note all'art. 57, comma 1.

L'articolo 12 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 4, recante “Istituzione dell'Ente autonomo regionale "Teatro di Messina”, così dispone:

“Modalità di assunzione e trattamento del personale.

1. Il personale dell'Ente è assunto secondo la legislazione vigente per le diverse qualifiche.

2. Il trattamento economico e giuridico del personale artistico, tecnico e amministrativo è disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli impiegati e gli operai dipendenti dagli esercizi teatrali ed eventualmente da accordi integrativi aziendali deliberati dal consiglio di amministrazione e inviati per l'approvazione all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione entro cinque giorni dalla loro adozione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione provvede entro il termine di trenta giorni.”.

L'articolo 67 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Personale Ente Parco dei Nebrodi.

1. Al personale del comparto "ex comandato", già transitato nei ruoli organici dell'Ente parco dei Nebrodi, in conformità al trattamento giuridico ed economico già applicato negli altri Enti parco, si applicano indistintamente le disposizioni di cui al D.P.Reg. 20 gennaio 1995, n. 11, al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 9 e al D.P.Reg. 22 giugno 2001, n. 10.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2018, la spesa di 390 migliaia di euro, di cui 300 migliaia di euro per gli arretrati maturati al 31 dicembre 2017 e, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, la spesa di 90 migliaia di euro annui.”.

**Note all'art. 78, comma 2:**

Per l'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026.”, vedi nota all'art. 7, comma 2.

L'articolo 17 della legge regionale 16 aprile 1986, n. 19, recante “Istituzione dell'Ente lirico regionale Teatro Massimo Vincenzo Bellini con sede in Catania. Provvidenze per il Teatro VE di Messina e per attività teatrali.”, così dispone:

“Per favorire l'avvio dell'attività e per la programmazione delle stagioni teatrali del Teatro Vittorio Emanuele di Messina, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'esercizio finanziario 1986, al comune di Messina, un contributo annuo di lire 3.000 milioni.

Il contributo sarà erogato con le seguenti modalità:

- il 90 per cento all'atto dell'impegno del contributo previa presentazione di apposita domanda corredata del programma della stagione teatrale che si intende realizzare e del bilancio preventivo approvato dal consiglio comunale;
- il restante 10 per cento entro il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.”.

**Nota all'art. 79, comma 1:**

L'articolo 12 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, recante “Legge di stabilità regionale 2022-2024.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni varie.

1. Al comune di Pedara è destinata, per l'esercizio finanziario 2022, la somma di 530 migliaia di euro per l'acquisto di aree da adibire ad opere di urbanizzazione primaria.

2. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro per il completamento e il restauro di Palazzo Iacono sede municipale al comune di Vittoria.

3. L'articolo 60 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 60.

Fondo di solidarietà vittime di richieste estorsive

1. Per le finalità attribuite dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni, dall'articolo 111 comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 e successive modificazioni, ai soggetti iscritti all'apposito elenco di cui

al comma 4 dell'articolo 15 della legge n. 108/1996 e successive modificazioni, operanti a Palermo, è destinata la somma di 300 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2022, a valere sulla Missione 12, Programma 4, capitolo 183717."

4. Per l'esercizio finanziario 2022, è erogato un contributo straordinario pari a 470 migliaia di euro per il recupero del campo sportivo in località Scavuzzo nel comune di Realmonte (AG).

5. Alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 7 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del riconoscimento esse sono tenute a dimostrare la loro effettiva azione da almeno un anno e un numero d'iscritti non inferiore allo 0,3 per mille della popolazione residente in Sicilia.";

b) dopo l'articolo 6 è aggiunto il seguente:

"6 bis.

Sportelli del consumatore

1. La Regione promuove la creazione di una rete di sportelli sul territorio gestiti, anche in forma associata, dalle associazioni riconosciute per fornire al cittadino informazioni, consulenza ed assistenza su temi attinenti la tutela dei consumatori e degli utenti. Dalle disposizioni del presente articolo non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione."

6. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito." sono aggiunte le parole "Le funzioni del Presidente della società sono svolte secondo quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni. Il consiglio di amministrazione della società, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina la misura del compenso nel rispetto dei limiti della normativa vigente e con oneri a carico dei rispettivi bilanci."

7. La Regione, al fine di assicurare supporto tecnico-scientifico alla definizione delle politiche regionali di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, istituisce l'Osservatorio regionale sui Cambiamenti Climatici e ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e l'allocazione organizzativa.

8. In particolare l'Osservatorio di cui al comma 7, quale organo consultivo di natura tecnico-scientifica, svolge i seguenti compiti e funzioni:

- a) esprime pareri sui piani regionali settoriali e intersettoriali relativamente agli aspetti di compatibilità climatica;
- b) fornisce supporto tecnico-scientifico in ordine alla Strategia regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici;
- c) effettua valutazioni preventive sui quantitativi di emissioni climalteranti indotti dalla pianificazione regionale;
- d) valuta attraverso indicatori specifici i fattori di rischio climatico per il territorio regionale e monitora l'efficacia delle politiche regionali di mitigazione e adattamento;
- e) valuta lo stato di avanzamento delle azioni di adattamento nei diversi settori di intervento e la loro integrazione in piani di adattamento locali e/o altre pianificazioni esistenti;
- f) detiene la contabilità delle emissioni climalteranti regionali, attraverso il ricorso al sistema statistico nazionale ed europeo ovvero tramite il supporto degli istituti di ricerca operanti nel settore;
- g) produce la reportistica relativa agli impatti socio-economici e ambientali dei cambiamenti climatici su scala regionale;
- h) propone campagne informative presso i cittadini e gli stakeholder sulle tematiche specifiche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 7 è composto da sette esperti, di cui uno in rappresentanza delle Università Siciliane, uno in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), uno in rappresentanza dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), uno in rappresentanza dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), uno in rappresentanza dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA Sicilia), uno in rappresentanza delle associazioni ambientaliste siciliane e uno in rappresentanza della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali.

10. I componenti dell'Osservatorio di cui al comma 7 sono nominati con provvedimento della Giunta, previo parere delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana, e restano in carica per cinque anni, con possibilità di un solo rinnovo consecutivo del mandato. L'incarico di componente dell'Osservatorio è svolto a titolo gratuito e, in ogni caso, senza oneri a carico del bilancio regionale.

11. (La Corte Costituzionale, con sentenza del 18 luglio 2023, n. 147, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma).

12. Ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dell'Istituto dei Ciechi opere riunite "I. Florio - F. ed A. Salamone" di Palermo, di cui all'articolo 34, comma 3, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modificazioni.

13. Al fine di proseguire il processo di risanamento finanziario già in atto del Centro regionale Helen Keller - Scuola Cani guida per Ciechi di Messina, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023 i termini e gli effetti dell'articolo 3, commi 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

14. All'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nelle more dell'insediamento del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, il Sindaco metropolitano ed il presidente del libero Consorzio comunale sono competenti ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni."

15. È fatto divieto, fino al 31 dicembre 2022, di procedere a nuove assunzioni, promozioni e modifiche della pianta organica in Società partecipate, all'Irfis-Finsicilia S.p.A. ed in enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Il suddetto divieto non si applica ai procedimenti di reclutamento già avviati alla data di approvazione della presente legge. Gli atti posti in essere in contrasto con quanto previsto dal presente comma sono nulli. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle strutture del Servizio sanitario regionale e all'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia per le finalità di cui al comma 58 dell'articolo 13 ed ai Consorzi di bonifica della Sicilia per le finalità di cui all'articolo 60 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni.

16. È fatto divieto al Presidente, alla Giunta, agli Assessori della Regione nonché alle società partecipate ed agli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione di conferire, fino al 31 dicembre 2022, incarichi di consulenza e/o di assistenza tecnica.

17. È fatto divieto alla Regione, fino al 31 dicembre 2022, di esercitare il servizio di accertamento e riscossione coattiva dei tributi e delle entrate comunali, il servizio di supporto alla gestione ordinaria e ricerca dell'evasione e dell'elusione di tributi di interesse degli enti locali, anche nel caso di adesione volontaria del singolo ente locale. Per l'effetto, le procedure di affidamento dei servizi di cui al presente comma sono sospese.

18. Le procedure di cui all'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono sospese fino al 31 dicembre 2022.

19. Al fine di garantire la continuità amministrativa i commissari nominati ai sensi dell'articolo 3-bis della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18 marzo 2022, n. 3, sono assegnati allo stesso ente o società nel quale hanno esercitato l'incarico prima della cessazione.

20. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17, 18 e 19 si applicano a far data dall'approvazione della presente legge.

21. La misura di cui all'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020 e successive modificazioni prevista in favore delle edicole e delle agenzie di distribuzione e servizi stampa (codice ATECO 89.99.20) erogata quale contributo straordinario e non è subordinata all'accertamento del requisito del calo di fatturato.

22. All'articolo 39, comma 1, della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni dopo le parole "e alle imprese dell'acquacoltura" sono aggiunte le parole ", nonché agli operatori della pesca artigianale, ivi incluse le imprese autonome appartenenti alla piccola pesca".

23. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, qualora i comuni siano inadempienti rispetto a quanto prescritto dal comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 e successive modificazioni in merito sia all'obbligo di censire il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco che all'obbligo di aggiornarlo annualmente e alle relative procedure di adempimento, la Regione esercita il potere sostitutivo mediante la nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modificazioni. All'aggiornamento annuale del catasto dei soprassuoli per gli incendi verificatisi nell'annualità precedente, i comuni provvedono entro il 31 luglio di ogni anno.

24. All'articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "per estratto" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni."

25. All'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, le parole "Presidente della Regione", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole "Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo".

26. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 e successive modificazioni, le parole "non è consentito l'utilizzo di crematori mobili" sono sostituite dalle parole "è possibile, nelle ipotesi di temporanea indisponibilità di impianti crematori fissi, l'utilizzo di crematori mobili all'interno delle aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle stesse, che rispondano ai limiti di emissioni gassose nell'aria previste dalla normativa vigente e dal piano di cui al comma 1".

27. Al fine di realizzare una strada che colleghi la strada statale 114 con il villaggio di Santo Stefano Briga in Messina con punti di accesso nei villaggi interclusi, anche al fine di agevolare la via di fuga in caso di eventi calamitosi, l'Ufficio speciale per la progettazione della Regione, entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avoca a sé il progetto di riqualificazione ambientale della vallata Santo Stefano nel comune di Messina relativo alla realizzazione di interventi atti alla prevenzione, mitigazione del rischio idraulico e riqualificazione fluviale del torrente Santo Stefano e delle opere per la difesa della fascia costiera a salvaguardia dei centri abitati redatto dall'Ufficio del Genio civile di Messina. Entro 180 giorni dall'avocazione del progetto, l'ufficio speciale per la progettazione della Regione redige la progettazione esecutiva completa di computo metrico estimativo al fine di rendere l'opera finanziabile e cantierabile.

28. Sono istituiti sul territorio della Regione i distretti del commercio. I comuni, in forma singola o associata, anche su iniziativa delle organizzazioni delle imprese del commercio e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, propongono l'individuazione dei distretti del commercio all'Assessore regionale per le attività produttive che li approva con proprio provvedimento, a seguito di relativa istruttoria. I distretti del commercio di cui al presente comma possono essere individuati nei centri storici e aree urbane a forte vocazione commerciale o in aree degradate potenzialmente vocate all'attività commerciale. Al fine di valorizzare le caratteristiche peculiari dei distretti del commercio, la Regione promuove politiche di sviluppo ed innovazione delle attività commerciali, anche attraverso la previsione di forme di sostegno economico al commercio e per la realizzazione di infrastrutture di arredo urbano.

29. Allo scopo di garantire il costante adeguamento alle esigenze dei minori e combattere efficacemente il disagio giovanile e la dispersione scolastica, è istituito un tavolo tecnico per la tutela dei diritti dei minori, presso il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali.

30. Il tavolo di cui al comma 29 è composto da:

- a) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro;
- b) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale;
- c) un rappresentante designato dall'Assessorato regionale della salute;
- d) dal direttore dell'Osservatorio di area per il contrasto dei fenomeni della dispersione scolastica;
- e) dall'Autorità Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- f) dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana o da un suo delegato;
- g) da un rappresentante degli assistenti sociali, designato dal CROAS - Sicilia.

31. Al fine di coordinare le azioni volte al contenimento della dispersione scolastica e del disagio giovanile, il Tavolo tecnico è consultato prima della stesura di progetti realizzati anche con fondi extraregionali da parte dei competenti assessorati e ciò al fine di realizzare azioni mirate in sinergia sul territorio regionale. I componenti del tavolo tecnico, che si riunisce almeno due volte l'anno, svolgono i loro compiti a titolo gratuito e senza rimborso spese.

32. Alla legge regionale 13 aprile 2022, n. 7, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

"Art. 7 bis.

Commissione tecnica regionale per i cammini

1. Per l'attuazione della presente legge è istituita presso l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la Commissione tecnica regionale per i cammini, composta da:

- a) il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo o suo delegato;
- b) il dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana o suo delegato;
- c) il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale o suo delegato;
- e) un componente tecnico esperto in materia di cammini designato dall'Associazione nazionale dei Comuni Siciliani - Anci Sicilia;

f) tre componenti con comprovata esperienza in materia di cammini e di turismo sostenibile, di cui almeno uno con competenza specifica in materia di accessibilità.

2. Alla Commissione tecnica è assegnato il compito di:

- a) supportare l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo nell'individuazione di obiettivi di sviluppo e linee di intervento per la valorizzazione dei cammini;
- b) valutare le richieste di iscrizione all'atlante regionale dei cammini;
- c) elaborare buone pratiche per consentire la fruibilità dei cammini, con particolare riguardo alle persone con disabilità;
- d) raccogliere e inoltrare agli uffici competenti segnalazioni degli utenti dei cammini e degli enti gestori in ordine ad ogni criticità riscontrata in materia di sicurezza, salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale interessato dai cammini, sollecitandone la risoluzione.

3. Le modalità di funzionamento della commissione sono stabilite dalla stessa con proprio regolamento interno.

4. La partecipazione alla Commissione tecnica è a titolo onorifico e i componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o rimborso spese.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono nominati i componenti della Commissione di cui al presente articolo."

33. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo di 400 migliaia di euro al Parco Archeologico di Kamarina e Cava D'Ispica per la musealizzazione degli ex spazi minerari di Castelluccio e della Tabuna e per la messa in sicurezza e l'agibilità del corpo di fabbrica sito in Scicli denominato "Casina Rossa" e in quelli ad essa annessi.

34. È erogato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Termini Imerese un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per la progettazione e la riqualificazione dello stadio comunale "Crisone".

35. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Favara un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di messa in sicurezza e la rifunionalizzazione degli edifici storici comunali.

36. È assegnato, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Caltagirone un contributo straordinario di 550 migliaia di euro per interventi di ristrutturazione e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della "Scala Santa Maria del Monte" simbolo della città ed allocata nel suo centro storico Patrimonio dell'UNESCO.

37. Viste le gravi difficoltà economiche in cui versa il Consorzio di Bonifica 5 di Gela è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, lo stanziamento di 550 migliaia di euro a titolo di contributo straordinario.

38. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, l'erogazione di un contributo straordinario di 100 migliaia di euro al comitato esecutivo regionale Sicilia di Special Olympics Italia finalizzato al sostegno all'attività svolta nel territorio della Regione.

39. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis. Enoteca regionale della Sicilia, sede del sud est, presso il comune di Vittoria."

Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2022 un contributo per le spese di avviamento e di gestione dell'attività di Enoteca regionale,



determinato in 200 migliaia di euro.

40. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro in favore dell'Università di Palermo al fine di commissionare lo studio di fattibilità per la dismissione del reattore AGN-1 "Costanza".

41. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo eroga, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo per un totale di 100 migliaia di euro, finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive. Il contributo è rivolto a tutti i praticanti attività sportiva paralimpica e prevede il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere le strutture di allenamento per un massimo di 50 euro settimanali a ciascun soggetto, fino a esaurimento fondi.

42. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi, strutture sportive e ricreative, di proprietà del comune di Siracusa, è autorizzata la spesa di 350 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

43. È autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il finanziamento di 50 migliaia di euro a favore del Comune di Siracusa, per l'attività di progettazione finalizzata al reperimento di fondi aventi ad oggetto opere ed interventi idonei ad assicurare la difesa del suolo ed a prevenire e risolvere il dissesto idrogeologico del territorio aretuseo.

44. Per le finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8, per l'esercizio finanziario 2022, è autorizzata la spesa di 250 migliaia di euro per il sito archeologico di Campanarazzo, sito nel territorio di Misterbianco.

45. Per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge del comune di Messina, da parte delle persone con disabilità, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 500 migliaia di euro.

46. Al fine di implementare il servizio di collegamento tra i comuni e le loro frazioni è istituito per l'anno 2022 un fondo di 200 migliaia di euro da destinare alle aziende pubbliche regionali o ministeriali di trasporto pubblico locale. La ripartizione del fondo è determinata con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

47. Per tutelare il pontile sbarcatoio sito in Gela tramite la redazione di una perizia è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2022, il contributo straordinario di 75 migliaia di euro al comune di Gela.

48. Al fine di ristorare le strutture alberghiere dell'isola di Vulcano del comune di Lipari per le perdite subite a far data dall'1 ottobre 2021 per effetto dell'intensificazione delle attività vulcaniche e della chiusura disposta con ordinanza del comune di Lipari del 20 novembre 2021, n. 124 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 200 migliaia di euro. L'Assessorato regionale delle attività produttive stabilisce con decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i criteri di ripartizione dei contributi, previa concertazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture presenti sul territorio dell'isola di Vulcano.

49. È assegnata all'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022, per la realizzazione del museo interdisciplinare regionale di Messina per la realizzazione e l'allestimento di una mostra permanente dedicata agli eventi relativi al sisma del 1908 di cui all'articolo 3 legge regionale 8 aprile 2022, n. 6. Per il mantenimento e la promozione della suddetta mostra è destinata l'ulteriore somma, di 50 migliaia di

euro per l'esercizio finanziario 2022.

50. Per le finalità della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20 e successive modificazioni è autorizzata la spesa per l'esercizio 2022 di 100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4, capitolo N.I.)

51. Per la realizzazione di parchi inclusivi nel territorio del comune di Messina è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, al medesimo comune un contributo di 100 migliaia di euro.

52. Al fine di sostenere le famiglie con almeno un componente in condizione di disabilità gravissima e che già usufruiscono del "Bonus elettrico per disagio fisico", che utilizzino le apparecchiature elettromedicali salvavita individuate nel decreto del Ministero della Salute 13 gennaio 2011, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022. L'Assessorato della salute eroga un contributo nel limite massimo di 1.000 euro una tantum per ciascun componente in condizione di disabilità.

53. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 3 marzo 2020, n. 3 dopo le parole "delle sostanze rilevate." sono aggiunte le parole "Per lo studio e la realizzazione di detto software, è concesso un contributo straordinario in favore dell'A.R.P.A. Sicilia di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022."

54. Al fine di favorire l'accesso alle attività sportive dei cittadini siciliani in condizioni di disabilità, le Aziende sanitarie provinciali della Regione provvedono al rilascio dei certificati medici agonistici di cui al decreto ministeriale 4 marzo 1993 e dei certificati medici per attività sportiva promozionale, con il proprio personale e presso proprie strutture, in favore degli atleti iscritti a Federazioni sportive paralimpiche confederate nel Comitato italiano paralimpico istituito con decreto legislativo del 27 febbraio 2017, n. 43. Per far fronte ai maggiori oneri di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 100 migliaia di euro.

55. È riconosciuto, per l'esercizio finanziario 2022, al comune di Bagheria un contributo pari a 100 migliaia di euro per la realizzazione di un canile comunale.

56. Le Aziende sanitarie provinciali favoriscono e promuovono attività di riabilitazione psichiatrica e psicosociale di assistenza territoriale realizzate attraverso strutture residenziali terapeutico-riabilitative pubbliche di piccole dimensioni, caratterizzate dal modello comunitario di assistenza, il cui scopo sia facilitare percorsi riabilitativi e l'acquisizione dei diritti di cittadinanza. Ai fini di cui al presente comma e in ottemperanza alle disposizioni del decreto assessoriale 17 Giugno 2002, n. 890, dell'accordo della Conferenza unificata del 17 ottobre 2013 e dell'articolo 33 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017, le Aziende sanitarie provinciali sono autorizzate a soddisfare i livelli essenziali di assistenza di cui al citato D.P.C.M. attraverso il modello gestionale sociale delle strutture abitative riabilitative, come previsto dal Piano strategico regionale per la salute mentale, emanato con decreto del 27 aprile 2012 e dal Piano della salute 2011-2013, approvato con D.P.Reg. 18 luglio 2011. Le strutture abitative riabilitative possono ospitare fino a un massimo di otto posti letto, hanno le caratteristiche di civile abitazione e sono inserite in contesti urbani, favorendo l'integrazione dei residenti durante tutte le fasi del processo terapeutico-riabilitativo. L'organizzazione interna delle Strutture garantisce sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana sia le specifiche attività sanitarie con spazi dedicati per il personale, per il colloquio e per le riunioni, come previsto dal punto 4-c della parte quarta del decreto assessoriale n. 890/2002. *Le strutture non rientrano nel computo di cui al numero 4, lettera c), dell'allegato al decreto dell'Assessore regionale per la sanità del 31 gennaio 1997.*

57. Al fine di promuovere ed incrementare il movimento turistico verso la Regione ed il turismo

interno, è consentito alle manifestazioni e agli eventi musicali di grande richiamo turistico, organizzati nelle zone interne del territorio della Regione, di usufruire di contributi per l'organizzazione delle trasferte da e per aeroporti siciliani. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 50 migliaia di euro per l'esercizio 2022.

58. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 è aggiunto il seguente:

"Art. 4 bis.

Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionale ed extraregionali. Il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio della Regione."

59. Per la realizzazione del progetto "Interventi di realizzazione di un'area ludica di playground comunale su arenile Federico II di Svevia - waterfront" è assegnato al comune di Gela un contributo straordinario dell'importo di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2022.

60. Al fine di favorire la riqualificazione energetica ed il consolidamento antisismico degli edifici di edilizia residenziale pubblica della Regione, è concesso un contributo in conto capitale di importo massimo di 50 migliaia di euro per ogni appartamento di proprietà privata in condominio con alloggi di proprietà dello IACP di Siracusa per i quali sono in itinere interventi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica con fondi del Fondo Complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati al Programma denominato "Sicuro, verde e sociale". Ai fini della presente disposizione è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2022, la spesa di 850 migliaia di euro, a valere sulle risorse ex GESCAL.

61. Al libero Consorzio comunale di Ragusa è assegnata per l'anno 2022 la somma di 100 migliaia di euro per la realizzazione di percorsi per l'accesso al mare in favore dei disabili.

62. In coerenza con le strategie e gli obiettivi del piano sanitario regionale, l'Assessore per la salute, per il potenziamento del servizio di breast unit in aree ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, assegna all'Azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta, la somma di 400 migliaia di euro per l'esercizio 2022, a valere sulle risorse disponibili del fondo sanitario regionale destinate a finalità di prevenzione.

63. Le agenzie per il lavoro, ai fini dell'accreditamento presso la Regione ai sensi della normativa vigente, per le attività di orientamento e tutoraggio possono avvalersi dei soggetti di cui all'elenco ad esaurimento previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni.

64. Per le finalità di cui all'articolo 4, commi 1 e 3, della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni è concesso, per l'esercizio finanziario 2022, un contributo pari a 300 migliaia di euro per i maggiori costi sostenuti dall'IRSAP nel triennio 2019-2021 per la gestione del servizio idrico integrato dell'agglomerato industriale Calderaro di Caltanissetta."

**Note all'art. 80, comma 1:**

Gli articoli 51 e 98 della Costituzione così rispettivamente recitano:

“ Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive

in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 98

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.”.

Per l'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante “Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento.”, vedi note all'art. 57, comma 1.

**Nota all'art. 80, comma 2:**

L'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, recante “Disposizioni per le assunzioni presso l'Amministrazione regionale e gli enti, aziende ed istituti sottoposti al controllo della Regione.”, così dispone:

“1. Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, per l'accesso ai posti non rientranti tra quelli indicati all'articolo 1, gli enti ivi previsti procedono all'assunzione mediante pubblici concorsi.

2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi e il segretario sono nominati con deliberazione dell'organo esecutivo dell'ente. Per i concorsi dell'Amministrazione regionale le commissioni giudicatrici e il segretario sono nominati dal Presidente della Regione.

3. Le commissioni sono composte da cinque componenti in possesso di titolo di studio almeno pari a quello previsto per il posto messo a concorso e di titoli e qualificazioni professionali relativi alle materie oggetto delle prove di esame.

4. Il presidente della commissione è eletto dai cinque componenti di cui al comma 3.

5. I componenti delle commissioni sono scelti mediante sorteggio pubblico, a cura della competente amministrazione, tra gli iscritti in appositi elenchi predisposti dall'Assessore regionale per gli enti locali, secondo criteri e procedure stabiliti con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Commissione legislativa permanente per gli affari istituzionali dell'Assemblea regionale siciliana. Gli elenchi sono articolati a livello regionale e provinciale nonché, rispettivamente, per qualifiche e profili professionali.

6. Negli elenchi sono iscritti, a domanda degli interessati, dipendenti pubblici in servizio o in

quiescenza, con qualifiche direttive o dirigenziali, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica, magistrati in quiescenza, liberi professionisti in possesso di laurea ed iscritti ai relativi albi professionali da almeno cinque anni, docenti delle università degli studi e delle scuole medie statali di primo e secondo grado. Nella prima applicazione della presente legge, per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo è previsto il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

7. I funzionari addetti ad uffici od organi che esercitano il controllo sugli atti degli enti locali non possono essere iscritti agli albi della provincia in cui svolgono le relative funzioni.

8. I consiglieri comunali e provinciali, nonché gli amministratori degli enti di cui all'articolo 1, non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorsi banditi dagli enti di appartenenza.

9. Nessuno può far parte contemporaneamente di più di due commissioni giudicatrici di concorso.

10. Gli elenchi saranno messi a disposizione degli enti di cui all'articolo 1. Gli enti provinciali e sub-provinciali dovranno utilizzare gli elenchi provinciali.

11. La seduta in cui si provvederà al sorteggio dei componenti delle commissioni è pubblica ed è resa nota mediante avviso pubblicato all'albo dell'ente. Della stessa verrà data ogni altra preventiva e massima pubblicità possibile.

12. Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

13. Le nomine dovranno essere notificate entro otto giorni dalla esecutività della delibera di cui al comma 2.

14. Trascorso il termine di cui al comma 12, ed entro i successivi 10 giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale competente provvede, con proprio decreto, alla nomina delle commissioni giudicatrici, scegliendo i relativi componenti mediante sorteggio tra gli iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, garantendo adeguata e preventiva pubblicità secondo modalità che saranno determinate nel decreto assessoriale di cui all'articolo 6, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente.

15. Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dopo la scadenza del termine di cui al comma 12 ed insediatesi prima della notifica del provvedimento assessoriale di cui al comma 14.

16. I dipendenti dell'Amministrazione regionale e degli enti ed amministrazioni sottoposti al controllo della Regione, nominati componenti delle commissioni, sono autorizzati ad assentarsi per partecipare ai lavori delle commissioni.”.

Il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, recante “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 29 giugno 2023, n. 150.

**Nota all'art. 81, comma 1:**

Per l'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e

finanziarie per l'anno 2002.”, vedi nota all’art 46, comma 1.

**Nota all’art. 82, comma 1:**

L’articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche.”, così dispone:

“Individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali.

1. Al fine della gestione del servizio idrico integrato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, l’Assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità individua in numero di 9 gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) coincidenti con le zone omogenee dei bacini idrografici o con i preesistenti Ambiti territoriali ottimali.

2. In ogni Ambito territoriale ottimale, di cui al comma 1, è costituita un’Assemblea territoriale idrica, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. L’Assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nell’ATO che eleggono il Presidente dell’Assemblea che esercita le funzioni già attribuite dalle Autorità d’Ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’Assemblea territoriale idrica svolge le seguenti funzioni:

- a) approva lo statuto contenente le norme di funzionamento dell’Assemblea;
- b) approva ed aggiorna il Piano d’Ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo n. 152/2006, ivi compresi gli interventi necessari al superamento delle criticità idropotabili e depurative presenti nel territorio;
- c) approva la proposta di tariffazione dei corrispettivi relativi alla fornitura del servizio idrico;
- d) approva il piano operativo di emergenza per la crisi idropotabile;
- e) approva il piano operativo annuale e triennale delle attività e degli interventi;
- f) affida la gestione del servizio idrico integrato, stipula e approva la relativa convenzione ed il disciplinare con il soggetto gestore del servizio;
- g) definisce gli standard qualitativi del servizio;
- h) approva la Carta della qualità del servizio che il gestore è tenuto ad adottare;
- i) (La Corte costituzionale, con sentenza del 4 maggio 2017, n. 93, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della presente lettera.)

4. Le Assemblee territoriali idriche, in sede di approvazione ed aggiornamento dei piani operativi triennali, prevedono adeguamenti delle condutture idriche di adduzione secondo le innovazioni tecnologiche tese alla salvaguardia della salute dei cittadini.

5. La gestione dei sistemi acquedottistici relativi al servizio idrico integrato, dei servizi e delle opere idriche di captazione, di accumulo, di potabilizzazione e di adduzione, individuati nel Piano regolatore generale degli acquedotti, è affidata ai gestori del servizio idrico integrato in ciascun Ambito territoriale ottimale, così come individuati al comma 1.”.

**Note all’art. 83, comma 1:**

L’articolo 26 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, così dispone:

“Interpretazione autentica di disposizioni della legge regionale n. 9/2010.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 8, comma 3, e 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modificazioni si interpretano nel senso di seguito indicato:

a) la disposizione di cui all'articolo 2 si interpreta nel senso che alla Regione competono unicamente funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, restando le funzioni di gestione, controllo, vigilanza e verifica in capo agli enti locali ed alle S.R.R.;

b) il comma 3 dell'articolo 8, laddove dispone che "la S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione, nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste", si interpreta nel senso di attribuire a detto adempimento solo finalità di aggiornamento, a fini statistici e di compliance agli obblighi imposti dallo Stato e dall'Unione europea, dei dati sulla produzione dei rifiuti e sulla raccolta differenziata, senza che ciò possa essere inteso quale interferenza della Regione o della Provincia nella governance delle Società di Regolamentazione dei Rifiuti;

c) l'articolo 14 si interpreta nel senso che l'ottemperanza agli obblighi e ai compiti assegnati dall'Assessorato regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, la cui inadempienza giustifica l'esercizio del potere sostitutivo, grava unicamente in capo agli enti locali che compongono le S.R.R., senza che detto potere di commissariamento comporti ingerenza, direzione, vigilanza e/o controllo alcuno, immediato o mediato, della Regione sulle predette società consortili, le quali non costituiscono enti strumentali della Regione.”.

L'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale.”, così dispone:

“Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi.

1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificassero situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Non è comunque consentito derogare alle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici nell'ambito dell'affidamento di servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro sessanta giorni e, in caso di protrazione dell'inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

4. Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini.

5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla Commissione dell'Unione europea.”.

**Nota all'art. 83, comma 3:**

Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, recante “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.”, così dispone:

“Art. 19  
Norme transitorie.

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i consorzi e le società d'ambito costituiti ai sensi dell'articolo 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono posti in liquidazione. Agli stessi, ove venga adottata ordinanza del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152/2006, sono preposti commissari liquidatori nominati dall'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità fra dirigenti dell'Assessorato stesso o dell'Assessorato regionale dell'economia, che interviene in via sostitutiva nel caso in cui i comuni soci non provvedano al riguardo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I liquidatori o i soggetti in atto preposti all'amministrazione, per le finalità di cui all'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, provvedono alla quantificazione della massa attiva e passiva degli stessi consorzi e società d'ambito accertate alla data del 30 giugno 2013 e all'accertamento delle percentuali di copertura dei costi di gestione del servizio delle precedenti Autorità d'ambito, sostenuti dagli enti locali, ai sensi dell'articolo 21, comma 17, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e delle quote che gli utenti hanno versato come TIA o TARSU. Il compenso previsto per i commissari liquidatori non può essere superiore a quello previsto per i commissari nominati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 ed è a carico degli enti interessati.”.

**Nota all'art. 84, comma 1:**

L'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale.”, così dispone:

“Disposizioni in materia di produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

1. (Inciso omissivo in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, ottenute nel territorio della Regione, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente è elevata al 20 per cento.

2. (comma soppresso).

3. Per ciascuna concessione non sono previste esenzioni al pagamento dell'aliquota.



4. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 per ciascuna concessione di coltivazione il valore dell'aliquota, calcolato ai sensi del comma 1, è corrisposto per un terzo alla Regione e per due terzi ai comuni nei cui territori ricade il giacimento. I comuni e la Regione destinano tali risorse ai monitoraggi ambientali, alla progettazione infrastrutturale, alle opere di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico, agli investimenti nel settore sanitario, con particolare attenzione alle valutazioni di impatto sulla salute dei cittadini residenti nei territori su cui insistono i giacimenti e alle infrastrutture, nonché al cofinanziamento di progetti presentati da "start up" che si occupano di sviluppare nuove tecnologie sui materiali biodegradabili o di creare nuovi materiali biodegradabili, al cofinanziamento della conversione degli impianti di produzione di plastica ubicati nella Regione in impianti di produzione di bioplastiche o di tipi di plastiche derivanti da materie prime rinnovabili, incluso il riciclo di plastiche convenzionali, o interamente biodegradabili o compostabili, in conformità a quanto disposto dalla normativa europea, alla concessione di contributi ai proprietari, ai comproprietari, agli usufruttuari, agli affittuari, ai legali rappresentanti di aziende agricole o agli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile per l'utilizzo di bioteli per la copertura degli insediamenti serricoli, di bioplastiche compostabili nella pacciamatura e di altre materie plastiche biodegradabili in agricoltura e ne danno evidenza contabile attraverso l'istituzione di differenti capitoli di spesa per ciascuna tipologia di intervento finanziato”.

**Nota all'art. 86, comma 1:**

L'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.”, così dispone:

“Misure urgenti per le produzioni viticole.

1. Le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole e che non beneficiano di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1; nel caso di domande riguardanti l'uva da vino, l'istruttoria comprende la verifica delle relative dichiarazioni di produzione di uva da vino della vendemmia 2023, ai sensi degli articoli 31 e 33 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, e degli articoli 22 e 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell'11 dicembre 2017.

2 bis. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 è effettuata con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con preferenza per le imprese agricole che, in coerenza con le buone pratiche agricole, dimostrino di aver sostenuto costi finalizzati a trattamenti preventivi di contrasto agli attacchi di peronospora.

3. La dotazione del «Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori», di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel limite di 7 milioni di euro per

l'anno 2023, è destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2.

*3 bis.* Per l'espletamento delle attività di controllo sulle superfici è assegnato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un importo di euro 2,5 milioni per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*3 ter.* Per il periodo vendemmiale relativo all'anno 2023, in considerazione dei danni causati da attacchi di peronospora alle produzioni viticole, le imprese agricole, in deroga all'articolo 31, comma 12, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, possono omettere l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta, ferma restando la condizione che almeno il 70 per cento delle uve utilizzate siano state vendemmiate nell'annata 2023.

*3 quater.* La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste."

**Nota all'art. 86, comma 3, all'art. 87, comma 2, e all'art. 110, comma 1:**

L'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma 1 dell'articolo 110 che si annota, risulta il seguente:

"Agevolazioni al credito in favore delle imprese.

1. Le risorse di cui alla legge 1° febbraio 1965, n. 60 sono confermate nella titolarità della Regione siciliana che subentra, ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nella convenzione in essere stipulata con IRFIS FinSicilia per l'utilizzo delle suddette risorse. L'Assessorato regionale dell'economia stipula atti integrativi della suddetta convenzione per i necessari adeguamenti, al fine di destinare le suddette risorse esclusivamente alle finalità di sostegno e agevolazione del credito, mediante forme di convenzione e compartecipazione con i Confidi ed altri enti pubblici regionali del settore del credito, alle imprese operanti in Sicilia in tutti i settori economici, agli enti pubblici regionali che svolgono attività in favore delle imprese operanti nel territorio regionale. L'amministrazione regionale è autorizzata alla conferma ovvero alla stipula dei contratti e delle convenzioni previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I relativi oneri inclusi quelli degli organi preposti rimangono compresi nei compensi previsti dalla convenzione in essere di cui al presente comma.

2. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana. Con il medesimo decreto è individuato il plafond da destinare a interventi per il sostegno alle imprese giovanili, alle start up, all'imprenditoria femminile e alle imprese d'innovazione, tra cui quelle che utilizzano la tecnologia blockchain, e per lo sviluppo dei processi di industria 4.0 nonché

alle imprese vittime di usura o di estorsione e al microcredito. *I finanziamenti agevolati concessi per investimenti, ai sensi del presente comma, possono essere assistiti da contribuzione a fondo perduto.*

2 bis. Al plafond di cui al comma 2 possono accedere anche le imprese che si sono distinte per il sostegno alla famiglia attraverso misure dedicate alla genitorialità, quali titoli di spesa concessi dalle aziende e finalizzati ad acquisire servizi educativi di cura e custodia di figli fino a 14 anni o 18 anni, se disabili, contributi e misure per promuovere iniziative che favoriscano la permanenza nell'occupazione dei genitori lavoratori dopo il periodo di congedo di maternità o parentale, asili nido aziendali e aree attrezzate per il doposcuola, iniziative aziendali finalizzate all'intrattenimento dei figli dei dipendenti nonché borse di studio per i figli dei propri dipendenti, alle quali la Regione rilascia un certificato denominato "Family plus". Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro e con l'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri per il rilascio del certificato "Family plus", nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. All'articolo 4, comma 5, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, la lettera b) è abrogata.”.

**Nota all'art. 87, comma 5:**

Regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 recante “Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2013, n. L 352.

**Nota all'art. 88, comma 2:**

Per l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 86, comma 3.

**Nota all'art. 89, comma 1:**

L'articolo 3 della legge regionale 29 luglio 2021, n. 20, recante “Legge regionale per l'accoglienza e l'inclusione. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Funzioni della Regione.

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l'inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione:

- a) promuove, in raccordo con lo Stato e gli enti locali, progetti a supporto degli interventi di prima accoglienza;
- b) adotta il Piano triennale degli interventi e i relativi programmi annuali;
- c) valuta l'efficacia e l'efficienza degli interventi attuati dall'amministrazione regionale, garantendo sul territorio regionale omogeneità e pari opportunità di accesso alle diverse prestazioni, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni;
- d) (lettera soppressa);

- e) promuove ed attua progetti e politiche attive mirati alla diffusione fra i destinatari della presente legge dei doveri di cittadinanza, del rispetto del pluralismo culturale e religioso, della difesa e della tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne;
  - f) attua gli interventi di settore di cui al Capo III.
- f bis) sostiene le iniziative promosse nell'ambito della Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo siglata a Palermo il 19 marzo 2022.”.*

**Nota all'art. 90, comma 1:**

L'articolo 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Sostegno finanziario all'istruzione.

1. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 alle scuole primarie paritarie aventi sede in Sicilia ed alle scuole secondarie di primo grado paritarie aventi sede in Sicilia è riconosciuto, nei limiti dello stanziamento di bilancio, un contributo, (*parole soppresse*) determinato in relazione al numero di:

- a) classi con composizione minima di dieci alunni ciascuna;
- b) alunni portatori di disabilità diverse per i quali si renda necessario il ricorso all'insegnamento di sostegno;
- c) alunni in difficoltà di apprendimento che abbiano avuto necessità di insegnamento integrativo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2018 la spesa di 4.586.862,51 euro, per l'esercizio finanziario 2019 la spesa di 3.985.402,46 euro e per l'esercizio finanziario 2020 la spesa di 3.979.695,01 euro, come determinata nell'Allegato 1 - Parte B di cui all'articolo 31.

3. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2018, alla spesa di 31.428,50 euro a favore dell'Università di Catania, finalizzata all'attività sportiva.”.

**Note all'art. 91, comma 1:**

La legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, recante “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 10 maggio 1986, n. 23.

La legge 1 agosto 2003, n. 206, recante “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività simili e per la valorizzazione del loro ruolo.”, è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 2003, n. 181.

**Nota all'art. 91, commi 2 e 3:**

L'articolo 8 della Costituzione così recita:

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.”.

**Nota all'art. 92, comma 2:**

L'articolo 22 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni finanziarie varie.

1. Al fine di garantire la gestione e la manutenzione, previste dal Piano di Gestione Rischio Alluvioni (1° e 2° ciclo) di cui alla direttiva 23 ottobre 2007, n. 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 e successive modificazioni, della rete meteo di monitoraggio e allertamento nonché gli adempimenti di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 372.400,00 euro (Missione 11, Programma 1). Ai relativi oneri si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

2. All'articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modificazioni sono aggiunti i seguenti commi:

"10 *bis*. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

10 *ter*. Le disposizioni di cui al comma 10 *bis* si applicano anche ai contenziosi in corso afferenti la revoca delle agevolazioni concesse."

3. Nelle disposizioni di seguito elencate le parole "mediante utilizzo delle risorse vincolate nel risultato presunto di amministrazione di cui al comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni e non destinate alla restituzione di cui al medesimo comma 823 nei limiti delle minori entrate per l'anno 2020 individuate dal tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 111 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole "con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203":

a) comma 4 *bis* dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 come introdotto dall'articolo 6 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

b) comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8;

c) lettera a) del comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

d) comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

e) comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

f) comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

g) comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9;

h) commi 5, 10 e 11 dell'articolo 36 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9.

4. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 117 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, per le finalità del comma 6 dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, di 12.522 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521). Ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

5. Al fine di assicurare la quota per l'anno 2023 a carico della Regione siciliana del contributo alla finanza pubblica di cui al comma 850 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, determinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4

ottobre 2023, è autorizzata la spesa di euro 15.086.934,56 per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 1, Programma 4). Ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

6. Al fine di provvedere al conferimento di incarichi di progettazione e consulenze assegnate a professionisti esterni, direttamente collegabili con gli investimenti per la determinazione delle tariffe uniche regionali del costo dell'acqua per l'uso potabile, irriguo e industriale, e, in particolare per le dighe gestite dal Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e dai Consorzi di bonifica, è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro (Missione 9, Programma 4), per l'esercizio finanziario 2023, cui si fa fronte con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

7. Il Dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato ad acquistare fino al 65% delle quote del Fondo immobiliare pubblico Regione siciliana (FIPRS) allo stato detenute da Trinacria Capital S.à.r.l. e Sicily Investment S.à.r.l. per un valore massimo di 70.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3). Ai relativi oneri si provvede, nell'esercizio finanziario 2023, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 8109.

8. Al fine di rafforzare l'accesso alle agevolazioni al credito in favore delle imprese operanti in Sicilia, le risorse di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni e al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 17/Gab del 17 giugno 2019 e successive modificazioni sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, di una quota di 12.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3) a carico del bilancio della Regione siciliana; ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

9. Al fine di garantire la gestione del canone connesso al contratto di prestazione energetica, Energy Performance Contract (EPC) stipulato in data 20 ottobre 2021, per gli interventi di efficientamento energetico degli immobili e delle aree archeologiche del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana nel territorio della Regione, è autorizzata la spesa di 105 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, di 1.250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 e, a decorrere dal 2025 fino al 2050, di 1.400 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11); ai relativi oneri si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 1, Programma 11, capitolo 108559. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino al 2050, ai relativi oneri si provvede ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

10. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 è abrogato.

11. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 4.100 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

12. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 2.500 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 313728); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede per l'importo di 1.800 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112) e per l'importo di 700 migliaia di euro mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218.

13. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge

regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 118.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede per l'importo di euro 117.330.455,65 con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109 e per l'importo di euro 669.544,35 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203.

14. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'erogazione al personale dipendente dell'Amministrazione regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dell'incremento di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145 e successive modificazioni con le modalità e nella misura ivi indicate. Ai relativi oneri per il personale a carico del bilancio regionale, quantificati, per l'esercizio finanziario 2023, in complessivi 10.700 migliaia di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, Capitolo 1218.

15. Gli importi di cui al comma 14 concorrono a costituire l'importo massimo complessivo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022/2024.

16. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2023, per i comuni siciliani ai sensi del comma 77 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, finalizzata al servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane è ridotta di 400 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191347).

17. L'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2023, per i comuni siciliani ai sensi del comma 66 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 finalizzata alla realizzazione di iniziative di carattere sociale, economico e culturale a favore degli enti locali siciliani è incrementata di 400 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, Capitolo 191345); ai relativi oneri si provvede mediante la riduzione di spesa di cui al comma 16.

18. *(comma abrogato).*

19. Al comma 17 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come modificato dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "pari a 1.970 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2022, 2023, 2024 e 2025" sono sostituite dalle parole "pari a 2.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 1.600 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2024 e 2025".

20. Per l'esercizio finanziario 2023 non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie relative ai trasferimenti per forme di democrazia partecipata di cui al secondo periodo del comma 1 e al comma 1 *quater* dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni.

21. Per le finalità del comma 16 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 52 migliaia di euro cui si fa fronte a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni per l'anno 2023.

22. Al comma 13 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 le parole "nell'anno precedente" sono sostituite dalle parole "nel penultimo anno precedente".

23. Il comma 8 dell'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9 è sostituito dal seguente: "8. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 15 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, il Dipartimento regionale della Protezione civile provvede al riparto delle somme sulla base delle richieste inoltrate dai comuni interessati, trasferendoli agli stessi che provvedono all'istruttoria ed all'erogazione dei ristori in favore dei soggetti danneggiati, sulla base delle direttive del medesimo Dipartimento che fissano criteri e modalità."

24. Al fine di garantire i fondi necessari per l'affidamento dei servizi di ingegneria, indispensabili per l'aggiornamento e l'adeguamento del progetto definitivo generale del porto di Bonagia "Lavori di potenziamento delle opere marittime esistenti ai fini della messa in sicurezza (ex art. 5 L.R. 21/98)" al nuovo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e per gli studi di settore necessari per il parere VIA/VAS presso il Ministero dell'Ambiente, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 265 migliaia di euro (Missione 10, Programma 3); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

25. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 118 - Tabella 1 - della legge regionale n. 2/2023, per le finalità della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni e del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2023 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273710) è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 1.000 migliaia di euro; ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 118- Tabella 1 - della legge regionale n. 2/2023, per le finalità dell'articolo 7 bis della legge regionale 9 agosto 2002, n. 12 e successive modificazioni e del comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 (Missione 10, Programma 2, capitolo 273708).

26. Per far fronte agli oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro del personale di ruolo dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA) il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a trasferire all'Ente un contributo straordinario nella misura massima di 1.200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri si provvede, per il medesimo esercizio finanziario, mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

27. Al fine di consentire l'estinzione delle procedure esecutive derivanti dai contenziosi tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Enel S.p.A., giusta sentenza del TAR di Catania n. 276/2016 per euro 430.000,00, tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Enel S.p.A., giusta sentenza n. 2524/2023 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 98/2013 per euro 140.117,10, tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Banca Sistema, giusto giudizio di ottemperanza TAR Catania 3193/2022 per euro 2.022.419,05, tra il Consorzio di bonifica di Siracusa e Officine CTS, giusto decreto ingiuntivo esecutivo emesso dal Tribunale di Siracusa n. 1728/2022 per euro 462.637,05 e al fine di estinguere i pignoramenti presso l'istituto tesoriere del Consorzio di bonifica di Siracusa per un ammontare pari a euro 803.386,69, è concesso al medesimo Consorzio, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario pari a 3.860 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, Capitolo 8109.

28. In relazione allo stato di crisi conseguente al conflitto Russia - Ucraina, alle cantine sociali costituite in forma cooperativa, con sede legale ed operativa sul territorio regionale che trasformano le uve e commercializzano vini prodotti nella regione, possono essere concessi aiuti compensativi dei maggiori oneri finanziari sostenuti in ragione dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui e prestiti di durata annuale e ultrannuale. Gli aiuti sono concessi fino a concorrenza delle risorse allo scopo destinate dal comma 37, in relazione ai maggiori oneri sostenuti a partire dal 24 febbraio



2022 e fino al 30 novembre 2023, per i mutui e i prestiti accessi in data antecedente al 24 febbraio 2022, nonché in relazione al differenziale degli oneri finanziari sostenuti per i mutui e i prestiti contratti entro il predetto intervallo temporale, con riferimento alla media del tasso di interesse armonizzato per prestiti a società non finanziarie rilevato per il triennio precedente dalla Banca d'Italia.

29. Gli aiuti di cui al comma 28 sono concessi entro i limiti ed in conformità alle vigenti previsioni dell'ordinamento comunitario con riferimento alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo di crisi di cui alla Comunicazione 17 marzo 2023 n. 2023/C101/03.

30. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della concessione degli aiuti di cui al comma 28.

31. Per le finalità di cui al comma 28 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 8.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) cui si provvede:

- a) quanto a 6.000 migliaia di euro, con le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109;
- b) quanto a euro 1.595.200,37, con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 103, capitolo 1203;
- c) quanto a euro 404.799,63, mediante riduzione della quota di disavanzo iscritta al capitolo 000004.

32. Il Dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a definire il contenzioso con Unicredit S.p.A. concernente la definizione delle poste contabili relative a contributi afferenti le operazioni di credito agrario, con un accordo transattivo, da stipulare previa acquisizione del parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, nei limiti di un importo massimo di 1.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al Titolo 2, Tipologia 101, capitolo 8109.

33. Al comma 6 dell'articolo 25 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni, le parole "L'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo dell'ottanta per cento e fino ad un importo massimo di 2.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse di cui al comma 5 è destinato, nel limite massimo di 2.000 migliaia di euro, "; ai relativi oneri per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545), quantificati in 344 migliaia di euro, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di 314 migliaia di euro e con parte delle disponibilità della Missione 9, Programma 2, capitolo 442568 per l'importo di 30 migliaia di euro.

34. Al fine di garantire il cofinanziamento per le finalità del comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è autorizzata la spesa di 2.115 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1, capitolo 872063); ai relativi oneri, per il medesimo esercizio finanziario, si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, Tipologia 101 capitolo 1218.

35. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 e successive modificazioni, trovano integrale applicazione agli enti di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni vigilati dalla Regione siciliana e agli enti di cui alla lettera a) del comma 1

dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni presenti in Sicilia. Tali enti completano le procedure previste dal citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 59/2019 entro la data del 31 dicembre 2024.".

**Nota all'art. 93, comma 1:**

L'articolo 1 della legge regionale 5 aprile 2022, n. 5, recante "Norme per l'accesso al lavoro dei non vedenti e dei disabili. Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60.

1. Alla legge regionale 7 maggio 1976, n. 60 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1.

1. L'Amministrazione della Regione siciliana, gli enti pubblici e le aziende dalla stessa dipendenti, vigilati o controllati nonché gli enti locali della Regione e le aziende facenti capo a società o altri organismi a prevalente partecipazione dell'ente locale da cui dipendono assumono per ogni ufficio, sede o stabilimento, alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, almeno un privo della vista abilitato alla funzione di centralinista telefonico ovvero in possesso delle qualifiche professionali riconosciute equipollenti dallo Stato e iscritto negli appositi elenchi a norma della legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni.

2. Qualora il centralino telefonico sia dotato di più posti operatore o vi siano comunque impiegati più operatori, il 51 per cento di essi è riservato ai privi della vista in possesso di una delle qualifiche di cui al comma 1.

3. Ai fini della presente legge per centralino telefonico si intende sia quello dotato di uno o più posti operatore sia quello dotato di impianto telefonico collegato con qualsiasi modalità, ivi compresi risponditori automatici, sistemi telematici e selezione passante ad una o più linee telefoniche esterne e a derivati interni ovvero derivati intercomunicanti con funzioni di collegamento e di smistamento.";

b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Art. 11.

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 14 luglio 1957, n. 594 e successive modificazioni e alla legge 29 marzo 1985, n. 113 e successive modificazioni.".

**Nota all'art. 95, comma 1:**

L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.", così dispone:

"Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, nonché i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

1 *bis*. Nei comuni capoluogo di provincia che, in base all'ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l'elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti, l'imposta di cui al presente articolo può essere applicata fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I predetti comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall'ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all'anno in cui viene deliberato l'aumento dell'imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019.

1 *ter*. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. La dichiarazione di cui al periodo precedente, relativa all'anno d'imposta 2020, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3 *bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in

proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.”.

**Nota all'art. 96, comma 1:**

L'articolo 10 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45, recante “Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari.”, così dispone:

“Spese per la fruizione degli impianti e delle opere pubbliche e contributi consortili.

1. Le spese per la manutenzione ordinaria e la gestione delle reti irrigue in esercizio, dalle secondarie all'utente sono a carico dei consorziati, ivi compresi gli eventuali enti pubblici e i titolari di immobili a uso diverso da quello agricolo ricadenti nel perimetro consortile e serviti dagli impianti irrigui, in proporzione del beneficio che essi traggono dalle medesime secondo tabelle di contribuzione predisposte dai consorzi. La ripartizione delle spese avviene in ragione dei benefici effettivamente conseguiti a seguito della realizzazione e messa in funzione delle opere e degli impianti.
2. I contributi e i canoni di cui al comma 1 sono determinati sulla base di apposito piano di classifica per il riparto della contribuzione predisposto dal consorzio entro sei mesi dall'istituzione del consorzio stesso ed approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.
3. I piani di cui al comma 2 prevedono l'assegnazione della contribuzione in tre fasce.
4. Le deliberazioni sono depositate presso gli ispettorati provinciali dell'agricoltura e foreste competenti per territorio e presso la sede del consorzio. Del deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e affissione negli albi dei comuni compresi nel territorio. Chiunque vi abbia interesse può inoltrare nei trenta giorni successivi ricorso

all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste.

5. Le delibere consortili con esclusione di quelle di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, sono sottoposte ad approvazione dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste nei sessanta giorni successivi al deposito.

6. Le spese di funzionamento degli enti consortili, non coperte da contributo regionale, sono a carico dei consorziati che fruiscono delle opere, impianti e servizi idrico-irrigui, i quali sostengono il rimanente onere mediante il pagamento di contributi annui.

7. Con le modalità di cui al comma 2, vengono determinate tre fasce a ciascuna delle quali è attribuita una percentuale di contribuzione, secondo un criterio di progressività riferito alle dimensioni aziendali, nell'ambito delle fasce.

8. I consorzi provvedono alla riscossione dei contributi di cui al presente articolo secondo le norme e i privilegi di cui all'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.”.

**Nota all'art. 98, commi 1 e 2:**

L'articolo 24 *ter* della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, recante “Istituzione del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento. Norme sull'istituzione del sistema dei parchi archeologici in Sicilia.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Potenziamento servizi.

1. Al fine di garantire le attività aggiuntive per potenziare i servizi di viabilità, di sicurezza, di decoro urbano, di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti e di promozione turistica, i legali rappresentanti dei parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria e gestionale di cui ai Titoli I e II sono autorizzati a stipulare con i sindaci dei comuni nel cui territorio ricadono i relativi luoghi culturali apposite convenzioni che prevedano l'onere del 15 per cento degli incassi della vendita dei biglietti d'ingresso e comunque per un importo non superiore a 600 migliaia di euro annui.

2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana provvede, con apposito decreto, a disciplinare le modalità di erogazione e le procedure di utilizzo delle risorse.

3. Per l'esercizio finanziario 2023, per compensare eventuali squilibri finanziari nei bilanci dei parchi archeologici derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 750 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1) cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

4. I parchi archeologici dotati di autonomia economico-finanziaria riservano l'utilizzo del parco *a titolo gratuito*, nel limite massimo di cinque giornate al mese, ai comuni nel cui territorio ricadono i siti che ne facciano specifica richiesta entro l'anno precedente, al fine di consentire la programmazione delle attività per l'esercizio successivo, nel rispetto delle previsioni e alle condizioni previste dai rispettivi regolamenti.

*4 bis. Qualora un bene immobile di competenza del parco venga dato in concessione a privati per attività aventi scopo di lucro è riconosciuto per ogni singola concessione al comune nel cui territorio ricade il bene immobile concesso il 50 per cento dell'importo sostenuto dal*

*concessionario a titolo di canone concessorio al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per garantire il servizio di viabilità, il decoro urbano, i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ivi incluse le prestazioni effettuate in plus orario dal personale comunale con qualifica non dirigenziale necessari allo svolgimento delle attività oggetto di concessione nonché per sostenere attività di promozione turistica effettuate anche mediante enti strumentali del comune.*

*4 ter. Il parco archeologico per rilasciare la concessione dovrà preventivamente riscuotere anche la quota di competenza del comune e trasferirla allo stesso entro trenta giorni dal relativo accredito.”.*

**Nota all’art. 100, comma 1, lett. a) e b):**

L’articolo 6 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Disposizioni in materia di trasporti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono confermati i medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di 1.800 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).

2. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, del biglietto dalla Sicilia/Isole minori verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori (Missione 10, Programma 2). Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

3. È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 200 migliaia di euro per l'abbattimento del costo dei biglietti per i dipendenti privati che prestano servizio nelle isole minori per il trasferimento dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa, a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 3, capitolo 476520. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.

4. È autorizzata, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di trasporto marittimo in favore dei residenti di Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano, Marettimo, Levanzo e Linosa per il trasferimento da e verso l'isola principale di ciascun arcipelago. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per la gestione dell'agevolazione di cui al presente comma, per il tramite delle amministrazioni comunali interessate (Missione 10, Programma 3).

5. Al fine di sterilizzare l'aumento tariffario per il 2023 previsto dal contratto decennale tra la Regione siciliana e Trenitalia s.p.a., è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.600 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 273710 (Missione 10, Programma 2).

6. Al fine di garantire l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 51.900,00 a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 272536.”.

**Nota all’art. 101, comma 1:**

L'articolo 28 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Abrogazioni e modifiche di norme.

1. All'articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 *bis*. Ai fini del computo del limite di due familiari di cui al comma 2, si considerano le posizioni effettivamente a carico della Regione al momento della presentazione dell'istanza di assunzione, non rilevando a tal fine le eventuali pregresse assunzioni già cessate."

2. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, le parole "il Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro" sono sostituite dalle parole "Ufficio Speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale".

3. *I termini di validità delle graduatorie approvate nel biennio 2022-2023 per il reclutamento di personale regionale a tempo indeterminato del comparto non dirigenziale relative ai concorsi pubblici banditi dall'Amministrazione regionale sono prorogati al 31 dicembre 2025.*

4. Alla legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, sono abrogate le seguenti disposizioni: i commi 4 e 5 dell'articolo 1; il comma 4 dell'articolo 5; l'articolo 9; l'articolo 10; l'articolo 11; l'articolo 14; il comma 15 dell'articolo 26; l'articolo 48; l'articolo 55; l'articolo 56; l'articolo 60; l'articolo 61; l'articolo 62; l'articolo 63; l'articolo 64; l'articolo 65; l'articolo 66; l'articolo 67; l'articolo 68; l'articolo 69; l'articolo 70; l'articolo 71; l'articolo 72; l'articolo 73; l'articolo 74; l'articolo 75; l'articolo 76; l'articolo 77; l'articolo 78; l'articolo 79; l'articolo 80; l'articolo 81; l'articolo 82; l'articolo 83; l'articolo 84; l'articolo 85; l'articolo 86; l'articolo 87; l'articolo 88; l'articolo 90; l'articolo 91; l'articolo 92; l'articolo 94; l'articolo 95; l'articolo 96; l'articolo 97; l'articolo 98; l'articolo 99; l'articolo 100; l'articolo 101; l'articolo 102; l'articolo 103; l'articolo 104; l'articolo 105; l'articolo 106; l'articolo 107; l'articolo 108; l'articolo 109; l'articolo 110; l'articolo 111; l'articolo 112; l'articolo 113; l'articolo 114; l'articolo 115; l'articolo 116."

**Nota all'art. 102, comma 1:**

L'articolo 23 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante "Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Interventi per la promozione turistica e culturale.

1. Per la realizzazione di interventi e programmi di promozione turistica e culturale è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di 5.630 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1) da destinare in favore degli enti di cui all'allegata Tabella 1.

2. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a ripartire le risorse di cui al comma 1 in favore degli enti di cui all'allegata Tabella 1 che presentino apposita istanza, entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, contenente le finalità dell'intervento da realizzare.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5.630 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, si provvede per l'importo corrispondente con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia

101, capitolo 1218.

3 bis. Le iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro 60 giorni dalla medesima data.”.

**Nota all'art. 102, comma 2:**

L'articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Ulteriori disposizioni finanziarie.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 118 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 sono incrementate, per l'esercizio finanziario 2023, degli importi di seguito indicati:

Missione	Programma	Titolo	Amministrazione	Rubrica	Capitolo	Descrizione	Variazioni 2023
1	2	1	1	2	105717	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "CENTRO DI ACCOGLIENZA PADRE NOSTRO" CON SEDE IN PALERMO, PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI PROPRI SCOPI STATUTARI.	100.000,00
16	2	1	10	2	143336	CONTRIBUTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO	250.000,00
16	1	1	11	3	417373	CONTRIBUTO ALLA REMESA, COSTITUITA PRESSO L'ISTITUTO ZOOPIROFILLATTICO DELLA SICILIA, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' CON L'OBIETTIVO DI FORNIRE UNO STRUMENTO UTILE PER GARANTIRE L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SOSTENIBILI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE ZOOTOMICHE TRANSFRONTALIERE E DI TUTELA DEL COMPARTO ZOOTECNICO	300.000,00
16	1	1	10	2	142519	SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI SICILIANI E DI PRIMA TRASFORMAZIONE AGRICOLA. GESTIONE DELLA PROMOZIONE E DELL'IMMAGINE DEGLI STESSI SUI MERCATI DI CONSUMO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	500.000,00
5	2	1	13	2	377316	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA	426.000,00
9	6	2	1	11	842073	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	2.000.000,00
9	6	1	1	11	442555	SOMME PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, URGENZA E SOMMA URGENZA SUL DEMANIO IDRICO FLUVIALE, ESCLUSI I BACINI MONTANI, INCLUSI INTERVENTI DI CURA E PULIZIA DI FIUMI E TORRENTI	1.000.000,00
14	2	1	2	2	342525	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI, PUBBLICITA' E SERVIZI PER TRASFERTA PER LO SVILUPPO DELLA PROPAGANDA DEI PRODOTTI SICILIANI (TRASFERITO IN PARTE AI CAPITOLI 343318 E 344128)	400.000,00
5	1	1	3	2	377713	CONTRIBUTI AD ENTI MORALI ED ECCLESIASTICI PER LA RIPARAZIONE ED IL RESTAURO NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DI STRUMENTI MUSICALI ANTICHI E/O DI VALORE ARTISTICO	300.000,00
5	2	1	3	2	376528	SPESE PER INIZIATIVE DI CARATTERE CULTURALE, ARTISTICO E SCIENTIFICO DI PARTICOLARE RILEVANZA	150.000,00
12	2	1	6	2	183808	FONDO PER LA DISABILITA' E PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - FONDI REGIONALI	15.000.000,00
12	8	1	6	2	183796	CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME CIVILI DI GUERRA PER IL FUNZIONAMENTO E PER L'ADEMPIMENTO DELLE FINALITA' ISTITUZIONALI	100.000,00
16	1	1	10	2	143336	CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE.	300.000,00



5	2	1	13	2	473742	FONDO UNICO REGIONALE PER LO SPETTACOLO (FURS) FINALIZZATO A SOSTENERE ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE E FONDAZIONI CHE ABBIANO SEDE LEGALE IN SICILIA DA ALMENO TRE ANNI E SIANO OPERANTI NEI SETTORI DEL TEATRO, DELLA MUSICA, DELLA DANZA NONCHE L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL DRAMMA ANTICO - FONDAZIONE ONLUS (I.N.D.A.) CON SEDE AMMINISTRATIVA ED OPERATIVA IN SIRACUSA (PARTE CAPITOLO 473738).	1.524.000,00
7	1	1	13	2	472514	SPESE DIRETTE AD INCREMENTARE IL MOVIMENTO TURISTICO VERSO LA REGIONE ED IL TURISMO INTERNO	750.000,00

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377925).

3. Al fine di sostenere il risanamento finanziario e la stabilizzazione degli equilibri di bilancio dell'ente, a seguito del riallineamento della gestione dell'organismo straordinario di liquidazione e della gestione ordinaria, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1) per l'esercizio finanziario 2023 per l'erogazione di un contributo straordinario al comune di Mussomeli.

4. Per la realizzazione di iniziative culturali connesse alle tradizioni identitarie del territorio con particolare riferimento alle festività natalizie, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, l'ulteriore spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 376528).

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera q) della legge regionale 27 luglio 2023, n. 9, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 30 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473348).

6. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 8 aprile 2022, n. 6, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473325).

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 2, lettera r) della legge regionale n. 9/2023, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1, capitolo 776140).

8. Per l'erogazione di contributi in favore delle federazioni (FSNP/FSP) e discipline sportive (DSAP/DSP) riconosciute dal Comitato Italiano Paralimpico, finalizzati all'acquisto di ausili sportivi per atleti disabili, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 l'ulteriore spesa di 70 migliaia di euro (Missione 6, Programma 1, capitolo 473745).

9. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 3, della legge regionale n. 2/2023, è incrementata per l'esercizio finanziario 2023 dell'importo di 250 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1, capitolo 653291).

10. Per l'erogazione di contributi da ripartire in funzione del numero di alunni assistiti ai sensi del comma 3 dell'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, in favore dei Comuni facenti parte di un distretto sociosanitario il cui Comune capofila ha deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del titolo VIII, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 800 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). Il contributo è erogato al Comune capofila che è onerato del trasferimento ai comuni facenti parte del distretto socio-sanitario nonché della relativa rendicontazione.

11. Per l'erogazione di un intervento compensativo in favore del Consorzio Autostrade Siciliane, a

seguito dei mancati incassi derivanti dall'esenzione dal pedaggio sull'autostrada A20 tra i caselli di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo, è autorizzata la spesa di 50 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024 (Missione 10, Programma 5).

12. Per l'erogazione di contributi straordinari, finalizzati a far fronte agli oneri relativi alla sicurezza urbana, alla promozione turistica, al decoro urbano ed ai servizi scolastici, in favore dei Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi del titolo VII, capo II, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e che hanno registrato un numero di presenze turistiche superiore a 500.000 nell'anno 2022, è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

13. Per l'erogazione di contributi in favore dei Comuni di Condro, Gualtieri Sicaminò, Santa Lucia del Mela, San Pier Niceto e Monforte San Giorgio, per interventi di promozione turistica, è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 400 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1). I contributi di cui al presente comma sono ripartiti per il 50% in parti uguali fra i Comuni e per il 50 per cento sulla base del numero di abitanti. *Le iniziative potranno essere realizzate entro il 30 aprile 2024 e rendicontate entro sessanta giorni dalla medesima data.*

14. Per la costituzione di un fondo destinato alla realizzazione di iniziative ed interventi strutturali ed infrastrutturali per lo sviluppo agricolo e del territorio rurale siciliano presso l'Ente di sviluppo agricolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 300 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

15. È autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 125 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 5, Programma 1, capitolo 776016), di cui 55 migliaia di euro per la sostituzione degli infissi della Chiesa Madre di Pozzallo e 70 migliaia di euro per il restauro dei dipinti su tela di San Francesco di Paola, San Giuseppe morente, Santa Margherita da Cortona e Santa Maddalena ubicati presso la chiesa di San Giovanni evangelista di Modica.

16. Per l'erogazione di un contributo straordinario finalizzato al sostegno dell'avvio delle attività d'istituto in favore dell'Unione dei Comuni Mussomeli-Valle dei Sicani è autorizzata la spesa per l'esercizio finanziario 2023 di 30 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).

17. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

18. Per l'erogazione di un contributo straordinario al Comune di Nicosia, finalizzato all'acquisto della scultura del XV secolo opera dell'artista Gabriele di Battista Bregno, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1).

19. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 80 migliaia di euro (Missione 9, Programma 6, capitolo 443323).

20. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzato un contributo straordinario di 200 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1) in favore del Consorzio di bonifica di Gela.

21. Per l'esercizio finanziario 2023 è concesso un contributo straordinario alla Stazione sperimentale consorziale di gricoltura per la Sicilia, per 30 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1, capitolo 143303).

22. Le risorse non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge sul capitolo 476520, relative alle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 2/2023, possono esser utilizzate anche per le finalità di cui ai commi 2e3 del medesimo articolo 6.

23. Per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione e contrasto degli incendi è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5) da destinare all'Unione dei comuni "Paesi dei Nebrodi".

24. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 26.915 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 e a 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2023:

1) quanto ad euro 1.706.380,22 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203;

2) quanto ad euro 3.335.619,78 mediante riduzione della quota di disavanzo iscritta al capitolo 000004;

3) quanto ad euro 6.873.000,00 con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218;

4) quanto ad euro 15.000.000,00 mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 1, capitolo 215744;

b) per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo di 450 migliaia di euro mediante riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.".

**Nota all'art. 105, comma 1:**

L'articolo 25 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, recante "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Erogazione di attività da parte di strutture private.

1. L'Assessore regionale per la sanità determina, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, le condizioni e le modalità secondo le quali si stabiliscono gli accordi e i contratti con gli erogatori privati, nel rispetto:

a) dei vincoli e dei principi dettati dalla normativa vigente con particolare riferimento alle materie di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale, di accordi contrattuali e di remunerazione degli erogatori privati secondo la tipologia delle strutture e la qualità delle prestazioni erogate;

b) dei vincoli derivanti dalla programmazione economico-finanziaria del Servizio sanitario regionale;

c) degli esiti delle verifiche di qualità ed appropriatezza delle prestazioni erogate;

d) dei vincoli derivanti dalla determinazione regionale del fabbisogno sanitario;

e) degli standard occupazionali relativi al personale tecnico, infermieristico e medico in organico, degli obblighi contrattuali in materia di lavoro e del rispetto dell'obbligo formativo Educazione Continua in Medicina (ECM);

f) del riconoscimento, in misura non inferiore al 75 per cento, al di fuori dell'aggregato complessivo regionale in favore delle strutture che erogano prestazioni certificate in mobilità attiva extraregionale, della tariffa vigente nella Regione siciliana.

2. Le prestazioni di ricovero sia in regime ordinario che in regime giornaliero, quelle specialistiche, ambulatoriali, domiciliari e residenziali, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio e la

medicina fisica e riabilitativa, sono erogate a carico del Servizio sanitario regionale, in conformità alle vigenti disposizioni normative, oltreché dalle strutture pubbliche, anche da quelle private accreditate titolari di accordi contrattuali alla data di entrata in vigore della presente legge.

*2 bis.* Allo scopo di far fronte alle necessità assistenziali ed al fine di assicurare la riorganizzazione ed il potenziamento della rete regionale di residenzialità per i soggetti fragili, dei centri residenziali di cure palliative, delle strutture di recupero per soggetti con dipendenze patologiche, di quelle riabilitative per soggetti con disabilità psicofisico sensoriali e di quelle riabilitative psichiatriche residenziali, è consentito che le relative prestazioni, da rendersi in conformità agli atti di programmazione che fissano i relativi fabbisogni ed individuano le relative risorse economiche, possano essere erogate anche da strutture private, in deroga alla previsione di cui al comma 2, purché in possesso dei requisiti di legge al momento dell'esercizio delle attività.

*2 ter.* Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 *bis*, gli atti di programmazione ivi indicati sono da intendersi il Piano sanitario regionale-Piano della salute 2011-2013 nonché quelli in vigore alla data dell'1 giugno 2011.

3. L'Assessore regionale per la sanità, ai sensi degli articoli 8 *quater* e 8 *quinqües* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, previo confronto con le rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative, determina annualmente, in base alle risorse disponibili ed al fabbisogno rilevato sulla base dei dati epidemiologici dell'anno precedente, il tetto di spesa regionale per la ospedalità privata e per la specialistica ambulatoriale, nonché per le prestazioni di nefrologia ed emodialisi.

*3 bis.* Una quota dei tetti di spesa, non superiore allo 0,05 per cento, di cui al comma 3 per il triennio 2018-2020 è comunque riservata ad integrare il budget delle singole strutture private accreditate che, sulla base di sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, previa delibera della Giunta regionale, sono definite le modalità di ripartizione delle predette somme.

4. Stimato il fabbisogno provinciale l'Assessore regionale per la sanità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, stabilisce, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, i tetti di spesa provinciali per la ospedalità privata accreditata e per ciascuna branca specialistica, nonché d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative i criteri in base ai quali determinare i budget delle singole strutture private accreditate, tenuto specificamente conto dell'esigenza di assicurare, nei limiti massimi dei tetti di spesa provinciali, la libertà di scelta dell'utente nel rispetto dei budget individuali delle singole strutture contrattualizzate e fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 *quinqües*, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

*4 bis.* Le strutture riabilitative di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in presenza di esperienza pluriennale attraverso cui hanno maturato adeguati requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici, possono essere autorizzate e accreditate per l'esercizio delle cure domiciliari di base e di I, II e III livello, anche al di fuori dei limiti previsti dal decreto assessoriale 3 settembre 2021, n. 876 e dal decreto assessoriale 17 dicembre 2021, n. 1383.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle vigenti disposizioni normative, l'Assessore regionale per la sanità, d'intesa con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, individua, con valenza biennale, nell'ambito delle strutture private accreditate e convenzionate, classi di strutture in base a criteri di qualità delle stesse, dei servizi erogati e della potenzialità erogativa, da correlare, per il corretto svolgimento del servizio, ad una

diversa valorizzazione economica delle prestazioni rese nel rispetto del principio di giusta remunerazione.”.

**Note all'art. 106, comma 1:**

Per l'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante “Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.”, vedi nota all'art. 46, comma 1.

Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 2 agosto 2017, n. 179, S.O.

**Nota alla rubrica dell'art. 107:**

L'articolo 11 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante “Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.”, come convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, così dispone:

“Programmi di recupero urbano.

1. I fondi di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni, nella misura fissata dai programmi regionali, sono destinati alla realizzazione di interventi al servizio prevalente del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, nell'ambito dei programmi di cui al comma 2.

2. I programmi di recupero urbano sono costituiti da un insieme sistematico di opere finalizzate alla realizzazione, alla manutenzione e all'ammodernamento delle urbanizzazioni primarie, con particolare attenzione ai problemi di accessibilità degli impianti e dei servizi a rete, e delle urbanizzazioni secondarie, alla edificazione di completamento e di integrazione dei complessi urbanistici esistenti, nonché all'inserimento di elementi di arredo urbano, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro e al risanamento conservativo e alla ristrutturazione edilizia degli edifici.

3. I programmi di recupero urbano da realizzare, sulla base di una proposta unitaria con il concorso di risorse pubbliche e private, sono proposti al comune da soggetti pubblici e privati, anche associati tra di loro. Il comune definisce le priorità di detti programmi sulla base di criteri oggettivi per l'individuazione degli interventi.

4. Ai fini dell'approvazione dei programmi di recupero urbano, può essere promossa la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

5. Il CER, ai fini della realizzazione dei programmi di recupero urbano, determina modalità e criteri generali per la concessione dei contributi, per l'individuazione delle zone urbane interessate e per la determinazione delle tipologie d'intervento, avendo particolare riguardo alla tutela dei lavoratori dipendenti e delle categorie sociali più deboli.”.

**Nota all'art. 108, comma 3:**

Il comma 3 dell'articolo 41 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante “Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”, così dispone:

“Art. 41.

Riconoscimento del chinesiologo di base, del chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate, del chinesiologo sportivo e del manager dello sport.

3. Per l'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate è necessario il possesso della laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (classe LM-67). L'esercizio dell'attività professionale di chinesiologo delle attività motorie preventive ed adattate ha per oggetto: a) la progettazione e l'attuazione di programmi di attività motoria finalizzati al raggiungimento e al mantenimento delle migliori condizioni di benessere psicofisico per soggetti in varie fasce d'età e in diverse condizioni fisiche; b) l'organizzazione e la pianificazione di particolari attività e di stili di vita finalizzati alla prevenzione delle malattie e al miglioramento della qualità della vita mediante l'esercizio fisico; c) la prevenzione dei vizi posturali e il recupero funzionale post-riabilitazione finalizzato all'ottimizzazione dell'efficienza fisica; d) la programmazione, il coordinamento e la valutazione di attività motorie adattate in persone diversamente abili o in individui in condizioni di salute clinicamente controllate e stabilizzate.”.

**Nota all'art. 109, comma 1:**

Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, recante “Norme per l'esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia.”, così dispone:

“Art. 30

Piano regolatore dei porti.

La redazione dei piani regolatori dei porti di seconda categoria, seconda e terza classe, compete all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che può delegare il comune interessato, su richiesta del consiglio comunale.”.

**Nota all'art. 110, comma 1:**

Per l'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale.”, vedi nota all'art. 86, comma 3.

**Nota all'art. 111, comma 1:**

L'articolo 87 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Incentivi per l'acquisto di auto elettriche.

1. Al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, migliorare la qualità dell'aria e promuovere una mobilità sostenibile, la Regione è autorizzata a concedere contributi a persone fisiche (*parole soppresse*) e per il conseguente acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida di classe euro 6.

2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8).”.

**Nota all'art. 114, comma 1:**

L'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, recante "Norme in materia di protezione civile.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

"Volontariato di protezione civile.

1. All'Ufficio regionale di protezione civile è affidata la tenuta e gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile e la predisposizione dei programmi per l'incentivazione del volontariato e la formazione dei volontari.

2. La lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, introdotta dall'articolo 22 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 41, è soppressa.

3. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile già iscritte nel registro regionale di cui alla lettera f), del comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritte d'ufficio al registro regionale di cui al comma 1.

4. L'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile equivale all'iscrizione al registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22.

5. Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa, saranno stabiliti i criteri e le modalità di corresponsione di contributi alle organizzazioni di volontariato.

*5 bis. I predetti contributi verranno riconosciuti in maniera diretta alle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al presente articolo. Le concrete modalità di corresponsione saranno disciplinate previa modifica del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 15 giugno 2001, n. 12 da attuarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

6. Il regolamento deve prevedere che l'Ufficio regionale della protezione civile renda ogni anno alla competente Commissione legislativa una dettagliata relazione contenente tutti i dati relativi all'erogazione dei contributi, nonché la pubblicazione degli stessi sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana."

**Nota all'art. 115, comma 1, lett. a) e b):**

L'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67, recante "Provvedimenti per la scuola materna in Sicilia.", per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

"Amministrazione del personale.

*(comma soppresso).*

2. *Gli atti amministrativi relativi allo stato giuridico, economico e di carriera sono di competenza del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale. Il Ragioniere Generale è autorizzato ad apportare le necessarie modifiche ai correlati capitoli di spesa 372004 - 372005 - 372006 - 373002. Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di*

*competenza del Fondo Pensioni Sicilia.*

Gli atti amministrativi relativi alla quiescenza, previdenza ed assistenza sono di competenza della direzione regionale dei servizi di quiescenza, previdenza ed assistenza della Presidenza della Regione.

Al pagamento delle retribuzioni ed agli oneri connessi provvede il provveditorato agli studi, presso cui lo Assessore regionale per la pubblica istruzione destinerà a prestare servizio anche personale delle soppresse scuole sussidiarie regionali, in relazione agli oneri di servizio previsti dalla presente legge.”.

**Note all’art. 118, comma 1:**

Per l’articolo 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.”, vedi nota all’art. 74, comma 1.

L’articolo 583 *quiquies* del codice penale così recita:

“Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno.”.

**Nota all’art. 120, comma 1:**

L’articolo 18 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, recante “Collegato alla legge di stabilità regionale per l’anno 2019 in materia di attività produttive, lavoro, territorio e ambiente, istruzione e formazione professionale, attività culturali, sanità. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dalle lettere del comma che si annota, risulta il seguente:

“Personale del soppresso Istituto superiore di giornalismo.

1. Il personale in servizio, alla data del 31 dicembre 2018, presso l’Istituto superiore di giornalismo estinto per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento dello scopo sociale è inserito nell’albo di cui al comma 1 dell’articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e pertanto, non scaturendo maggiori oneri, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo 64.”.

**Note all’art. 121, comma 1:**

L’articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2, recante “Legge di stabilità regionale 2023-2025.”, così dispone:

“Contributo all’Associazione per l’Arte di Alcamo.

1. Per le finalità di cui all’articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e successive modificazioni è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro da



destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo (Missione 5, Programma 2).”.

Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25, recante “Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme.”, così dispone:

“Art. 26

Ulteriori disposizioni finanziarie.

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 44 della legge regionale n. 2/2023 è incrementata, per l'esercizio finanziario 2023, dell'importo di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2, capitolo 377925).”.

**Nota all'art. 122, comma 1:**

L'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Conferenza di servizi - Pareri sui progetti. Commissione regionale dei lavori pubblici.

1. Per tutti i livelli di progettazione dei lavori pubblici, il responsabile unico del progetto convoca una Conferenza di servizi con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al titolo IV della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni, per l'acquisizione, in riferimento al livello di progettazione, di tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche. Ai lavori della Conferenza di servizi partecipano i progettisti dell'opera.

2. I pareri acquisiti sono trasmessi, dal responsabile unico del progetto, al soggetto verificatore affinché proceda con le attività di verifica, ai sensi del comma 11.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, è costituita la commissione regionale dei lavori pubblici, quale organo consultivo della Regione.

4. La commissione esprime parere obbligatorio sui progetti di lavori pubblici di competenza regionale di importo complessivo superiore a 20 milioni di euro. Con riferimento al livello di progettazione, il parere della commissione sostituisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nullaosta e assensi comunque denominati o qualsiasi altro parere di amministrazioni, uffici, organi consultivi monocratici o collegiali.

5. Ai lavori della commissione partecipano i soggetti competenti a rilasciare i pareri sul progetto, in relazione alle opere da realizzare, individuati dal responsabile unico del progetto. Senza diritto di voto, ai lavori partecipano anche il progettista e lo stesso responsabile unico del progetto.

6. La commissione è composta dal dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, che assume la funzione di presidente, dal dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, dal dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, dal dirigente generale del Dipartimento dell'urbanistica, dall'Avvocato generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da cinque consulenti

tecnico-giuridici, nominati dall'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità.

7. Al presidente della commissione regionale è attribuito il potere di convocazione della stessa, con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni.

8. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dirigente del Dipartimento regionale tecnico, nominato dal presidente della commissione.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono determinate le modalità per la liquidazione delle spese generali per il funzionamento e dei compensi ai componenti e ai consulenti della commissione di cui al comma 3.

10. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici rimane in ogni caso obbligatorio, nei casi previsti dall'articolo 47 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

*11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la verifica preventiva della progettazione, sul territorio regionale, viene effettuata nel rispetto dell'allegato I.7 del medesimo decreto legislativo, con le seguenti integrazioni: "la verifica dei progetti di importo lettera c), sia nel caso di progettazione interna che esterna alla stazione appaltante, può essere effettuata anche dal Responsabile Unico del Progetto, se supportato da una struttura stabile, costituita dalla stazione appaltante ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.2 del medesimo decreto legislativo.*

12. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

13. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

14. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

15. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

16. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

17. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

18. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

20. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

21. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

22. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).

23. (comma sostituito dai commi dal 2 all'11).”.

**Nota all'art. 122, commi 2 e 5:**

L'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, come sostituito dal comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12, recante

“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie.”, per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risulta il seguente:

“Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici.

*1. La Centrale unica di committenza dei contratti pubblici della Regione siciliana, di cui agli articoli 62 e seguenti, Parte III, Titolo I del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ottenuta la qualificazione ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, provvede alla progettazione e all'affidamento di lavori, di servizi e forniture o di entrambe le tipologie contrattuali anche per i livelli superiori a quelli di qualifica. È fatta salva l'iscrizione di diritto di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 36/2023 del soggetto aggregatore della Regione siciliana di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

*2. (comma sostituito dal comma 1).*

3. La Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici *ferma restando l'autonomia procedurale delle articolazioni dei Dipartimenti e degli uffici speciali, nella qualità di centri di costo della Stazione Appaltante Regione siciliana* è così articolata:

a) per l'affidamento di lavori e di servizi di architettura e ingegneria, dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità - Dipartimento regionale tecnico (DRT), che si avvale prevalentemente delle sue strutture per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e dell'Ufficio regionale di committenza (URC), già UREGA (Ufficio regionale espletamento gare d'appalto), struttura intermedia dello stesso DRT, per l'affidamento dei lavori previsti dall'articolo 62 del decreto legislativo n. 36/2023;

b) per l'acquisizione di beni e servizi, dall'Assessorato regionale dell'economia "Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi", istituita dall'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni.

4. Con decreto interassessoriale dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere delle commissioni legislative competenti dell'Assemblea regionale siciliana, è disciplinata l'organizzazione della Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici al fine di soddisfare i requisiti previsti per la qualificazione secondo quanto previsto dall'allegato II.4 del decreto legislativo n. 36/2023 e sono individuate modalità e risorse per la formazione e il rafforzamento della capacità amministrativa della Centrale unica di committenza regionale.

5. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità e l'Assessorato regionale dell'economia disciplinano, ciascuno nell'ambito di propria competenza, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di cui alle lettere a) e b) del comma 3, compresi l'attuazione e la gestione dei processi digitali e gli adempimenti contemplati dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 36/2023.

6. L'Ufficio Regionale di Committenza (URC) subentra nelle funzioni svolte dalla struttura centrale e dalle sezioni provinciali dell'UREGA. Ogni richiamo in disposizioni legislative regionali vigenti alla struttura centrale ed alle sezioni provinciali dell'UREGA si intende riferito all'Ufficio Regionale di Committenza (URC).

7. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, sono istituite e regolamentate le commissioni di gara degli Uffici Regionali di Committenza (URC).

8. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e dell'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro il 31 marzo 2024, sono promossi interventi in favore delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti al fine di dare piena attuazione a quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 15 e dai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 36/2023.”.

**Nota all'art. 122, comma 6:**

L'articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8, recante “Disposizioni finanziarie.”, così dispone:

“Commissioni di gara UREGA.

1. Nelle more del recepimento con legge regionale del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante la nuova disciplina dei contratti pubblici e della nuova regolamentazione degli Uffici regionali per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori e della Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, gli incarichi dei componenti delle commissioni di gara di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, in scadenza dopo il 30 giugno 2023, sono prorogati fino al 31 dicembre 2023.”.

**Nota all'art. 122, comma 7:**

Per l'articolo 5 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”, vedi nota all'art. 122, comma 1.

**Nota all'art. 123, comma 1:**

L'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5, recante “Disposizioni finanziarie urgenti e per la razionalizzazione dell'attività amministrativa.”, così dispone:

“Finanziamento di cantieri di servizi.

1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.

2. Per cantiere di servizio si intende un programma di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in caso di interventi richiesti da situazioni straordinarie o non previste o nel caso di necessarie integrazioni e aggiornamenti dei servizi per i quali l'organizzazione amministrativa del comune non sia adeguata.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono rivolti ai soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo d'inserimento. L'indennità è prevista nella medesima misura del reddito minimo di inserimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 2 ed

alle lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo possono trovare applicazione anche per i cantieri di cui all'articolo 24 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, che sebbene finanziati, non risultano avviati alla data di notifica del decreto di finanziamento dei cantieri di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5. Le somme assegnate per i cantieri non avviati potranno essere utilizzate per proseguire le attività dei cantieri di servizi.

5 *bis*. (comma abrogato).

5 *ter*. (comma abrogato).

5 *quater*. (comma abrogato).

5 *quinquies*. (comma abrogato).

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2005, la spesa di 10.000 migliaia di euro, cui si fa fronte quanto a 4.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.2.8.1, capitolo 613910 e quanto a 6.000 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2, capitolo 215704, accantonamento 1003, del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

6 *bis*. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede ai sensi della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10.”.

**Note all'art. 124, comma 1:**

Il decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.”, è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del 18 gennaio 2019, n. 3.

L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.”, così dispone:

“Incarichi di funzioni dirigenziali.

1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1 *bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1 *ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4 *bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c).

5 *bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non

retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

*5 ter.* I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

*6 bis.* Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, *5 bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

*6 ter.* Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

*6 quater.* Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. (comma abrogato).

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12 bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.”.

**Note all'art. 124, comma 2:**

Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, recante “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.”, così dispone:

“Art. 11.

Disposizioni urgenti in materia di pubblica amministrazione.

“3. Il divieto di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica agli incarichi di vertice degli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.”.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 29, recante “Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8.”, così dispone:

Ufficio di Gabinetto.

1. L'Ufficio di Gabinetto supporta l'organo di indirizzo politico, coordinando le attività degli Uffici di diretta collaborazione ed assicurando il necessario raccordo tra l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali svolte dalle strutture dipartimentali, in coerenza



col principio di separazione delle stesse. Esso, altresì, cura i rapporti con gli Organi istituzionali dello Stato, nonché con quelli di enti, organizzazioni ed organismi sia pubblici che privati riconducibili alle competenze dei rispettivi rami di amministrazione.

2. L'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione si compone complessivamente di non più di otto unità di personale; quello degli Assessori regionali di non più di sei unità.

3. All'Ufficio di Gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori è preposto il Capo di Gabinetto, nominato tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, anche in quiescenza, ovvero tra soggetti esterni all'Amministrazione. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale. Il Capo di Gabinetto collabora con l'organo politico nello svolgimento delle attività di indirizzo politico-amministrativo; cura l'organizzazione interna degli Uffici di diretta collaborazione e ne coordina le attività, al fine di assicurare l'unitarietà delle funzioni di supporto all'organo politico e degli Uffici di diretta collaborazione (3).

4. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto il Presidente della Regione e gli Assessori regionali possono nominare, scegliendolo, su base esclusivamente fiduciaria, tra i componenti con qualifica dirigenziale o tra i soggetti esterni di cui al successivo articolo 6, comma 1, un Capo di Gabinetto vicario, che sostituisce il Capo di Gabinetto in caso di assenza od impedimento. Se la nomina è rivolta a soggetto esterno, questi deve essere in possesso dei requisiti normalmente previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale e di esperienze connotate dalla partecipazione a processi decisionali complessi, ovvero dallo svolgimento di attività professionale.

5. L'Ufficio di Gabinetto cura, altresì, le funzioni in materia di ciclo di gestione della performance allo stesso attribuite dalle disposizioni del D.P.Reg. 21 giugno 2012, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni. Presso l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica opera altresì, in posizione di autonomia ed indipendenza, l'Organismo indipendente di valutazione, di cui all'articolo 9 del D.P.Reg. n. 52/2012.”.

**Nota all'art. 125, comma 1:**

L'articolo 13 della legge regionale 3 gennaio 2012, n. 3, recante “Norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“ Contributi regionali.

1. La Regione concede contributi per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza *nonché per il sostegno agli orfani di crimini domestici*, nei limiti degli stanziamenti relativi agli arti col 7 ed 8, come stabiliti nell'articolo 16, garantendone la diffusa e articolata presenza sul territorio regionale.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana e del Forum permanente contro le molestie e la violenza di genere.

3. In sede di prima applicazione, dall'1° marzo 2012, i contributi sono erogati sulla base di un avviso approvato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre 2011. L'avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e di esso è data la più ampia notizia negli organi di informazione.

4. La Regione concede agli enti locali che ne fanno richiesta contributi per la ristrutturazione e l'adeguamento dei beni immobili confiscati alla mafia, da destinare ai centri antiviolenza e alle case di accoglienza.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro sono approvati, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indirizzi attuativi relativi alle azioni di contrasto alle molestie e alla violenza di genere.”.

**Nota all'art. 126, comma 1:**

L'articolo 44 della legge regionale 14 aprile 2006, n. 14, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione". Istituzione dell'Agenzia della Regione siciliana per le erogazioni in agricoltura – A.R.S.E.A.”, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

“Misure urgenti per l'occupazione forestale.

1. Per favorire il processo di progressiva stabilizzazione del personale operaio impiegato dall'Amministrazione forestale non è consentito l'ulteriore avviamento di lavoratori non inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45 *ter* della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge.

2. Per le mutate esigenze connesse all'attuazione degli interventi del programma operativo regionale 2000-2006 ed al fine di procedere all'incremento della superficie forestale e migliorare la fruizione sociale dei boschi e delle aree protette gestite dall'Azienda regionale delle foreste demaniali, la dotazione dei contingenti di cui all'articolo 46, comma 2, lettera a) e lettera b), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, è aumentata rispettivamente del 50 per cento e del 65 per cento.

3. Al fine di garantire un migliore espletamento dell'attività di prevenzione e lotta degli incendi boschivi e della vegetazione, è istituito, alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste, un contingente di personale con garanzia occupazionale di centocinquanta giornate lavorative annue ai fini previdenziali, il contingente è formato da 935 operai, articolati nelle qualifiche di cui al comma 4 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La dotazione complessiva per la formazione del contingente distrettuale per ciascuna provincia viene determinata in proporzione alle dotazioni già individuate dal comma 5 dell'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni. Alla copertura dei posti del suddetto contingente si provvede attingendo dalle rispettive graduatorie del personale di cui all'art. 56 della legge regionale medesima, elaborate secondo i criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 49 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

4 *bis*. In caso di parità dei soggetti utilmente inseriti nelle graduatorie formate ai sensi del comma 4, la precedenza è riconosciuta ai soggetti in possesso della maggiore età anagrafica.

5. Gli incrementi della dotazione complessiva dei lavoratori di cui al comma 2 sono articolati dall'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 in contingenti provinciali e distrettuali distinti per l'Azienda regionale delle foreste demaniali e per il dipartimento regionale delle foreste. Le dotazioni distrettuali per l'Azienda regionale delle foreste demaniali sono determinate avuto riguardo alle superfici demaniali delle aree protette o comunque gestite, ai vivai,

alle aree attrezzate, agli opifici, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. Le dotazioni distrettuali per il dipartimento regionale delle foreste sono stabilite avuto riguardo alla superficie boscata, alle aree protette, alla orografia, ai mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai servizi generali e ad ogni ulteriore attività istituzionale espletata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, sentito l'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48, ridetermina le dotazioni provinciali dei contingenti distrettuali, in base ai criteri suddetti, tenuto conto delle variazioni intervenute.

6. Alla copertura dei posti resisi disponibili a seguito degli incrementi di cui ai commi 2 e 3, si provvede con corrispondenti riduzioni numeriche dei centunisti inseriti nei rispettivi contingenti distrettuali di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c) e all'articolo 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

7. È istituito, per ogni distretto forestale, un contingente ad esaurimento formato dai lavoratori inclusi nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, come introdotto dall'articolo 43 della presente legge, e non appartenenti ai contingenti previsti negli articoli 46 e 56 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, i quali di norma vengono avviati al lavoro per un turno di settantotto giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

8. L'Azienda regionale delle foreste demaniali ed il dipartimento regionale delle foreste utilizzano, di norma, in modo continuativo i lavoratori fino al completamento delle garanzie occupazionali del contingente di appartenenza.

9. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

10. (Comma omissis in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).

11. Al comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, le parole da "possono" ad "agricola" sono sostituite dalle parole "transitano, anche in soprannumero, nei contingenti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a).".

12. Ferma restando l'appartenenza dei lavoratori al contingente distrettuale, è ammessa, su istanza del lavoratore o per specifiche esigenze dell'Amministrazione, la mobilità degli operai di cui al comma 2 *nonché di quelli di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale n. 16/1996*, nell'ambito provinciale.

12 *bis*. Il provvedimento di mobilità interdistrettuale definitivo compete ai centri per l'impiego provinciali ed è emanato per le seguenti ragioni:

- a) possesso dei requisiti della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) esigenze di ricongiungimenti familiari;
- c) provvedimenti giudiziari;
- d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
- e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.

12 *ter*. E ammesso il ricorso alla mobilità interprovinciale definitiva mediante provvedimento dei centri per l'impiego competenti per territorio emanato per le seguenti ragioni:

- a) possesso dei requisiti della legge n. 104/1992;
- b) esigenze di ricongiungimenti familiari;
- c) provvedimenti giudiziari;

- d) motivi personali e di famiglia gravi e documentati;
- e) motivate esigenze di servizio dell'Amministrazione forestale regionale.

13. L'appartenenza al contingente degli operai a tempo indeterminato è incompatibile con la iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e, comunque, di altre categorie di lavoratori autonomi.

14. Il mancato espletamento dell'attività lavorativa prevista, salvo documentati casi di malattia, infortunio, cause di forza maggiore o altri gravi motivi, comporta la decadenza definitiva dal contingente di appartenenza.

15. Il lavoratore, in caso di rinuncia al passaggio al contingente superiore, permane definitivamente nel contingente di appartenenza, nella posizione in graduatoria che gli compete, con l'annotazione a margine dell'avvenuta rinuncia in via definitiva e permanente. La presente disposizione non si applica, a decorrere dall'anno 2009, per il contingente di cui all'articolo 46, comma 2, lettera c), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

16. L'Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale di cui all'articolo 48 determina i criteri per il passaggio, nell'ambito dello stesso distretto, del personale tra il contingente alle dipendenze dell'Azienda regionale delle foreste demaniali e quello corrispondente alle dipendenze del dipartimento regionale delle foreste.

17. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 53 e l'articolo 55 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

18. I lavoratori con le qualifiche di cui all'articolo 56, comma 5, lettera a), della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni, di cui alle delibere della Commissione regionale per l'impiego del 18 maggio e del 2 settembre 1999, beneficiano, ad esaurimento, delle garanzie occupazionali del comma 1 del medesimo articolo 56.”.

**Nota all'art. 133, comma 1:**

L'articolo 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20, recante “Nuove norme in materia di interventi contro la mafia e di misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari.”, così dispone:

“Interventi volti a prevenire fenomeni estorsivi.

1. Al fine di prevenire e fronteggiare nel territorio della Regione il fenomeno delle estorsioni, il Presidente della Regione è autorizzato a corrispondere ad imprenditori e/o soggetti comunque esercenti una libera arte, professione, o attività economica, che abbiano sporto alla competente autorità denuncia circostanziata di atti intimidatori ai danni della loro attività, un contributo del 60 per cento fino ad un massimo di 10 milioni, sugli importi fatturati per l'acquisto e l'installazione, presso aziende e sedi di ditte di cui risultino titolari, di impianti elettronici di rilevamento di presenze estranee e di registrazione audiovisiva.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l'anno 1999 e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

3. All'onere di lire 75 milioni previsto per l'anno 1999 si provvede mediante riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l'articolo 109 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25.

4. Per gli anni 2000 e 2001 l'onere trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 08.01.00, accantonamento codice 1001.

5. Per gli anni successivi l'onere è determinato a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.”.

**Nota all'art. 136, comma 1:**

Il comma 3 dell'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, così dispone:

“Art. 48

Destinazione dei beni e delle somme.

3. I beni immobili sono:

- a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso;
- b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Ministro dell'interno, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche;
- c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio indisponibile del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio indisponibile della provincia, della città metropolitana o della regione. Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito internet istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell'agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali. La convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità. Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o

all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto;

c *bis*) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;

d) trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi.”.

#### **Note all'art. 138, comma 2:**

Il comma 268 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.”, così dispone:

#### **“Art. 1**

268. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo:

a) verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2022, 2023 e 2024, delle misure previste dagli articoli 2-bis, limitatamente ai medici specializzandi di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2024, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni;

b) ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2024 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive;

c) possono, anche al fine di reinternalizzare i servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale,

avviare procedure selettive per il reclutamento del personale da impiegare per l'assolvimento delle funzioni reinternalizzate, prevedendo la valorizzazione, anche attraverso una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli disponibili, del personale impiegato in mansioni sanitarie e socio-sanitarie corrispondenti nelle attività dei servizi esternalizzati che abbia garantito assistenza ai pazienti in tutto il periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 e con almeno tre anni di servizio.”.

Il comma 9 *septiesdecies* dell'articolo 4 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”, così dispone:

“Art. 4.

Proroga di termini in materia di salute.

9 *septiesdecies*. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario, amministrativo, tecnico e professionale reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.”.

L'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.”, così dispone:

“Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

1. All'articolo 3 *quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.».

1 *bis*. All'articolo 4, comma 9 *septiesdecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «e amministrativo» sono sostituite dalle seguenti: «, amministrativo, tecnico e professionale».”.

**Nota all'art. 139, comma 1, lett. a), punto 4 , lett. b), punto 3) e alla lett. c), punto 2:**

Per l'articolo 26 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2024-2026.”, vedi nota all'art. 7, comma 2.

**(2024.5.210)01**

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.  
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

---

MELANIA LA COGNATA, *direttore responsabile*

---

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

---

**PREZZO € 14,95**

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la  
commercializzazione